RESOCONTO STENOGRAFICO

103.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **GIUSEPPE AZZARO** E **ALDO ANIASI**

INDICE

PAG.

Missioni 8441, 8524

Disegni di legge:
(Annunzio) 8524
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 8525
(Presentazione) 8453
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 8466

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PAG.

PRESIDENTE 8442, 8448, 8449, 8453, 8457, 8460, 8464, 8465, 8466, 8472, 8473, 8479, 8480, 8486, 8492, 8493, 8499, 8500, 8501, 8506, 8507, 8508, 8513, 8514, 8515, 8521, 8523, 8524, 8526, 8530, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8542, 8543, 8548, 8549, 8551, 8553, 8554, 8558, 8561, 8563, 8565, 8566, 8567, 8574, 8575
ALBORGHETTI GUIDO *(PCI)* 8542, 8567
BECCHETTI ITALO *(DC)* 8548
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO *(MSI-DN)* 8535, 8563, 8566
BONETTI MATTINZOLI PIERA *(PCI), Relatore di minoranza* 8464, 8534, 8565
BOSCO BRUNO *(DC)* 8453, 8457

PAG.

BOSELLI MILVIA *(PCI)* 8446
CHELLA MARIO *(PCI)* 8492
COLUMBA MARIO *(Sin. Ind.)* 8448, 8553
COMIS ALFREDO *(DC)* 8530
CRUCIANELLI FAMIANO *(Misto-PDUP)* . . .8473
FABBRI ORLANDO *(PCI)* . . .8449, 8450, 8551
FERRARINI GIULIO *(PSI)* 8507
GEREMICCA ANDREA *(PCI)* 8552, 8554
GORGONI GAETANO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 8465, 8466, 8500, 8524, 8535, 8566, 8575
GORLA MASSIMO *(DP)* 8532
JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO *(PCI)* . 8549
LODA FRANCESCO *(PCI)* 8558
PALMINI LATTANZI ROSSELLA *(PCI)* . . . 8479
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* 8536
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA *(PCI)* . 8472
PIERMARTINI GABRIELE *(PSI), Relatore per la minoranza* 8464, 8499, 8508, 8524, 8534, 8566, 8575
POCHETTI MARIO *(PCI)* 8473, 8551
POLESELLO GIAN UGO *(PCI)* . . . 8486, 8575
POLLICE GUIDO *(DP)* 8523
ROCELLI GIANFRANCO *(DC)* . . . 8500, 8565
RODOTÀ STEFANO *(Sin. Ind.)* 8513
RONCHI EDOARDO *(DP)* 8460, 8499, 8514, 8561
SAPIO FRANCESCO *(PCI)*8506, 8528, 8535, 8565
SATANASSI ANGELO *(PCI)* 8547
TAMINO GIANNI *(DP)* 8500
TASSI CARLO *(MSI-DN)* 8457, 8459, 8508, 8533, 8575

PAG.

Proposte di legge:
(Annunzio) 8441
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 8525
(Rimessione all'Assemblea) 8448

Interrogazioni, interpellanza e mozione:
(Annunzio) 8581

Risoluzione:
(Annunzio) 8581

Corte dei conti:
(Trasmissione di documento) 8441

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:
(Annunzio) 8525

Elezione di nove membri effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:
(Rinvio della votazione) 8526

Votazioni segrete 8467, 8473,8480, 8486, 8493, 8494, 8501, 8508, 8515, 8536, 8537, 8566, 8567, 8575

Ordine del giorno della seduta di domani 8581

La seduta comincia alle 9,30.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Artioli, Fincato, Forte, Nonne e Pellizzari sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 7 marzo 1984, sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

MATTEOLI: «Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana» (1373);

PELLICANÒ: «Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti» (1374);

BALESTRACCI ed altri: «Modifica dell'articolo 3, secondo comma, della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università degli studi di Pisa» (1375);

AGOSTINACCHIO ed altri: «Modifica dell'articolo 89 del codice civile concernente il divieto di nuove nozze» (1376);

EBNER ed altri: «Norme per l'introduzione di nozioni di pronto soccorso nell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida» (1377);

POLI BORTONE ed altri: «Norme per la concessione di un assegno mensile alle casalinghe in riconoscimento della funzione sociale ed economica del lavoro svolto» (1378).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti, con lettera in data 2 marzo 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) per gli esercizi 1981 e 1982 (doc. XV, numero 20/1981-1982).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive: Nicotra: disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Ricordo ai colleghi che sono in aula per l'ultima prova dal vivo, come si usa dire, i candidati per il concorso di funzionari stenografi.

Mi si consenta di rivolgere a tutte le donne presenti un augurio, visto che la giornata è particolarmente dedicata alle donne. Eguale augurio rivolgo anche agli uomini per le loro donne.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sull'articolo 2 del progetto di legge e si sono esaurite le votazioni su tutti gli emendamenti ad esso presentati e sull'articolo 2 nel suo complesso.

Passiamo all'articolo 3 del nuovo testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia).

«Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione, o nell'autorizzazione.

Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate dalle norme urbanistiche vigenti a vincolo di non edificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Ferma l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata l'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori. Nei successivi 60 giorni il sindaco adotta e notifica i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ne danno immediata comunicazione anche al sindaco».

Avverto che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

La vigilanza sull'attività edilizio-urbanistica spetta al sindaco competente per territorio, il quale, quando accerti l'esistenza di costruzioni in violazione delle norme, provvede per l'immediata demolizione nonché per il ripristino dello stato dei luoghi, direttamente, ed a spese dei responsabili degli abusi.

In ogni caso, gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando rilevino una violazione delle norme edilizie, oltre al rapporto all'autorità giudiziaria, devono dare immediata comunicazione della violazione anche al sindaco competente per territorio.

3. 1.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni

degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione, nonché sulla destinazione d'uso degli immobili.

Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo, provvede, previa diffida non rinnovabile, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione alla autorità giudiziaria.

Ferma l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata l'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori o, nel caso di mutamento non autorizzato della destinazione d'uso, dichiara l'immobile non abitabile o non agibile.

Nei successivi 60 giorni il sindaco adotta e notifica i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli.

Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione o l'autorizzazione, ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ne danno immediata comunicazione al sindaco e all'autorità giudiziaria.

3. 7.

FABBRI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, GEREMICCA, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, JOVANNITTI, SAPIO, SATANASSI.

Al primo comma, sostituire le parole: Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, *con le seguenti:* Il Ministro dei lavori pubblici, il presidente del consiglio regionale, il sindaco esercitano la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio, ognuno per l'area di sua competenza, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento.

3. 2.

CRUCIANELLI, SERAFINI, CAFIERO, GIANNI, CASTELLINA, MAGRI.

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: nonché sul mantenimento della destinazione d'uso degli immobili.

3. 8.

SAPIO, ALBORGHETTI, GEREMICCA, FABBRI.

Al secondo comma, sopprimere le parole: su aree assoggettate dalle norme urbanistiche vigenti a vincolo di non edificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

3. 9

FABBRI, ALBORGHETTI, SAPIO, SATANASSI, POLESELLO.

Al secondo comma, dopo la parola: assoggettate, *aggiungere le seguenti:* da leggi statali, regionali e.

3. 17.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FERRARINI, FACCHETTI.

Al secondo comma, sopprimere la parola: vigenti.

3. 10.

POLESELLO, ALBORGHETTI, SAPIO, CHELLA.

Al secondo comma, dopo le parole: norme urbanistiche vigenti *aggiungere le seguenti:* o adottate.

3. 11.

BULLERI, ALBORGHETTI, SAPIO, SATANASSI, POLESELLO.

Al secondo comma, sostituire le parole: vincolo di non edificabilità *con le seguenti:* a destinazione non residenziale.

3. 12.

CHELLA, ALBORGHETTI, SAPIO, PALMINI LATTANZI.

Al secondo comma, dopo la parola: integrazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. 18.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FERRARINI, FACCHETTI.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: o, nel caso di mutamento non autorizzato della destinazione d'uso, dichiara non abitabile o non agibile l'immobile.

3. 13.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, SAPIO, JOVANNITTI.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Qualora il comune non disponga di strumento urbanistico approvato, le norme di cui al precedente secondo comma si applicano alle opere ovunque eseguite nel territorio comunale.

3. 14.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, GEREMICCA, SAPIO, BULLERI.

Al terzo comma, dopo le parole: dei lavori, *aggiungere le seguenti:* che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, anche in via sostitutiva.

3. 19.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FERRARINI, FACCHETTI.

Al terzo comma, sostituire le parole: 60 giorni *con le seguenti:* 30 giorni.

3. 15.

BULLERI, ALBORGHETTI, GEREMICCA, SAPIO, FABBRI.

Al terzo comma, sostituire la cifra: 60, *con la seguente:* 45.

3. 20.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FERRARINI, FACCHETTI.

Al quarto comma, dopo le parole: Gli ufficiali, *aggiungere le seguenti:* ed agenti.

3. 22.

LA COMMISSIONE.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 del codice di procedura penale nei casi in cui siano accertati fatti aventi rilevanza penale.

3. 16.

MACIS, GEREMICCA, ALBORGHETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, SAPIO, PALMINI LATTANZI.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , il quale entro 30 giorni verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

3. 3.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , il quale ordina l'immediata sospensione dei lavori.

3. 4.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: alla regione e al prefetto.

3. 21.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FERRARINI, FACCHETTI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

In caso di inadempienza nella vigilanza da parte del sindaco, i poteri di intervento sono assunti dal presidente del consiglio regionale.

In caso di ulteriore inadempienza, provvede il Commissario del Governo.

3. 5.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Presso i comuni sono istituiti uffici di vigilanza sull'uso del territorio e dell'ambiente composti di almeno un dipendente ogni 25.000 abitanti di cui almeno il 25 per cento con qualifica di ufficiali giudiziari e almeno il 25 per cento tecnici laureati. Per i comuni con meno di 50.000 abitanti l'ufficio di cui sopra è composto comunque di almeno due persone.

Per l'istituzione degli uffici di cui sopra i comuni sono autorizzati ad ampliare la pianta organica e a procedere ad assunzioni di personale anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. 6.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Avverto che a tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento.

Sopprimere il primo comma; conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: degli uffici di cui sopra *con le seguenti:* di uffici di vigilanza sull'uso del territorio e dell'ambiente e per lo svolgimento delle relative funzioni.

0. 3. 6. 1.

ALBORGHETTI, ANTONELLIS, MACCIOTTA, MOTETTA, ALASIA, GEREMICCA, BULLERI, BOSELLI, BONETTI, CHELLA, COLUMBA, MANNINO ANTONINO, MACIS, PEDRAZZI, POLESELLO, PALMINI, SATANASSI, POCHETTI, FABBRI, SAPIO, PICCHETTI.

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

I valori storici, culturali, ambientali del territorio sono patrimonio collettivo e la loro tutela compete ad ogni cittadino italiano.

Qualunque cittadino residente nel comune interessato può:

ricorrere presso il tribunale amministrativo competente contro il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con le norme vigenti;

segnalare al sindaco presunte irregolarità urbanistiche ed edilizie e ottenere ricevuta indicante gli estremi e la data dell'avvenuta segnalazione.

Il sindaco, entro 60 giorni dalla segnalazione, dispone, tramite gli appositi uffici, la verifica della veridicità della segnalazione ed emana gli atti conseguenti.

È facoltà delle associazioni aventi come fine sociale la tutela del patrimonio ambientale e territoriale costituirsi parte civile in procedimenti giudiziari riguardanti opere edilizie abusive. Tale costituzione non può prevedere la richiesta di indennizzi in denaro a favore della parte costituita, ma unicamente richieste di ripristino dei luoghi, demolizioni, modificazioni di opere o altri atti aventi lo scopo della difesa ambientale in relazione con le prescrizioni urbanistiche, edilizie e di difesa ambientale vigenti.

Presso le segreterie generali dei comuni ovvero, per i comuni con più di 50.000 abitanti, presso gli uffici appositamente costituiti è possibile prendere visione da parte di qualunque cittadino degli atti relativi alle concessioni edilizie nonché agli strumenti urbanistici.

In particolare devono essere visionabili:

a) per quanto riguarda gli strumenti urbanistici:

le delibere di adozione;

le relazioni generali;

le normative di attuazione;

gli elaborati cartografici;

le osservazioni presentate;

le controdeduzioni presentate dai comuni;

ogni altro atto relativo agli strumenti urbanistici in questione;

b) per quanto riguarda le concessioni edilizie:

la richiesta di concessione;

i pareri emanati da organi preposti;

gli elaborati relativi alla concessione;

gli elaborati relativi alla normativa urbanistica relativa all'area;

gli elaborati relativi agli eventuali strumenti urbanistici preventivi alla cui approvazione è subordinata la concessione in questione.

Tali informazioni devono essere reperibili in seguito alla indicazione da parte del richiedente di uno dei seguenti dati: numero di identificazione della concessione, nome del proprietario dell'area e del soggetto richiedente la concessione, indirizzo dell'immobile o localizzazione dell'area.

Qualora la richiesta di visione venga presentata per iscritto, gli atti richiesti debbono essere messi a disposizione del richiedente non oltre 48 ore dalla richiesta.

Degli atti di cui al presente articolo può essere richiesta copia, che viene rilasciata previo versamento di una somma determinata dal comune a puro titolo di rimborso della spesa di riproduzione.

Copia della concessione edilizia deve essere presente in cantiere e visibile a richiesta.

3. 01.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Passiamo alla discussione sull'articolo 3 e sugli emendamenti, sul subemendamento e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Boselli. Ne ha facoltà.

MILVIA BOSELLI. Signor Presidente, voglio ringraziarla dell'augurio che ci ha rivolto e voglio ricambiare per lei lo stesso augurio per questa giornata dell'8 di marzo.

Signor Presidente, colleghi deputati, intervengo, anche se brevemente, sull'articolo 3 e sugli emendamenti presentati dal gruppo comunista, in particolare l'emendamento Fabbri 3.9 e l'emendamento Palmini Lattanzi 3.13.

Con l'articolo in esame si affronta il problema della prevenzione dell'abusivismo futuro dal suo nascere, quindi un problema di grande rilevanza che rientra nel concetto di gestione del territorio in tutti gli aspetti concernenti la salvaguardia e le trasformazioni del suolo. Mi preme innanzitutto premettere che una reale prevenzione dell'abusivismo potrà essere realizzata solo con una politica organica articolata in più provvedimenti e che richiede una gestione seria, attenta del territorio a tutti i livelli, statale, regionale, comunale. Bisogna eliminare le cause economiche e sociali dell'abuso edilizio, bisogna rispondere alla domanda di alloggi a prezzi accessibili dei cittadini a reddito basso e medio-basso, bisogna disincentivare la speculazione edilizia; quindi necessitano un adeguato intervento pubblico nell'edilizia, subito una legge dei suoli che definisca i criteri di base per l'uso del territorio e per il suo governo, una riforma delle procedure, ma anche efficienza della pubblica amministrazione, uso corretto degli strumenti di piani-

ficazione territoriale, pronta ed efficace applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché delle misure cautelari per la salvaguardia del territorio.

In tale contesto si inserisce la norma contenuta nell'articolo in esame per la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del territorio comunale, concernente i modi di utilizzazione del territorio in senso qualitativo e quantitativo, una vigilanza affidata al sindaco. Perché questa possa essere esercitata con risultati positivi sono a mio avviso necessarie due condizioni. Prima condizione: se si vuole che le amministrazioni comunali possano adottare una strategia di vigilanza, anche repressiva, idonea a controllare il fenomeno, si deve intervenire in modo tale che le stesse siano provviste di mezzi adatti in termini di personale e di strumenti informativi. In caso contrario, si scaricherebbero sugli enti locali intollerabili tensioni e contraddizioni, facendone capri espiatori di scelte attuate a livello centrale; e, francamente, le scelte attuate dal Governo in sede di legge finanziaria non vanno certo nella direzione giusta.

Seconda condizione: la vigilanza tecnica sull'attività costruttiva deve essere decentrata presso le circoscrizioni, nei comuni dotati di tali organismi; e su questa materia le regioni dovranno legiferare. È indispensabile, a nostro avviso, dare massimo spazio ai canali partecipativi dei cittadini, delle associazioni che hanno come fine sociale la tutela del patrimonio ambientale e territoriale, che si sono distinte e che si distinguono in una puntuale azione di sensibilizzazione, di denuncia e di intervento a tutela del territorio e delle risorse ambientali; della collettività, che deve essere chiamata nel governo del territorio, in generale. Ci auguriamo che nelle norme che verranno successivamente approvate dalle regioni sia recepito questo indirizzo.

Entrando nello specifico dell'articolo 3, vorrei porre l'accento e attirare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su due punti, a nostro avviso assai importanti. Il secondo comma dell'articolo in esame restringe sensibilmente il campo di intervento della vigilanza dei sindaci. Infatti si afferma (cito testualmente): «Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate dalle norme urbanistiche vigenti» — attenzione: sottolineo «vigenti» — «a vincolo di non edificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi».

Bisogna fare chiarezza su questo punto: perché si prevede una casistica per l'intervento del sindaco? Non potrebbe costituire, questo, un incentivo a violare la legge? Deve essere chiaro: per combattere l'abusivismo in modo radicale si deve prevedere l'intervento su tutte le opere iniziate senza titolo, cioè senza concessione-autorizzazione, ed in ogni caso. È questo il motivo per cui il gruppo comunista vi chiede di votare a favore dell'emendamento Fabbri 3.9, soppressivo del secondo comma.

Il secondo punto su cui vorrei soffermarmi riguarda il mutamento non autorizzato della destinazione d'uso. La trasformazione urbanistica, com'è noto, può essere eseguita sia mediante lavori edilizi, sia mediante attività diverse, come mutamento di destinazione d'uso, di cui nel testo in discussione non si fa menzione, e che in realtà, nella pratica, ha cambiato profondamente il volto di molte città, soprattutto dei loro centri storici; mutamento di destinazione d'uso che può compromettere l'interesse urbanistico stesso, la destinazione delle zone ed i suoi *standard*, le risorse naturali, i termini qualitativi e quantitativi dell'*habitat*.

Questi i motivi perché la vigilanza dell'amministrazione comunale debba essere attenta e puntuale anche in questo aspetto della attività urbanistico-edilizia; e questi i motivi per cui il gruppo comunista vi invita, onorevoli colleghi, a riflettere attentamente e a votare a favore dell'emendamento Palmini Lattanzi 3.13.

Onorevoli colleghi, con queste mie riflessioni ho voluto porre alla vostra atten-

zione questo aspetto essenziale e determinante del provvedimento legislativo in discussione, la prevenzione cioé dell'abusivismo futuro. È necessario essere molto attenti, precisi e puntuali se si vuole porre un freno alla devastazione del territorio e dell'ambiente, che ha compromesso la qualità della vita e gli interessi della collettività, e se non si vuole, tra qualche anno, dover nuovamente intervenire per sanare nuovi abusi edilizi *(Applausi all'estrema sinistra)*.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, un decimo dei componenti della Camera ha fatto pervenire richiesta di rimessione in Assemblea della seguente proposta di legge, già assegnata alla II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa:

S. 142 — Senatori PAVAN ed altri: «Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali» (1289) *(approvato dal Senato)* e delle collegate proposte di legge nn. 529, 845, 166, 612, 884.

Le suddette proposte di legge restano, pertanto, assegnate alla stessa Commissione, in sede referente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Desidero innanzitutto ricambiare al Presidente dell'Assemblea gli auguri per la giornata della donna, che ha voluto cortesemente ed affettuosamente fare, estendoli anche ai *partner* delle donne.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'articolo 3 del progetto di legge è uno di quegli articoli chiave necessari per far sì che possa essere combattuto, attraverso una opportuna vigilanza degli strumenti preposti al controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, qualsiasi forma di abusivismo, sia l'abusivismo presente sia quello futuro. Perché questo meccanismo possa effettivamente funzionare, perché gli elementi costitutivi dell'abusivismo possano essere portati al di sotto di quello che è stato chiamato livello di autoalimentazione, è necessario che l'efficacia dei provvedimenti possa effettivamente estendersi ad ogni aspetto dell'attività urbanistica ed edilizia.

In effetti, già la legge n. 1150 del 1942 (sono passati 42 anni da quell'epoca) imponeva al sindaco la vigilanza sulla attività edilizia e la tutela del territorio, proprio quelle norme che l'articolo 1-*bis* della presente legge, per il momento accantonato, avrebbe reso inefficace.

L'articolo 32 della legge n. 1150 lascia al sindaco la facoltà di esercitare la vigilanza, adoperando a questo scopo gli agenti ed i funzionari comunali ed ogni altro strumento di controllo che egli ritenga opportuno. Si tratta certamente di una norma esauriente, che potrebbe benissimo essere riconosciuta valida anche oggi; ma la legislazione italiana è, a questo proposito, differente da quella degli altri paesi. Infatti, in altre legislazioni il compito dell'attuazione della legge viene largamente ed efficacemente lasciato all'iniziativa ed alla responsabilità dell'autorità locale; viceversa, nel nostro caso, questa iniziativa e questa responsabilità debbono essere più strettamente guidate dalla legge, che interviene anche sui modi e sugli strumenti che l'autorità locale deve adoperare per raggiungere gli scopi che la legge si prefigge.

Che si possa aver occasione di dubitare della efficacia e della solerzia delle autorità locali in questo campo, ne abbiamo purtroppo la prova nell'attuale dimensione del fenomeno dell'abusivismo. Bisogna, quindi, far sì che questo provvedimento, pur rimanendo nell'ambito della

legge-quadro, fornisca tutti gli elementi necessari.

Sarebbe opportuno, ad esempio, data la differente situazione urbanistica e tecnologica rispetto al 1942, definire quali nuovi strumenti possano oggi essere adoperati per il controllo dell'attività edilizia: penso ai rilevamenti con mezzi aerofotogrammetrici e all'utilizzo dei più moderni strumenti dell'informatica per l'aggiornamento costante — in tempo reale, come si dice — dei dati catastali. Infatti, è assai difficile pensare che un'azione di controllo fisicamente condotta da funzionari ed agenti comunali possa avere l'efficacia necessaria in questo campo, data l'estensione attuale della attività edilizia, non più limitata alle zone urbane, ma estesa anche alle zone turistiche, alle spiagge, alle coste ed alle località montane.

Vi è poi la necessità di stringere le maglie delle norme in modo da non lasciare spazio all'abusivismo futuro, ed evitare così di trovarsi poi, in tempi successivi, a sanare nuovi abusi. Mi riferisco in modo particolare all'emendamento Bulleri 3.11, che propone di aggiungere alle parole «norme urbanistiche vigenti» le altre «o adottate». Non si tratta di un argomento formale o di contorno, essendo in gioco la possibilità dell'autorità locale di eseguire un effettivo controllo sul territorio.

Si obietta che, nel momento in cui un piano adottato venisse a cadere e si rendesse quindi legittimo costruire in un determinato luogo, si verrebbe a ledere il diritto di quel cittadino che avesse iniziato una costruzione abusiva.

Intanto, mi sembra che ci sia una contraddizione in termini, allorché si parla di lesione di diritti di qualcuno che tali diritti se li è già presi senza aspettare che maturassero nella forma concreta che la legge prevede. Inoltre, è vero che la legge deve presumere la buona fede degli amministratori, cioè di chi la deve applicare, ma è anche vero che in realtà questa buona fede talvolta non si manifesta, e la legge ne deve tenere prudentemente conto. Il fatto che si lasci la possibilità di intervenire in aree per le quali sono state già adottate norme di salvaguardia, ma per le quali ancora lo strumento non è perfetto (perché manca l'approvazione, per esempio, delle regioni), apre la strada a quei meccanismi di corruzione e di forzatura, attraverso quelle deformazioni della struttura politica del nostro paese alle quali tutti quanti abbiamo assistito, apre di nuovo un largo spiraglio per gli speculatori e per gli abusi, che questa legge vorrebbe combattere.

È per ciò che io ritengo che questo articolo debba essere modificato nei termini che ho indicato *(Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevole ministro, colleghi, come già egregiamente evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, l'articolo 3 del disegno di legge in discussione affronta un aspetto molto delicato del fenomeno dell'abusivismo, dell'infrazione a leggi e a regolamenti comunali, l'aspetto cioè della funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Com'è noto, la vigilanza, e quindi la possibilità di intervento repressivo e attivo, sull'attività e l'uso del territorio, svolti in contrasto o in dispregio delle leggi vigenti, rappresentano un anello importante per prevenire efficacemente l'attuarsi del fenomeno. Certo, non è solo con la vigilanza e l'intervento repressivo che si può pensare di affrontare fino alle radici un fenomeno dalle cause così complesse e vaste, pensando cioè rimuovere una volta per tutte con un'azione repressiva le cause che lo hanno scatenato in modo così massiccio e generalizzato in tante parti del nostro paese.

Vi sono a monte cause, nodi più generali, che lo hanno favorito, suggerito, se non addirittura stimolato ed incentivato. Sono cause che noi da tempo andiamo denunciando, e che individuiamo soprattutto nella mancanza di una seria, organica ed efficace politica della casa, tesa a soddisfare un primario bisogno sociale ed umano.

Queste cause stanno nella responsabilità, nella incapacità o non volontà di molti pubblici amministratori di promuovere una efficace e programmata gestione del territorio, capace di togliere spazio e motivazioni allo spontaneismo, al decidere da sé, pur di fronte, a volte, a pressanti stati di bisogno; tesa soprattutto a contrastare l'azione di rapina, di saccheggio, di speculazione, del e sul territorio.

Queste cause possono consistere, altresì, nella carenza di norme chiare, precise, vincolanti; per quanto la normativa esistente offra non pochi strumenti ai comuni, alle regioni e alla stessa autorità giudiziaria per intervenire.

Sono cause sulle quali sicuramente torneremo a soffermarci, ed in modo più appropriato, nel prosieguo dell'esame di questo progetto di legge. Ma, se tutto ciò è vero — ed è opportuno non sottacerlo, se pure per semplice accenno —, quando entriamo nel merito del fenomeno dell'abusivismo e delle conseguenti misure da attivare, non si può sottovalutare il ruolo affidato alla vigilanza tecnico-amministrativa sulla attività urbanistico-edilizia. Siamo sicuramente al di là delle responsabilità soggettive di pubblici amministratori (non a caso in particolari zone del paese, sempre rette — è un dato di fatto — da maggioranze molto affini o del tutto simili a quella che regge l'attuale Governo, il fenomeno dell'abusivismo ha assunto dimensioni e caratteri impressionanti e stravolgenti) ...

CARLO TASSI. A Napoli!

ORLANDO FABBRI ... siamo di fronte a norme sulla vigilanza dalle maglie larghe, macchinose, con tutto un intreccio tra varie competenze, che non pochi appigli e coperture offre all'inerzia dei pubblici poteri, alle compiacenze o alle anchilosi delle burocrazie o di certi apparati dello Stato.

Di tutto ciò ha saputo fino ad oggi approfittare ed alimentarsi, facendo la parte del leone, il virus della speculazione selvaggia. Si tratta dunque di una disciplina per il controllo e la vigilanza che va corretta, resa più chiara, stringente e penetrante, al fine di evitare il ripetersi delle negligenze, degli alibi, delle coperture che hanno sostenuto fino ad oggi il fenomeno. Un fenomeno che non può essere sconfitto a monte, rimuovendone le cause generali, ma che può essere ridotto e fortemente ridimensionato con pronte azioni repressive nel momento in cui si manifesta.

Devo subito dire che, così come è formulato, l'articolo 3 di cui discutiamo non offre assolutamente le necessarie garanzie. Ripropone infatti, anche se in parte rimessi a nuovo (o meglio camuffati) gli stessi difetti della disciplina attuale, quelli che, abilmente utilizzati, hanno contribuito a portarci alla situazione attuale. È per questo decisivo motivo che noi proponiamo un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo e, nel caso non fosse accolto, una serie di emendamenti subordinati che tendono a introdurre varie modifiche.

L'articolo 3 sembra fatto apposta (anche se queste possono non essere le intenzioni della maggioranza) per consentire il sopravvivere e il prosperare di una nuova stagione di abusivismo edilizio, magari un po' più a misura di certi settori della società. Con una specie di colpo di spugna a pagamento (perché di questo, checché se ne dica, si tratta), si sta ponendo fine al vecchio abusivismo, quello pregresso, ma non si cerca di dare l'impressione di voler seriamente prevenire e colpire gli eventuali abusi in corso (quelli fuori delle scadenze previste dalla legge), e soprattutto quelli futuri.

Vediamo un po' più da vicino i limiti e i pericoli presenti nell'articolo 3, così come è ora formulato.

Non abbiamo ovviamente nulla da eccepire quanto alla riaffermazione del sindaco come autorità investita della funzione di vigilanza, anche se poi, nel corpo dell'articolo, questa diretta responsabilizzazione viene in qualche modo diluita, chiamando in causa altri momenti; ma questo, se non ben chiarito, finisce per concorrere ad una polverizzazione di responsabilità che è invece bene che sia la più semplice e chiara possibile.

L'affidamento al sindaco della funzione di controllo ha sempre rappresentato e rappresenta una nostra costante, che vediamo in senso più generale quando si tratta di consentire ai poteri locali di esercitare pienamente funzioni di cui sono titolari, soprattutto quando la materia è di loro specifica competenza. Ma se tutto ciò può apparire chiaro in ordine all'autorità investita dei compiti di vigilanza e di intervento repressivo (seppure con quelle ambiguità che rimangono aperte), non altrettanto si può dire circa le procedure, gli strumenti e l'ambito a disposizione di tale autorità, capaci di sorreggerla nella sua azione di intervento. Secondo il dettato dell'articolo, tale vigilanza si esercita sulla rispondenza alle norme di legge e di regolamento (su cui chiaramente nulla abbiamo da obiettare), con limitazione alle prescrizioni degli strumenti urbanistici senza — come diceva il collega Columba poc'anzi — comprendere le adozioni: questione che non è di lana caprina. Ci sembra molto più corretto ed efficace che tale vigilanza si estenda sul rispetto delle previsioni, cioè delle adozioni di cui agli atti urbanistici dei consigli comunali. Tra l'adozione di atti da parte del consiglio comunale, e la formale perfezione finale degli stessi, intercorrono tempi non brevi, tutta una serie di passaggi che in questa situazione possono determinare regimi di *vacatio* normativa con le immaginabili conseguenze in materia di legittimità del controllo e dell'intervento stesso. Non a caso, su questa materia esiste un vastissimo contenzioso anche da parte del cittadino che, nell'incertezza del diritto, tende a forzare le interpretazioni a vantaggio dell'usufrutto di un proprio diritto! È un vuoto da colmare, e l'esperienza ci sollecita in tal senso: è un'incertezza da eliminare, se non vogliamo che siffatti intermezzi originino quelle conflittualità e quell'attivismo edilizio irregolare che risulta particolarmente attento a sfruttare simili fasi di passaggio.

Ma l'aspetto più grave è che l'accertamento dell'inizio di opere eseguite senza titolo viene circoscritto alle aree assoggettate, dalle norme urbanistiche vigenti, a vincolo di non edificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni. A parte il riferimento abbastanza generico alle norme urbanistiche vigenti (non è certo questo che ci scandalizza: è un po' la dizione ricorrente), cosa succede, in concreto, quando mancano i piani regolatori e gli altri strumenti di programmazione edilizia e territoriale? È pur vero che, negli ultimi tempi, c'è stata una tendenza a superare quei ritardi che inducevano molti comuni a non dotarsi degli strumenti urbanistici ma, anche là dove essi sono stati adottati, ben sappiamo che pochi di questi hanno assunto oggi la caratteristica di atto compiuto: sono *in itinere*, ed abbiamo quindi una situazione in cui molti comuni italiani non hanno emanato appunto quegli atti compiuti che, secondo la dizione dell'articolo, consentirebbero al sindaco di esercitare la propria vigilanza. Come si vede, la stessa differenza tra momento dell'adozione dell'atto e perfezione dell'atto stesso, cioè dello strumento vigente, crea una serie di situazioni estremamente pericolose che indubbiamente favoriscono il perpetrarsi, se non addirittura l'aggravarsi, del fenomeno abusivistico. Per queste ragioni, si è sviluppato, soprattutto in certi comuni che non si sono dati gli strumenti propri, un numero impressionante di abusivismi; d'altra parte, se vi sono comuni che ancora non si sono dotati di strumenti urbanistici, occorre risolvere una prima esigenza, cioè quella di dare al cittadino innanzitutto un quadro normativo di riferimento preciso, chiaro e completo. Laddove ciò non è avvenuto, occorre intervenire con tutti gli strumenti che la legge prevede, per mettere in condizione il cittadino di quei comuni che ancora non hanno adempiuto ai loro doveri di avere quei punti di riferimento che mancano per inerzia e non volontà del pubblico amministratore.

È chiaro che non possiamo consentire di correre il rischio che sussistano nel territorio comunale delle zone franche, che manchino dei punti di riferimento che

solo gli strumenti locali possono dare, perché il cittadino possa in qualche modo attenersi a tali norme per potere edificare. È vero che la legge offre già una normativa di riferimento, ma per tutta una serie di operazioni nel territorio è indispensabile — se vogliamo che la gestione sia corretta e che il cittadino abbia la certezza del diritto — l'esistenza di siffatti strumenti di pianificazione territoriale. Non vogliamo che il cittadino si trovi nella condizione di impotenza e sia in qualche modo tentato di farsi giustizia da sé. Noi crediamo — questo è un punto sul quale occorre insistere — che il cittadino debba sempre e comunque utilizzare il territorio a scopo edilizio solo se in possesso di regolare titolo. Laddove il titolo non sia concesso — quale che siano le ragioni — non si può consentire al singolo di correggere quello che il pubblico amministratore non è in grado di offrire. Noi dobbiamo quindi consentire comunque un intervento dei pubblici poteri nei confronti del cittadino che in qualche modo volesse farsi giustizia da sé.

Il comma ci sembra, così come formulato, lacunoso, ambiguo ed insufficiente. Di qui la ragione di un nostro emendamento teso a sopprimere tutta la parte che genera ambiguità e si presenta carente del necessario rigore relativo alla vigilanza ed al controllo, da parte del sindaco, su tutto il territorio comunale.

Queste sono alcune considerazioni circa l'ambito e gli strumenti a disposizione del sindaco per esercitare azioni di vigilanza; da notare, però, che la norma proposta ignora il compito da affidare ai vigili urbani, limitandosi ai soli ufficiali di polizia giudiziaria. Perché non affidare ai vigili urbani le stesse mansioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, come noi proponiamo? Comunque, il testo del provvedimento prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria diano immediata comunicazione al sindaco dell'iniziato abuso: ebbene, vorremmo così ampliare tali strumenti a disposizione del sindaco.

Un'altra notazione appare opportuno fare al terzo comma, là dove si parla dell'intervento del sindaco una volta che sia stato constatato l'abuso. Ma cosa si intende per abuso? Secondo il testo del disegno di legge, tale intervento si riferisce alla mancanza di titoli in merito al rispetto delle modalità esecutive fissate nella concessione o nella autorizzazione edilizia; a parere nostro, invece, occorrerebbe inserire tra la mancanza dei titoli anche la diversa destinazione d'uso degli immobili. La cosa può essere secondaria in molti casi, mentre in altri può avere una significativa pregnanza, perché l'aggiunta integrativa non ci sembra pleonastica: questo problema della diversa destinazione d'uso non è infatti di poco conto, ma può determinare, se non è ben controllata e gestita dal sindaco, gravi inconvenienti. Certo, il sindaco ha a sua disposizione altri regolamenti, come quello di igiene, quelli riferiti ai rumori, alle dislocazioni industriali ed agli esercizi commerciali: questo lo sappiamo, ma nel momento in cui entriamo nel merito della struttura stessa di una nutrita serie di attività, noi dobbiamo avere chiaro che occorre non introdurre elementi di ambiguità che potrebbero recare — se non chiariti o ben controllati — molto turbamento in diverse direzioni, da quelle ambientali a quelle commerciali.

Sono questi i motivi che ci hanno spinto a presentare un testo sostitutivo di questo articolo e una serie di emendamenti subordinati per i quali chiediamo — ove non fossero accolte le nostre proposte principali — una adesione da parte dei colleghi.

Convertendo in legge il testo del decreto-legge così come esso è, lasceremmo aperte una serie di entrate (scusate il bisticcio) — poco importa se principali o secondarie — mediante le quali può benissimo ripresentarsi per il futuro il fenomeno dell'abusivismo, con buona pace di tutto quanto si è fatto, detto e scritto per cercare, una volta per tutte, di porvi fine risanando e recuperando il passato, evitando però una ripetizione per quanto riguarda il futuro. Credo che sia anche interesse delle forze di maggioranza convenire sulle modifiche che noi proponiamo, a meno che non si voglia consentire in

qualche modo il riformarsi massiccio del fenomeno, pensando magari ad una seconda occasione per rimpinguare le casse esauste della nostra finanza pubblica. Sono, comunque, come tutti sappiamo, i «conti della serva», perché da una lato entra cinque, mentre dall'altro esce trenta o cinquanta.

Se questa fosse la vostra intenzione, colleghi della maggioranza, signor ministro, vi assumereste delle gravi responsabilità. Io mi auguro che tutto ciò non avvenga, ma prevalga il buon senso, ossia il concorso di più energie per cercare di approvare una buona legge, che soprattutto ci permetta di risolvere questa piaga dell'abusivismo *(Applausi all'estrema sinistra)*.

Presentazione di un disegno di legge.

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare il seguente disegno di legge:

«Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI spa».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bruno Bosco. Ne ha facoltà.

BRUNO BOSCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'*iter* parlamentare del progetto di legge che stiamo discutendo, così come si è svolto in Commissione e si sta svolgendo in Assemblea, per i tempi, gli interventi, le implicazioni di costituzionalità, le connessioni varie con altre leggi e disposizioni, il pieno coinvolgimento dei gruppi e la passione che ormai tutti ha preso, dimostra che siamo in presenza di un provvedimento che incide in maniera profonda, per interessi e per cultura, sull'opinione pubblica e quindi genera attese e speranze, forse anche contrastanti ed illusorie, nel senso di portare a compimento e razionalizzare un processo, quello legislativo-urbanistico-edilizio, che, iniziato ben 42 anni fa, ancora non ha subíto la dovuta maturazione e non ha coinvolto appieno la coscienza dei cittadini.

Infatti questo progetto di legge (specialmente e soprattutto dopo le modifiche apportate dalla Commissione lavori pubblici, che ha svolto un lavoro minuzioso di analisi e di proposizione di tutto l'articolato, nella tensione e con l'impegno di formulare norme chiare, precise, applicabili) si pone, nello sviluppo della legislazione, come punto nodale, dopo l'iniziale legge n. 1150 del 1942, dopo le confuse leggi degli anni '60 e dopo la legge n. 10 del 1977; la prima in realtà poco conosciuta ed organizzata, le altre dettate più che da una reale conoscenza e valutazione del fenomeno urbanistico edilizio, da mediare tra il rispetto e la tutela dei valori territoriali, paesaggistici, ambientali e la necessità sociale di garantire agli italiani un'abitazione adeguata alle esigenze delle nuove realtà economiche ed esistenziali acquisite, da utopistici sogni pseudoculturali di una scienza urbanistica concepita, e per molti aspetti da diverse parti anche accettata «sessantottescamente», come l'evento-fulcro di tutta la complessa nuova realtà italiana, legata alla stagione del *boom* economico e che a mio sommesso avviso ha innescato nel settore, proprio essa, il fenomeno speculativo. Dopo, dicevo, la legge n. 10 del 1977, che ha portato sì elementi nuovi di accettabile programmazione, di partecipazione finanziaria dei cittadini allo sviluppo fisico delle strutture urbane, di controllo e repressione delle illegittimità, ma che non è riuscita, per deficienze varie, a governare il complesso sistema delle costruzioni, di-

ventato ormai piovra avvolgente di cumuli di interessi, si pone, perciò, questo progetto di legge — ripeto — come norma generale di svolta e quindi recuperando, per essenzialità e giusto peso economico-sociale, i valori urbanistici, si pone ancora come iniziatore di un processo nuovo che ricollochi il territorio e la casa in una giusta cornice di valutazioni e quindi eviti tra loro contrasti ed antitesi, per generare armonie di godimento nel servizio come nelle trattazioni dello sviluppo e della cultura di questa Italia.

Si tratta, quindi, di una legge attesa con ansia da tutti i cittadini, che arriva, per la verità, oltre la pienezza dei propri tempi, ma che risponde alla duplice esigenza di dare norme definitive, moderne e chiare, per scoraggiare ed eventualmente reprimere gli abusi e le ferite che d'ora in avanti si vorranno portare al territorio, e per recuperare, ove possibile, utile e necessario, per ragioni sociali e per ragioni economiche, il patrimonio edilizio abusivo che (ma ciò è stato ampiamente detto e dimostrato) non è stato soltanto di speculazione ma anche di necessità e di bisogno. Quest'ultimo aspetto dovrebbe forse essere ulteriormente approfondito, anche per ricercare e definire, come bagaglio di esperienza per tutti, omissioni e responsabilità varie e connesse, non dando sempre la colpa e ovunque alle regioni, ai comuni e ai sindaci, i quali — è vero — non possono essere complessivamente assolti, ma ai quali si devono applicare attenuanti generiche ed anche specifiche, se non altro quelle che si connettono a carenze o ritardi legislativi.

In questo senso, ritengo valido e meritorio il lavoro di questa nona legislatura, anche se non posso fare a meno di pensare e di dire che la legge avrebbe potuto essere approvata prima, anche anni prima, perché avvertita, sentita, non evitabile per motivi comprensibili da tutti (chi poteva pensare, per esempio, ad una soluzione finale, integrale, punitiva, con la demolizione di due milioni e mezzo o di tre milioni di case?), e che nel suo ritardo rappresenta un esempio, e non il più banale o il più modesto, di quello che è stato definito il distacco tra il paese legale ed il paese reale, che sta tante volte a significare, sì, lentezza burocratica e vetustà di procedure, ma per quanto riguarda il Parlamento significa anche tarda intuizione dei problemi veri della gente, subordinazione della loro soluzione obiettiva ai quadri ed agli equilibri politici, incapacità di proiezione dei fenomeni nei processi evolutivi del paese.

Questo provvedimento, per altro, è anche da apprezzare come rispettoso delle prerogative costituzionali delle regioni in materia urbanistica, perché detta norme generali da far valere su tutto il territorio nazionale, entro la cui cornice, poi, l'istituto regionale potrà definire aspetti specifici e particolari, adeguati alle varie realtà territoriali. E di questo a me pare utile sottolineare il primo aspetto, quello del capo primo delle cosiddette «norme-regime», che rappresentano l'evoluzione moderna delle leggi urbanistiche in Italia, guardano al futuro correggendo il passato, precisano compiti, responsabilità, procedure, ingabbiano il sistema delle opere sul territorio in una rete di autorizzazioni e di controlli che garantiscono il rispetto della legge, a tutela di una realtà fisica che è anche patrimonio di civiltà, oltre che garanzia di un buon vivere e al di là delle quali deve abbattersi sugli eventuali nuovi abusivi il rigore di norme non più eludibili o rinviabili.

In questa cornice si incasella, proprio in apertura del progetto di legge, all'articolo 3, il primo soggetto operativo delle nuove procedure, il sindaco, restando il comune la realtà prima del nuovo modo di operare, e non solo perché è la più piccola unità amministrativa, al di sotto della quale non c'è pratica operatività, ma più nel profondo perché riconosciamo al comune, nell'ormai consolidata struttura dello Stato e delle autonomie locali, la capacità e la necessità di meglio indirizzare, più ragionevolmente condizionare lo sviluppo urbanistico del proprio territorio, tenendo globalmente conto di tutti i fattori che convergono e si innestano, che sono storici, ambientali, economici, sociali, e che tutti insieme contribuiscono a

creare armonicamente l'*habitat* in cui ciascun cittadino si senta a suo agio, in sintonia con gli altri, dignitosamente considerato e, pertanto, partecipe della vita della comunità.

Questo, a mio giudizio, qualifica ed esalta l'attività del sindaco prevista dall'articolo 3, che perciò non è mera, formale, arida vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, come dice il titolo dello stesso articolo 3, discendente da norme astratte dello Stato o della regione, ma è partecipe di uno sviluppo armonico e coordinato, se è vero che stiamo per approvare la norma secondo cui l'attenzione del sindaco non è genericamente volta alla «vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale», ma è finalizzata ad assicurare la rispondenza delle opere «alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione».

E non v'è chi non veda la novità, direi la modernità e la validità di questo compito che, per il primo aspetto (quello legato alle norme di legge e di regolamento), spazia nell'ambito di tutte le leggi. In un emendamento presentato dalla maggioranza, si estende tale aspetto anche alle leggi regionali ed ai regolamenti che, in senso generale, sono riferiti al settore e vanno dalle norme per le zone sismiche a quelle per il risparmio energetico, a quelle igieniche, a quelle per la prevenzione degli infortuni.

Per il secondo aspetto tale compito si riferisce alle prescrizioni generali urbanistiche che riguardano superfici, altezze, distacchi, volumi, allineamenti, *standard* urbanistici e destinazioni d'uso. Per l'ultimo aspetto, cioè quello legato alle modalità esecutive fissate nella concessione, ci si riferisce addirittura a dettagli costruttivi in particolari zone: tipo di coperture, addirittura qualità delle malte per le facciate, materiali lapidei o in cotto per i rivestimenti, tipologie di allaccio ai servizi per evitarne la compromissione di funzionalità, essenze arboree o floreali per i giardini, materiali e forme per finestre e balconi e, in genere, tutto quanto è necessario perché la nuova costruzione sia parte dell'ambiente in cui sorge e che la comunità dei cittadini, attraverso il sindaco, vuole sia armonica e non vulnerante.

A questo punto l'articolo 3 (siamo al secondo comma) detta una norma che, a prima vista, è sembrata a molti quanto meno mal collocata. Mi riferisco alla norma che dà al sindaco l'autorità di procedere immediatamente, direi con azione-lampo, alla demolizione immediata di tutte le opere, di qualsiasi tipo o destinazione, eseguite senza titolo su aree non edificabili, destinate ad opere o spazi pubblici, ad edilizia residenziale pubblica e — suggeriamo come maggioranza, con apposito emendamento — anche assoggettate a vincolo di tutela di beni ambientali, storici, artistici o boschivi.

A mio parere la norma, così come è redatta e posta, ha giustificazione e valore fondamentali. Perché? Perché dichiara con l'evidenza necessaria che non si può più sconvolgere il territorio, frustrare i programmi, offendere o vanificare le scelte fatte dal comune per l'ordinato sviluppo; consente il ripristino dello stato dei luoghi senza procedure intermedie e, quindi, senza possibili ripensamenti o inneschi di cavilli giuridici; concentra nelle mani di un solo soggetto — il sindaco — tutta l'operazione, con evidente semplificazione anche se con molta responsabilità di ogni decisione.

A questo punto, però, mi pare opportuno (e questo è un invito che rivolgo al Governo e al relatore) meditare un tantino sulla norma che limita la prerogativa del sindaco alle aree assoggettate alle norme urbanistiche igieniche, nonché su un emendamento presentato che vuole estendere la dizione a «norme vigenti o adottate», perché, nella realtà pratica delle nostre procedure comunali e regionali, dopo l'adozione passa di solito un lungo periodo di tempo prima che la norma stessa sia approvata. E non v'è chi non veda come, in mancanza di chiarezza (anche se qualcuno può interpretare le «norme vigenti» come «norme adottate), possa innestarsi un contenzioso e, quindi, non esservi la

possibilità di demolire quelle opere che offendono quanto meno la volontà del comune che poi, in un secondo momento, potrebbe essere messa in discussione o addirittura soppressa dalla regione ma che comunque, in quel momento, rappresenta anche la volontà della collettività comunale.

Ma sono innovative anche le norme degli altri due commi. Innanzitutto quella del terzo comma, che obbliga il sindaco a sospendere subito i lavori, qualora siano constatate violazioni di legge, regolamenti, prescrizioni urbanistiche o modalità esecutive, e a notificare entro 45 giorni (come proposto con l'emendamento Rocelli 3.20, e non già entro 60, di cui al testo della Commissione) i provvedimenti definitivi, proprio per imprimere maggiore celerità e più grande adeguamento alla realtà alla norma in esame. Infine, l'ultimo comma dell'articolo 3 estende a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria la facoltà di accertare l'esistenza della concessione di costruzione e del relativo cartello indicatore, con la chiara conseguenza di poter effettuare un controllo più diffuso, approfondito e tempestivo, per poter poi informare, oltre al sindaco, anche la regione ed il prefetto (è anche questo un emendamento che accettiamo). Quest'ultima facoltà, se ben intesa, utilizzata ed accettata, potrà coinvolgere nella prevenzione e repressione del delitto edilizio una gamma molto vasta di operatori di giustizia, con ciò limitando gli effetti delle carenze di organico, proprie dei comuni, e contribuendo a dare alla pubblica opinione, per quanto concerne la responsabilità degli atti per la difesa del territorio (di tutti gli atti, anche di quello della osservazione e della rilevazione), un'immagine di servizio nei confronti della collettività.

Per quanto ho finora detto, non ritengo che si possa accettare l'emendamento del gruppo comunista, che vuole limitare il secondo comma alle due prime righe. Infatti, il voler procedere subito nella demolizione, per tutte le opere, potrebbe diventare abnorme nel momento in cui l'illegittimità si riferisca, ad esempio, ad un balcone costruito in una zona edificabile, che dovrebbe — secondo la interpretazione cui mi riferisco — essere subito demolito, senza che all'interessato sia data la possibilità, dopo l'intervento del sindaco ed entro i 45 giorni che ho detto, del ripristino dei lavori.

Forse a questo punto — qualcuno ne ha già accennato, ma in maniera molto velata — bisognerebbe parlare del sindaco, di una figura di cittadino scelto a sopportare pesi e contraddizioni e che molte volte paga per colpe non proprie. Questa legge, certo, lo esalta ancora di più, ma lo affatica, ponendolo come solitario — per certi aspetti — tutore di interessi collettivi di eccezionale portata. Dobbiamo ricordarci di ciò quando discuteremo di leggi sugli enti locali, perché, come è stato rilevato, la normativa in esame non dà aiuti particolari per queste nuove incombenze e responsabilità. Dobbiamo ricordarcene perché, al momento giusto, è bene che, nel complesso di tali nuovi suoi interventi, il sindaco abbia gli aiuti tecnici ed organizzativi necessari per poter bene operare. Sottolineo anche che la legge, almeno per la parte più importante, gli viene incontro, attraverso l'articolo 23, che supera le difficoltà attuali dell'operazione-base di dissuasione dell'abusivismo, rappresentata dalla demolizione di cui l'articolo 23, ormai, consente l'esecuzione.

Mi auguro che, in aiuto del sindaco, passi pure un ultimo articolo, già presentato come emendamento e che dovrebbe essere ordinato come articolo 47, che prevede di raccogliere e coordinare in un testo unico tutte le norme urbanistico-edilizie, a partire dal 1942, per fornire non solo ai sindaci ma agli operatori tutti semplicità di consultazione e completezza di conoscenza.

Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, quello che stiamo svolgendo è certo un lavoro lungo e faticoso, più lungo e faticoso di quanto non fosse previsto...

GUIDO ALBORGHETTI. No, no, era previsto!

BRUNO BOSCO. Non mi pare, Alborghetti. Non l'avevi comunque annunciato così. Poi sono intervenuti fattori esterni anche alla tua volontà e quindi ci troviamo...

GUIDO ALBORGHETTI. Faticoso soprattutto per la maggioranza...

BRUNO BOSCO. Ma noi democristiani lo stiamo affrontando con grande senso di responsabilità e con piena coscienza della sua importanza, al di là di ogni strumentale polemica sulla genesi e sui fini della legge, anche per quella parte che contiene l'oblazione, elemento a mio giudizio equilibratore e di giustizia per la sanatoria stessa. Riteniamo che l'articolato, con i miglioramenti ad esso apportati, sia idoneo a superare le difficoltà attuali, nella gestione della politica del territorio, ai vari livelli istituzionali; lo riteniamo indispensabile per recuperare alla legalità un patrimonio edilizio di eccezionale valore economico e sociale; lo vediamo anche come elemento di pacificazione degli animi e di ricostruzione di concordia tra cittadini ed istituzioni. E lo consegnamo al paese, perché lo accetti e lo applichi per la salvaguardia del suo territorio, che non è solo struttura fisica, ma che contiene anche le case degli uomini *(Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi siano consentite due annotazioni iniziali. È strano che, nella giornata della donna, proprio da un rappresentante del partito comunista, sia stata pronunziata una espressione così infelice: «i conti della serva» *(Commenti all'estrema sinistra)*. Solo chi concepisce servi e padroni può ricorrere ad una frase del genere, anche se, trattandosi di un conto che vede una entrata di 5 ed una uscita di 50, si sarebbe semmai dovuto parlare di «conto della padrona».

ORLANDO FABBRI. Comunque, per voi padroni e servi ci sono sempre!

CARLO TASSI. Siete voi che lo volete: noi sosteniamo l'eguaglianza. Mi sembra però che tu non abbia capito quello che stavo dicendo: comunque, te lo spiegherò dopo!

Quando, signor Presidente, Iddio volle punire fisicamente l'uomo, mandò il diluvio universale; quando volle punire l'umanità, mandò la torre di Babele. E qui mi sembra che siamo, in qualche misura, nella torre di Babele, perché pur parlando lo stesso idioma, evidentemente non abbiamo lo stesso linguaggio. Da varie parti politiche si continua a sostenere che debbono essere ferme e ferree le normative, da adesso in poi, per evitare che si riproponga il fenomeno dell'abusivismo. Ed allora, debbo una volta di più provocare le altre parti politiche, perché spieghino a noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale per quale motivo non abbiano reso più incisiva l'attività repressiva degli abusi edilizi, nel senso di appesantire in termini logico-giuridico-penali la qualificazione della violazione delle norme in materia. Io credo che, se c'è stato abusivismo, ciò sia dovuto all'inerzia ed all'incapacità degli enti locali ed alla perdita di autorità (che non è autoritarismo) da parte dello Stato: non solo perché le sue leggi, la n. 10 del 1977 come quelle precedenti, non sono state attuate, ma anche, e soprattutto, perché non ha controllato che gli enti locali autonomi (non gli enti locali del regime fascista, che erano sottoposti in un certo senso al potere centrale, ma gli enti che costituiscono l'emanazione del nuovo Stato democratico), nel realizzare il nuovo Stato di diritto decentrato, esercitassero l'attività loro spettante, richiedendo quando necessario l'intervento della magistratura. Debbo ricordare, una volta di più, l'esempio della mia città, in cui non è stato fatto un solo comignolo abusivo: questo perché un pretore attento a questi problemi non lo ha consentito, perché ha messo i sindaci e gli assessori dei comuni compresi nel suo mandamento nella condizione di porre la massima attenzione al rispetto di queste norme, e lei potrà viaggiare nel mandamento della pretura di

Piacenza senza trovare alcuna costruzione abusiva.

Non credo che il parallelo che passa per la mia città sia molto lontano dal parallelo che passa per le città di Roma e di Napoli, però la situazione che si è verificata è assolutamente diversa, anzi, completamente opposta.

Per questo, signor Presidente, proponiamo la sostituzione dell'intero articolo con un emendamento interamente sostitutivo che affida «la vigilanza sull'attività edilizio-urbanistica al sindaco competente per territorio il quale, quando accerti l'esistenza di costruzioni in violazione delle norme — qualsiasi norma — provvede per l'immediata demolizione nonché per il ripristino dello stato dei luoghi, direttamente, ed a spese dei responsabili degli abusi».

Non c'è bisogno di prevedere un elenco di esempi, non si può trasformare la legge — mortificandola — in regolamento di esecuzione, ma è necessario che la norma di legge sia generale ed astratta. Quanto più è generale ed astratta tanto più comprende, e quanto più la volete specificare, tanto più le fate perdere di efficacia e di efficienza.

Quando si esprime il sostantivo «l'uomo», con buona pace della giornata della donna, si comprende anche il gentil sesso; viceversa quando si cominciano ad esprimere degli aggettivi qualificativi al sostantivo indicato che esprime il concetto, come ad esempio, l'uomo alto, piccolo, eccetera, immediatamente dal concetto viene espunta tutta la parte che non è qualificata.

Ora, quando una norma giuridica scende nei particolari, automaticamente perde la generalità del quadro e nello stesso tempo l'efficacia e l'efficienza. Già la legge n. 1150 del 1942 prevedeva chiaramente che «il podestà (il sindaco) ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni e per la rimessa in pristino». Nella norma successiva, nello stesso comma, si dice che «l'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà (il sindaco) non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi».

Tutto ciò significava che, come il podestà (il sindaco) rilevava e accertava l'infrazione, immediatamente ordinava la sospensione ed entro 30 giorni doveva provvedere alla demolizione o alla revoca del provvedimento di sospensione. Questa è certezza del diritto, questa è garanzia per il cittadino, che si sente tutelato nel momento in cui a fronte di un provvedimento immediato si prevede un termine brevissimo per dirimere la controversia.

È questo il modo in cui devono essere redatte le norme di legge: perché altrimenti, signori della sinistra e signori deputati, volete spiegarmi per quali motivi dei codici ispirati chiaramente a princìpi completamente opposti e diversi da quelli contenuti nella Costituzione della Repubblica — ad esempio, il codice penale, il codice civile, il codice di procedura penale e il codice di procedura civile — reggono, alcuni addirittura da oltre 50 anni e sopravvivono nell'ordinamento giuridico attuale? La spiegazione va ricercata nel fatto che si tratta di un coacervo ordinato di norme generali ed astratte senza alcuna identificazione con un determinato regime o con determinati princìpi. Si tratta di norme che sono state applicate nella lontana Indocina e in paesi del sud America, perché il nostro codice penale, per chi non lo sa, è uno dei prodotti italiani più esportati nel mondo, anche se tutto ciò non è servito a far diminuire il disavanzo della bilancia commerciale con l'estero. È questo un tipico esempio di capacità giuridica e legislativa.

Non vi rendete conto che le norme che state predisponendo avranno una vigenza e una durata brevissima nell'ordinamento giuridico? Già da più parti ciò è stato detto, ed hanno ragione i colleghi del partito comunista quando affermano che tra un po' di tempo ci troveremo di nuovo ad affrontare tale problema.

È evidente che, nel voler ricercare la norma specifica, si perde di vista immediatamente il quadro generale. Ed è per questo che noi proponiamo di aggiunge-

re, come secondo comma, in sostituzione dell'intero articolo: «In ogni caso, gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando rilevino una violazione delle norme edilizie, oltre al rapporto all'autorità giudiziaria — attenti! — devono dare immediata comunicazione della violazione anche al sindaco competente per territorio». Non ha senso porre la questione: ufficiali ed agenti; infatti, chi fa il rapporto è l'ufficiale non è l'agente. Ma l'agente ha l'obbligo ... *(Interruzione del deputato Fabbri)*. E, no, Fabbri, non devi sorridere o ridere; prima devi conoscere, poi potrai ridere.

ORLANDO FABBRI. Troppo semplicistico!

CARLO TASSI. L'agente ha l'obbligo di legge, l'obbligo di denuncia proprio degli agenti, degli ufficiali di polizia giudiziaria e dei pubblici ufficiali, quindi dell'agente in quanto tale; ha l'obbligo di riferire al suo comando ed è il comando che firma il rapporto. È per questo che si dice «ufficiali di polizia giudiziaria», perché la comunicazione scritta deve essere fatta quanto meno da un sottufficiale. Ma, certo, non bisogna fare le leggi che interessano la IX Commissione o il Ministero dei lavori pubblici, dimenticando le nozioni fondamentali di diritti e i princìpi generali del nostro ordinamento, fra i quali esiste pure tutta la dottrina e la disciplina dei pubblici ufficiali, degli ufficiali di polizia giudiziaria e degli agenti di polizia giudiziaria. A questo punto, però, vi invito ad inserire comunque nel vostro articolo, nell'articolo per cui voterete a favore — perché non penso che, nonostante tutto, sceglierete la via della semplicità e della chiarezza, ma penso che manterrete quella farragine che è sempre un mezzo perché poi la speculazione, l'abusivismo possa avere modo di dimostrare il suo orrendo volto per il nostro territorio — anche l'obbligo del rapporto di polizia giudiziaria. Perché altrimenti — dal momento che una norma successiva, per il principio generale della successione delle norme del nostro ordinamento giuridico, abroga la precedente — un ufficiale di polizia giudiziaria o un agente, come dite voi, una volta fatta la comunicazione al sindaco, chiuderà la vicenda senza che alla pretura venga segnalata la contravvenzione ed il reato penalmente sanzionato, perché questo deve rimanere. Quindi, se volete dire «la comunicazione al sindaco», dovete aggiungere «oltre al rapporto di polizia giudiziaria».

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. È compreso nella norma.

CARLO TASSI. No, onorevole Piermartini, non è compreso nella tua norma, è compreso nella nostra norma. Non è compreso, perché nella successione delle norme agiscono due princìpi generali: il principio della gerarchia, per cui nessuna norma di carattere ordinario potrà mai modificare una norma di carattere costituzionale, cioè la Costituzione, o gli statuti delle regioni a statuto speciale, e il principio della successione tra le norme di identica forza e di identica dignità, come sono le leggi ordinarie dello Stato, in base al quale la norma successiva abroga la norma precedente che sia con essa in contrasto, per il principio della successione nel tempo delle norme medesime.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Mettiamo «e anche al sindaco»!

CARLO TASSI. Metteteci «e anche al sindaco», ma non basta, occorre mettere proprio «il rapporto». Allora il poliziotto che riceve una notizia, che accerta il fatto e manda la comunicazione al sindaco si sente a posto, e quantomeno sotto il profilo soggettivo non potrà mai essere condannato per omissione di atti d'ufficio, perché a norma di legge ha fatto la comunicazione che l'ultima legge del suo Stato gli ha imposto e consentito di fare.

Ecco perché noi sosteniamo che l'articolo 3 deve essere completamente riletto e rivisto, se si vuole realmente — dobbiamo metterci d'accordo con noi stessi — che per il futuro l'abusivismo non risor-

ga. Se invece volete mantenere concetti, modi giuridici e regolamentazioni farraginose e fuori posto così da consentire all'intelligenza e, direi ancora di più, alla furbastreria tipica di molta parte dei nostri concittadini e forse di parte di noi stessi, di poter violare in futuro le norme, potete procedere con il modo di legiferare che avete mantenuto fino ad oggi e che, per buona parte, per quello che riguarda lessico e legibilità delle norme, viene mantenuto come principio fondamentale anche di questo disgraziatissimo progetto di legge n. 833, che era A, che adesso è diventato R e che non vogliamo continui ad andare avanti nelle lettere dell'alfabeto *(Applausi a destra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, in una Camera in cui il collega Bosco, democristiano, collega l'abusivismo alla cultura del '68, come abbiamo sentito poc'anzi, non stupisce certo che il collega Tassi diventi femminista...

CARLO TASSI. No: escludo!

EDOARDO RONCHI. Non diventi femminista?

CARLO TASSI. Io sono per l'uguaglianza dell'uomo e della donna, creature di Dio, e basta!

EDOARDO RONCHI. Meno male. Va bene. Il chiarimento era dovuto. Mi riferivo, comunque, ad una battuta che era stata fatta anche prima, anche da altri colleghi.

Non stupisce, invece, che il collega Tassi ed anche altri della sua parte rivendichino l'inasprimento delle sanzioni come la chiave di volta per colpire l'abusivismo; anche se qui bisogna fare una precisazione. Si diceva ieri, nel corso del dibattito, che si tratterebbe di una richiesta di inasprimento di tipo penale e che le sanzioni previste sono essenzialmente amministrative. La polemica con il collega Satanassi era proprio molto specifica: si diceva che i vostri emendamenti (e in questo caso anche i nostri) non prevedono inasprimenti di sanzioni. In effetti, i colleghi del partito comunista hanno presentato emendamenti che per alcuni punti prevedono degli inasprimenti. Credo che l'osservazione sia appropriata perché parliamo dell'articolo 3, che riguarda la vigilanza sull'attività urbanistica, e quindi anche le sanzioni collegate a tale vigilanza, e perciò il modo di pervenire e combattere il futuro abusivismo.

Faccio notare che già l'articolo 41 della legge n. 1150 prevedeva sanzioni anche penali, certo non leggerissime; e che l'articolo 17 della legge n. 10 ha già inasprito anche le sanzioni penali. Non possiamo, tuttavia, non constatare la totale inefficacia e la mancata applicazione di queste sanzioni. Non è dunque vero che inasprendo le sanzioni — già previste, ripeto, per reati di natura urbanistica o in materia edilizia — si ottenga qualcosa in più di quanto si è già ottenuto dall'inasprimento attuato dalla legge Bucalossi, n. 10.

Mi sembra che questo tipo di giudizio sia abbastanza condiviso da tutti, perché tutti constatiamo che c'è stata un'espansione dell'abusivismo, e di tutti i tipi, nonostante il già avvenuto inasprimento delle sanzioni. Quali sono, allora, gli interventi che sarebbero necessari e opportuni per ostacolare il futuro abusivismo?

Prima di entrare nel merito della vigilanza sull'attività urbanistica, e quindi della sua efficacia, che certamente è un punto qualificante di questo discorso, e per non ricadere nel discorso a senso unico (facendo cioè della vigilanza la chiave di volta della lotta contro l'abusivismo), credo non sia male ricordare invece quali sono, o quali dovrebbero essere, i cardini di una prevenzione del fenomeno: ciò per evitare di entrare in un'ottica unicamente di controllo, senza capire quali siano invece le radici dell'abusivismo.

Parlo di questi criteri molto sinteticamente, perché già li richiamavano ieri i colleghi Tamino e Pollice, ed io stesso li ho richiamati in sede di discussione gene-

rale. Bisogna affermare una cultura urbanistica e ambientalistica; e questo è un dato che dovrebbe rientrare sia nel dibattito pubblico e politico, sia nella cultura di governo; una cultura cioè che porti a considerare la risorsa territorio come risorsa collettiva vitale. I costi in termini di distruzione del territorio vanno infatti visti anche come costi economici di grande rilievo.

Bisogna inoltre pienamente recepire, all'interno di questa cultura urbanistica e ambientalista, la situazione di emergenza del territorio, come risorsa vitale del nostro paese. Non stiamo parlando di uno solo dei problemi; stiamo però parlando di uno dei problemi centrali, di una delle emergenze centrali del paese. Basti pensare alle coste, alle zone più belle del paese, e quindi agli interessi turistici; alla distruzione del terreno agricolo, che sta procedendo a passi giganteschi, di quel terreno agricolo che è una risorsa essenziale e che va quindi adeguatamente tutelata.

Molti hanno anche parlato della rendita speculativa, e forse un po' meno della cultura del '68; e qui molti colleghi hanno il chiodo fisso: la loro *Carthago delenda* o, meglio, *delenda Carthago*, è questa cultura del '68, quando si tentava di trasformare, secondo loro, troppo e lì si è sbagliato. Si è sbagliato perché non avete accettato nessun cambiamento, perché dietro la rendita speculativa si sono costruiti dei blocchi di potere e di privilegio; perché il meccanismo delle tangenti è diventato un meccanismo per un sistema mafioso dei partiti, più concentrato in certe zone del paese.

Ma guardate che questo sistema della tangente mafiosa, più o meno istituzionalizzata, di un blocco di potere anche politico, è una tendenza di tipo generale; meno presente in certe zone, ma tendenzialmente presente, come abbiamo visto dall'esplodere di recenti scandali, in molte zone del nostro paese, non solo nel Mezzogiorno.

La lotta all'abusivismo, quindi, da questo punto di vista, è una parte essenziale della questione cosiddetta morale, cioè una delle grandi questioni del nostro paese. Però si tratta di capire che per prevenire questo fenomeno si deve incidere un tumore, che è profondamente radicato anche nel sistema dei partiti in questo paese. E bisogna tagliare là dove tale tipo di rendita speculativa ha fatto crescere non solo clientele, non solo centri di potere separato, ma è profondamente penetrata nel tessuto istituzionale, e non solo nelle autonomie locali: qui non sono del tutto d'accordo, perché magari quello è il livello più esposto, però talune assenze colpevoli nelle possibilità di intervento, che già le regioni hanno, oppure talune assenze del Ministero, del Parlamento, del Governo, di controllo e di interventi adeguati non credo siano casuali, ma sono dovute a ritardi solamente normativi o solamente occasionali per altri tipi di urgenze giudicate più impellenti e più immediate.

Questo blocco di interessi, questo blocco di rendita speculativa percorrono il sistema politico del nostro paese; prevenire lo sviluppo ulteriore dell'abusivismo significa quindi incidere anche in questo blocco di potere. Non bisogna poi dimenticare che c'è un abusivismo di necessità, forse quello che compare di più nelle periferie delle grandi città, concentrato più in certe aree povere del paese, dove al bisogno abitativo — che è un bisogno primario, perché non si può fare a meno dell'abitazione, così come non si può fare a meno del lavoro — si è risposto da parte della gente autocostruendo là dove costava meno, non pagando gli oneri dovuti.

Qui bisogna vedere perché il bene casa è diventato un bene scarso, perché attraverso tale scarsità si è incentivata ulteriormente la speculazione edilizia, perché sulla scarsità relativa del bene casa (sappiamo che le case vuote e disponibili ci sono) si è innescato addirittura un mercato nero degli alloggi, al di fuori della stessa legge dell'equo canone. Questo è dunque un altro nodo su cui bisogna incidere per combattere il futuro abusivismo, l'abusivismo di necessità.

Occorre considerare essenzialmente tre nodi. Innanzitutto la necessità di una cul-

tura urbanistica ed ambientale che valuti la risorsa territorio come un bene collettivo essenziale e non come una variabile dipendente dal momento, dalla congiuntura degli interessi particolari o clientelari, di questo o quel governo, di questo o quell'uomo politico locale o nazionale. In secondo luogo, la necessità di combattere la rendita speculativa come battaglia politica di grande trasformazione anche del sistema dei partiti. In terzo luogo, la necessità di una risposta, non più rinviabile, al bisogno abitativo inevaso per ragioni che sono essenzialmente speculative.

Anche per questo, avevamo sostenuto che occorreva varare il «pacchetto-casa» prima degli altri interventi o anche contestualmente, ma con una priorità politica. A questo punto, comunque, è utile una riflessione sul merito specifico dell'articolo 3, sulla vigilanza e sugli strumenti di vigilanza.

Nell'articolo 3, come puntualmente sottolineava il collega Bosco, si ribadisce il ruolo del sindaco. A questo proposito, però, è necessario fare una prima osservazione: come mai questa attività di vigilanza, già prevista dalla precedente normativa, non è stata esercitata, e cosa aggiunge questo articolo 3 ai poteri, alle competenze e alle possibilità di controllo dei sindaci? Io credo che l'articolo 3 non aggiunga assolutamente nulla in proposito, se non una formulazione certamente non tra le più brillanti, anzi piuttosto contorta come il resto del provvedimento. Il richiamo agli ufficiali di polizia giudiziaria mi sembra che non serva a nulla; non fa danno, ma non aggiunge nulla, trattandosi di un atto dovuto.

Vi è innanzitutto la necessità di vincolare meglio ed in modo più preciso l'azione dei sindaci di fronte a segnalazioni di violazioni di norme urbanistiche. In questo senso si muove il mio emendamento 3.3 secondo il quale, in presenza di segnalazioni, il sindaco «entro 30 giorni verifica la regolarità delle opere e dispone — non può disporre, dispone — gli atti conseguenti».

In secondo luogo va sottolineato che mancano gli strumenti, anche tecnici, che consentano ai sindaci di esercitare questo ruolo di vigilanza. Si tratta, infatti, di un ruolo estremamente complesso. Nel piccolo comune il sindaco può forse mantenere sotto controllo la situazione con gli organici attualmente a disposizione, ma nei grandi comuni i problemi di vigilanza sono assai più complessi. Le implicazioni dell'attività urbanistico-edilizia sono di diverso genere: quelle più immediate di violazione di norme note, ma anche quelle relative all'assetto idrogeologico o territoriale. Siamo di fronte ad una materia estremamente complessa nella quale il sindaco, anche se bene intenzionato, non ha oggi la possibilità tecnica di assicurare un controllo adeguato, specialmente con una normativa complessa e generalizzata come quella vigente e come quella che si propone.

Di qui la nostra proposta di istituire presso i comuni degli uffici di vigilanza sull'uso del territorio, con un personale non esuberante ma adeguato; uffici creati appositamente per la vigilanza sull'uso del territorio e dell'ambiente; altrimenti, queste funzioni di vigilanza avranno scarsa possibilità di essere esercitate. Noi siamo di fronte ad un fenomeno talmente vasto e complesso che la sola mobilitazione delle autorità comunali, sia pure rafforzate da un apposito ufficio, non è sufficiente; bisogna che cominciamo ad entrare nell'ottica dell'affermazione di alcuni cardini di quello che nel dibattito politico comincia a chiamarsi diritto ambientale, che non è solo un dovere dello Stato, ma un diritto di ogni singolo cittadino.

In proposito proponiamo un articolo aggiuntivo (mi sia permesso in questo intervento di illustrare anche il mio articolo aggiuntivo 3.01), che afferma il principio che «i valori storici, culturali, ambientali del territorio sono patrimonio collettivo e la loro tutela compete ad ogni cittadino italiano». Qualunque cittadino può ricorrere presso il tribunale amministrativo, segnalare al sindaco presunte irregolarità urbanistiche ed edilizie, ed il sindaco entro 60 giorni dispone, tramite gli appositi uffici, la verifica di queste segnalazioni. Non affermiamo nulla di rivoluzionario,

perché già oggi nulla vieta a qualunque cittadino di esercitare questi diritti; ma riaffermarli in questo articolo e con questa formulazione costituisce un'ulteriore presa d'atto dell'esistenza di questi diritti e dell'esigenza di esercitarli. Ciò potrebbe estendere il controllo sul territorio non solo come responsabilizzazione delle strutture istituzionali, ma anche dei singoli cittadini, attraverso un processo di partecipazione dal basso.

Al secondo comma del nostro articolo aggiuntivo (del quale chiederemo la votazione per parti separate, perché i singoli commi potrebbero essere valutati diversamente gli uni dagli altri) affermiamo che non c'è solo una rilevanza urbanistica della violazione delle norme, ma anche una rilevanza ambientale, che coinvolge il territorio e la risorsa dell'ambiente. Proprio per questo noi riteniamo necessario che si attivino, nell'esercizio del diritto di controllo e di vigilanza, le associazioni aventi come fine sociale la tutela del patrimonio, che possono addirittura sostituirsi come parte civile, non per avere indennizzi in denaro, ma per farsi parte attiva nella lotta contro l'abusivismo.

Infine, nell'ultimo comma, proprio per rendere più agevole il controllo sull'attività urbanistica ed edilizia da parte di ogni cittadino, prevediamo anche la possibilità tecnica di esercizio di questo diritto attraverso la facoltà di controllare gli atti dovuti relativi sia agli strumenti urbanistici sia alle concessioni edilizie. Anche a tale proposito non introduciamo nulla di sconvolgente, perché questi atti sono pubblici e non tutelati da qualche segreto o da qualche particolare limitazione. I documenti di cui, presso gli uffici appositamente costituiti, qualunque cittadino può prendere visione sono, per quanto riguarda gli strumenti urbanistici, le delibere di adozione, le relazioni generali, le normative di attuazione, gli elaboratori cartografici, le osservazioni, le eventuali controdeduzioni dei comuni. Per quanto riguarda le concessioni, devono essere messi a disposizione la richiesta di concessione, i pareri emanati da organi preposti, gli elaborati relativi alle concessioni, quelli relativi alla normativa urbanistica di quell'area, gli elaborati relativi ad eventuali strumenti urbanistici.

Se mettiamo in moto tale tipo di partecipazione dal basso, che realizza il buon diritto dei cittadini di controllare l'attività urbanistica ed edilizia, e se adottiamo la strumentazione tecnica necessaria presso i comuni e rendiamo disponibile la documentazione necessaria per il controllo democratico, non avremo certo eliminato del tutto l'abusivismo (perché le ragioni a monte rimangono), ma sicuramente avremo messo in moto un processo democratico e partecipativo che, visti anche i risultati negativi della normativa in vigore, potrebbe rappresentare l'elemento nuovo per innescare una diversa politica urbanistica e del territorio.

Ecco perché chiediamo una particolare attenzione per questi emendamenti, che non sono certo secondari e che, se approvati, potrebbero — questi sì — dare veramente un contributo alla lotta contro il futuro abusivismo e soprattutto contro quello speculativo. Altrimenti, se non si comincia ad adottare una normativa di questo tipo, avranno ragione coloro che (e noi tra loro) hanno sempre sostenuto che il primo capo di questo provvedimento rappresenta la tipica foglia di fico (come ha detto il collega Tamino) che finge di inasprire le norme pur sapendo benissimo che queste non avranno alcuna efficacia (lo insegna l'esperienza fatta dopo i precedenti inasprimenti), mentre in realtà vuole istituzionalizzare l'abusivismo, compreso (e forse soprattutto) quello speculativo; e dunque garantire lo sviluppo dell'abusivismo futuro, salvo poi vendere un po' di indulgenze: cosa tipica in questo paese, anche se per fortuna superata presso altre istituzioni che questo metodo tanto praticavano!

Se invece la vera intenzione di questo capo è di rendere da oggi in poi più efficace la lotta all'abusivismo, allora non si può non intervenire su questo articolo 3 e dare ai sindaci gli strumenti necessari perché possano veramente esercitare il controllo. Inoltre, data la complessità del fenomeno, riteniamo che non sia

possibile affidarsi soltanto alle istituzioni già esistenti e che sia invece necessario responsabilizzare, mobilitare, valorizzare l'apporto di tutti i cittadini e delle associazioni ambientalistiche *(Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso riferiti, passiamo al parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza.* La maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti Tassi 3.1, Fabbri 3.7 e Crucianelli 3.2; ricordo che — quanto all'emendamento Fabbri 3.7 — dare al sindaco la possibilità di una diffida, preliminarmente all'attività di demolizione, mi sembra estremamente negativo.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti Sapio 3.8 e Fabbri 3.9. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento Rocelli 3.17 e rivolgo ai presentatori dell'emendamento Polesello 3.10 la preghiera di ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Quanto all'emendamento Bulleri 3.11, la maggioranza della Commissione si rimette all'Assemblea.

Parere contrario sull'emendamento Chella 3.12; favorevole sull'emendamento Rocelli 3.18 e contrario sull'emendamento Palmini Lattanzi 3.13, nonché all'emendamento Jovannitti 3.14; invece il parere sugli emendamenti Rocelli 3.19 e 3.20 è favorevole. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Bulleri 3.15 e Macis 3.16 (questo è pleonastico). Parere favorevole sugli emendamenti Ronchi 3.3 e Rocelli 3.21; contrario sugli emendamenti Crucianelli 3.4 e 3.5, parimenti contrario sull'emendamento Ronchi 3.6 e sull'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01.

Esprimo infine parere contrario sul subemendamento Alborghetti 0.3.6.1 e concludo raccomandando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 3.22 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore di minoranza?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza.* Desidero fare una rapida annotazione. In quest'aula, in tutti gli interventi, di tutte le parti presenti, vi è stata una considerazione comune: quella di intervenire prevenendo e combattendo l'abusivismo futuro. Tale abusivismo va scoraggiato con precise norme severe; in tale quadro, la vigilanza (l'argomento dell'articolo 3) è fattore determinante, così come decisivi sono gli strumenti a disposizione dei comuni. Su questo terreno si misura la volontà di concretizzare la considerazione richiamata, che — ripeto — è stata comune a tutti gli interventi che si sono svolti in Assemblea.

Ma, nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione, la vigilanza si circoscrive, con norme particolarmente severe, soltanto a certe aree del territorio comunale; l'intervento drastico della demolizione è circoscritto soltanto alle aree inedificabili, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero all'edilizia economica e popolare. Inoltre, ho sentito adesso il parere (finalmente più aperto) del relatore per la maggioranza: col testo della Commissione si circoscrive lo stesso intervento di demolizione soltanto alla violazione di strumenti urbanistici vigenti, e non lo si prevede per quelli adottati. Se il testo rimanesse immutato, si aprirebbe una ben pericolosa breccia, che potrebbe impedire ai comuni l'esercizio della loro prerogativa di dotarsi di strumenti urbanistici, o di variarli, secondo le esigenze della comunità, le quali possono cambiare nel tempo. È facile prevedere che, se non arginata, tale breccia può consentire l'acquisizione di un enorme potere di condizionamento, da parte di organizzazioni delinquenziali di certe parti del nostro territorio, che potrebbero condizionare i comuni nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici e di nuove varianti. Da queste brevi considerazioni di carattere generale discende il parere sugli emendamenti presentati. Il parere del relatore di minoranza è negativo sugli emendamenti Tassi

3.1 e Crucianelli 3.2, mentre è favorevole sugli emendamenti Fabbri 3.7, Sapio 3.8, Fabbri 3.9, Rocelli 3.17, Polesello 3.10, Bulleri 3.11, Chella 3.12, Rocelli 3.18, Palmini 3.13 e Jovannitti 3.14. Esprimo parere favorevole con riserva nei riguardi dell'emendamento Rocelli 3.19 in quanto esso, pur precisando la norma, non propone una modifica di sostanza della norma stessa. Parere favorevole inoltre sugli emendamenti Bulleri 3.15, Rocelli 3.20, Macis 3.16, Ronchi 3.3 e Crucianelli 3.4. Per quanto riguarda l'emendamento Rocelli 3.21 il parere è negativo, in quanto di fronte all'abuso edilizio le autorità competenti devono essere solo il sindaco e l'autorità giudiziaria. Il parere è favorevole con riserva nei confronti dell'emendamento Crucianelli 3.5, in quanto esso introduce una norma di difficile applicazione. Mi chiedo quali strumenti abbia il presidente del consiglio regionale per intervenire in materia di vigilanza sulle costruzioni edilizie. Parere favorevole sull'emendamento Ronchi 3.6 e sul subemendamento Alborghetti 0.3.6.1. Il parere si riferisce alla logica contenuta in questo emendamento, che è quella di dare la possibilità ai comuni di dotarsi di strumenti operativi per esercitare la vigilanza, superando così i vincoli imposti dalle leggi per la assunzione di personale. Infine, per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01, il parere è favorevole al quarto comma, in quanto ritengo importante riconoscere la possibilità per le associazioni per la tutela ambientale di costituirsi parte civile. Concludo il mio intervento esprimendo il parere favorevole anche nei riguardi dell'emendamento 3.22 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere negativo sull'emendamento Tassi 3.1, perché è riduttivo rispetto all'articolo predisposto dalla Commissione. Il parere è negativo anche per quanto riguarda l'emendamento Fabbri 3.7, in quanto ci si trova di fronte ad un fatto non penalmente sanzionabile; non si comprende quindi a che titolo e per quale ragione si dovrebbe dare comunicazione al sindaco e alla autorità giudiziaria delle realizzazioni delle opere edilizie prive di autorizzazione. Parere negativo sugli emendamenti Crucianelli 3.2, Sapio 3.8 e Fabbri 3.9. Parere favorevole sull'emendamento Rocelli 3.17. Per quanto riguarda l'emendamento Polesello 3.10, il Governo si rimette all'Assemblea. Parere contrario poi sull'emendamento Bulleri 3.11. Il Governo fa presente in questa circostanza che il riferimento a norme urbanistiche vigenti adottate significa fare riferimento ad un atto amministrativo incompleto e che non dispiega nessuna efficacia. Nel momento in cui in una legge dello Stato si fa riferimento ad atti che potrebbero essere successivamente modificati o addirittura non approvati, ciò sarebbe assai pericoloso. Poiché vi è una distinzione tra violazioni formali e sostanziali in ragione dell'intervento, il testo della legge prevede un diverso tipo di sanzione; è evidente che, quando si fa riferimento ad una norma urbanistica adottata, ci si potrebbe trovare di fronte ad una norma che a prima vista potrebbe configurare una violazione sostanziale, mentre successivamente — per la mancata approvazione di quell'atto amministrativo — tale violazione potrebbe trasformarsi in una violazione formale. Nel frattempo al sindaco verrebbe offerto lo strumento urgente dell'immediato intervento: in tal caso si creerebbe una disparità di trattamento all'interno della legge stessa. Pertanto il Governo, pur esprimendo il proprio parere contrario, si rimette all'Assemblea.

Il Governo esprime altresì parere contrario sull'emendamento Chella 3.12, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Rocelli 3.18 e 3.19; parere contrario esprime ancora sugli emendamenti Palmini Lattanzi 3.13, Jovannitti, 3.14 e Bulleri 3.15. A proposito di quest'ultimo, vorrei far presente che esiste un emendamento della Commissione con il quale si sposta il termine da 60 a 45 giorni.

Esprimo ancora parere favorevole sull'emendamento Rocelli 3.20 e parere contrario sull'emendamento Macis 3.16, perché quanto in esso contenuto è già implicito nella legge.

ANTONIO GUARRA. *Repetita iuvant!*

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* In questo caso in ogni legge dovremmo dire: «Fatti salvi i princìpi e le norme della Costituzione»: non credo che in ogni articolo o legge si possa fare riferimento a ciò che è pacificamente accettato dal nostro ordinamento giuridico.

Il Governo si rimette al giudizio dell'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Ronchi 3.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Crucianelli 3.4 e Rocelli 3.21, anche perché la comunicazione alla regione ed al prefetto non ha senso, non essendo prevista alcuna possibilità di intervento. Tuttavia ci rimettiamo all'Assemblea, pur esprimendo la valutazione negativa del Governo. Parere contrario anche sugli emendamenti Crucianelli 3.5, Ronchi 3.6 e sul subemendamento Alborghetti 0.3.6.1. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 3.22 ed è contrario all'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.35, è ripresa alle 11,55.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari» (1292) *(con parere della I, della III, della IV e della XII Commissione);*

S. 391 — «Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa in via Castelvetro, con sovrastante manufatto» *(approvato dalla VI Commissione del Senato)* (1359) *(con parere della V e della XIV Commissione);*

alla X Commissione (Trasporti):

«Obbligo dell'uso del casco protettivo di tipo approvato, da parte dei motociclisti e ciclomotoristi» (1286) *(con parere della I, della II e della IV Commissione);*

alla XI Commissione (Agricoltura):

«Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele» (1300) *(con parere della III, della XII e della XIV Commissione);*

alla XII Commissione (Industria):

«Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico ed intervento della GEPI S.p.a.» (1379) *(con parere della V, della VI e della XIII Commissione).*

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tassi 3.1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassi 3.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 464
Maggioranza 233
Voti favorevoli 47
Voti contrari 417

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro

Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
D'Aquino Saverio
Danini Ferruccio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco

Fiori Publio
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo

Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Russo Francesco
Russo Giuseppe

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Artioli Rossella
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio

Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento Fabbri 3.7.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'articolo 3 troviamo le prime norme per un pronto intervento delle autorità investite del controllo sull'attività edilizia. È il primo punto che incontriamo in questo progetto di legge per la vigilanza, per prevenire e combattere l'abusivismo futuro.

Abbiamo assistito al dibattito questa mattina in Assemblea ed abbiamo sentito affermare da molte parti che questo è l'intento del provvedimento. Noi crediamo che l'articolo proposto dalla Commissione richieda delle modifiche. Se si vuole davvero scoraggiare l'abusivismo futuro, pensiamo che occorra fornire procedure, strumenti, poteri ampi e immediati all'autorità investita in questo campo, il sindaco, in modo che questa autorità possa esercitare appieno le funzioni che le sono assegnate.

Molti colleghi questa mattina hanno ricordato la realtà, il ruolo primario, l'importanza degli enti locali e dei comuni nel nostro paese. Lo ha ricordato anche l'onorevole Bruno Bosco nel suo intervento. A noi pare che la casistica formulata nel testo della Commissione sia molto restrittiva, almeno in due punti fondamentali, che qui voglio richiamare.

Il primo punto è quello delle norme di attuazione dell'adozione dei piani regolatori generali, dei piani poliennali di attuazione, dei piani per l'edilizia popolare. Il secondo punto che vogliamo richiamare con forza all'attenzione dell'Assemblea è quello del controllo delle destinazioni d'uso, che non viene ricordato nel testo del progetto di legge.

Il nostro emendamento propone la riscrittura totale dell'intero articolo 3. Ci poniamo l'obiettivo (e per questo vogliamo chiedere all'Assemblea di votare a favore del nostro emendamento) di colpire sul nascere l'abusivismo. Questo è l'intento dichiarato dal Governo e dalla maggioranza, e per questo noi chiediamo di dare un potere ampio ed immediato al sindaco per combattere l'abusivismo. E diciamo anche che per combattere l'abusivismo occorre controllare pienamente, immediatamente e con forza tutte quelle costruzioni che sono fatte senza titolo. Noi crediamo che occorra dare valore alla concessione e alla autorizzazione alla costruzione. In questo titolo tale valore non viene riconosciuto. Noi siamo quindi a favore della sospensione dei lavori, della demolizione, della rimessa in pristino di tutte le costruzioni eseguite senza titolo, con la contemporanea immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Vogliamo richiamare anche il tema della vigilanza sull'attività edilizia e quel ruolo fondamentale ancora dichiarato che è quello programmatorio dei consigli comunali del nostro paese. Questo ruolo programmatorio (nonostante il relatore per la maggioranza abbia annunciato di rimettersi all'Assemblea, dando un segno di apertura alle tesi da noi sostenute in tutte queste settimane) a noi pare che non si riconosca affatto nel testo dell'articolo 3. Non si riconosce valore agli strumenti adottati nel nostro paese, né ai piani regolatori generali, né ai piani pluriennali di attuazione, né ai piani per l'edilizia economica e popolare.

Vogliamo qui richiamare gli spazi che questo articolo lascia alla speculazione, che in molte parti del nostro paese si chiama anche mafia e camorra. Ma vogliamo anche richiamare il fatto che da molte parti si invoca il rigore: il rigore si attua in molte forme, ad esempio anche controllando la destinazione d'uso degli stabili nel nostro paese. Pensiamo a quanto succede nelle grandi città, nei grandi

centri, ed anche al rigore economico di questa norma.

Signor Presidente, il nostro emendamento vuole apprestare strumenti normativi per colpire e prevenire sul nascere l'abusivismo futuro. Crediamo che ciò sia stato compreso dai deputati di questa Assemblea e riteniamo che, al di là delle diverse opinioni su alcuni aspetti del progetto di legge in discussione, il nostro emendamento possa raccogliere il consenso di tutti coloro che riconoscono il ruolo dei comuni e del sindaco e di tutti coloro che pensano che sia indispensabile fare una legge per combattere l'abusivismo e la speculazione nel nostro paese *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Noi voteremo a favore dell'emendamento Fabbri 3.7, presentato dal gruppo comunista, per una ragione elementare: perché l'articolo 3 nel testo della Commissione è vago e generico (ed è vago e generico là dove deve fissare delle norme generali ed impegnative) e, al contempo, specifico, ma riduttivamente specifico là dove si tratta invece di ampliare i poteri del sindaco.

Voglio anche dire che questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato, i quali vanno a rafforzare l'opera di controllo che deve essere svolta nei confronti dell'abusivismo. Noi diciamo con molta chiarezza, in tre emendamenti, che non vogliamo che i comuni siano soli in quest'opera di controllo. E lo diciamo in due sensi: uno è quello dell'ausilio che gli organi centrali devono fornire ai comuni, l'altro si riferisce al fatto che molto spesso sono gli stessi comuni a rendersi complici degli abusivi. E questo avviene per interessi particolaristici od anche elettorali.

Siamo a favore anche dell'emendamento Ronchi 3.6, presentato dal gruppo di democrazia proletaria, perché esso a nostro parere rappresenta un passo avanti in quello che viene chiamato il «diritto dell'ambiente», cioè il diritto dei cittadini di controllare dal basso i misfatti che vengono compiuti nei confronti dell'ambiente.

In sostanza ci troviamo di fronte ad un articolo molto importante, perché si interviene per la prima volta con legge nei confronti degli abusivi. Inoltre tale articolo è rivelatore del fatto che il Governo è tanto preciso e puntuale (perversamente preciso e puntuale) laddove deve affrontare il problema della sanatoria e dei compensi che da questa derivano, quanto distratto (direi speciosamente distratto) quando deve combattere gli abusivi *(Applausi dei deputati del PDUP).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'emendamento Fabbri 3.7.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, avevamo chiesto la votazione a scrutinio segreto!

PRESIDENTE. Bene, procediamo allora alla votazione a scrutinio segreto *(Proteste del deputato Rocelli).* Onorevoli colleghi, vi era stato un equivoco. La votazione non si era verificata ed è, dunque, possibile effettuarla per scrutinio segreto. Lo facciamo nell'interesse generale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fabbri 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 492
Maggioranza 247
Voti favorevoli 194
Voti contrari 298

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele

Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costì Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Facier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracchia Bruno

Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo

Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Rubino Raffaello

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Artioli Rossella

Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento Crucianelli 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Sapio 3.8. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palmini Lattanzi. Ne ha facoltà.

ROSSELLA PALMINI LATTANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che proponiamo ha l'obiettivo di introdurre in questa legge un concetto ed una realtà che, non si comprende bene perché, non sono mai stati neppure citati nei numerosi articoli al nostro esame.

Con il nostro emendamento vogliamo affermare che l'azione di vigilanza del sindaco, per assicurare l'osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli strumenti urbanistici, deve essere esercitata anche rispetto alla destinazione d'uso degli immobili. Siamo, infatti, convinti che, tra le attività urbanistico-edilizie, il cambiamento di destinazione d'uso non rappresenti un fenomeno marginale e neppure un fenomeno di lieve entità numerica. Comprendiamo davvero con qualche difficoltà l'assenza totale di questo problema e la mancanza di volontà di intervenire, fornendo norme e strumenti idonei per governare, anche da questo versante, lo sviluppo ed il modificarsi delle città e del territorio.

L'emendamento Sapio 3.8 nasce da una riflessione e da una analisi dei fatti che si sono succeduti in tutti questi anni, delle questioni che si sono aperte da quando le città, l'ambiente, il territorio, sempre più sono stati acquisiti come grandi questioni sociali, di interesse collettivo, di tutela, di salvaguardia e di sviluppo, per garantire, come abbiamo detto più volte, una nuova qualità della vita.

Non è ininfluente per la struttura di una città, per la sua composizione e distribuzione sociale, che si eserciti o meno il controllo sulla destinazione d'uso. Non è ininfluente per il mercato, per i valori di mercato, per l'incentivo che può venire da un suo particolare andamento; non è ininfluente che si affermi con chiarezza che il sindaco vigila non solo sugli immobili e la loro conformità — diciamo così — esterna, ma abbia anche gli strumenti ed i poteri per quanto concerne la conformità d'uso.

È tanto più necessario approvare il nostro emendamento ove si ricordi che in questo articolo 3 stiamo parlando del futuro, stiamo approvando ciò che dovrà evitare il ripetersi di fatti abusivi, in tutte le possibili manifestazioni. Le esperienze che abbiamo alle spalle, quello che si verifica ancora oggi, dovrebbero renderci tutti più accorti. Quando si afferma di voler mettere in atto tutto quanto è possibile per evitare che l'abusivismo abbia a ripetersi, che assuma ancora le dimensioni che oggi abbiamo sotto gli occhi, è necessario essere fermi e, soprattutto, non lasciare zone franche e vuoti, che potrebbero essere usati come grimaldello per nuove ed altrettanto gravi forme di irregolarità.

Quante volte, in questi anni, ragionando sui centri storici, abbiamo dovuto constatare le loro profonde modificazioni. Quanti centri storici dei nostri paesi e delle nostre città sono diventati centri direzionali, commerciali, di rappresentanza,

erodendo quote sempre più massicce alla residenza, ai laboratori artigiani, alle tradizionali figure ed attività presenti e radicate in questa parte della città. Quanti cittadini e quanti produttori sono stati spinti verso le periferie, per lasciare il posto a chi, con maggior giovamento per la vita collettiva, avrebbe potuto senza difficoltà trovare posto nelle periferie, qualificandole, elevandone la vivibilità e la qualità complessiva!

Quello che poniamo non è, onorevoli colleghi — si badi bene —, un problema sentimentale, di legame nostalgico ad un passato forse migliore per le nostre città: è, invece, una questione di assetto urbanistico, di organizzazione della città come grande contenitore di una vita sociale, culturale e di relazione di grande ricchezza, che può essere resa ancor più ricca in quanto il contenitore sia adeguato.

Abbiamo parlato e sentito parlare più volte e da più parti della necessità di distinguere l'abusivismo di necessità da quello di speculazione. È questa una richiesta espressa da un arco di forze assai vasto, al di là delle divisioni tra maggioranza ed opposizione. Ebbene, non credete, colleghi della maggioranza, che lasciando fuori il controllo della destinazione d'uso fate un regalo davvero grande ad una forte tendenza speculativa, per altro già in atto? È chiaro a tutti, infatti, che la spinta maggiore alle modificazioni d'uso deriva da una concreta prospettiva di maggiori guadagni e minori vincoli. La possibilità di sfuggire ancora, anche dopo che questa legge sarà stata approvata, al controllo sulla destinazione d'uso rappresenta un incentivo ulteriore a simili manovre speculative: tanto più se a quanto non prevede questa legge si aggiunge la totale assenza di norme ed il principio del non intervento sancito dalla legge sull'equo canone per gli usi diversi da quello abitativo. Sembra che, nel nostro paese, le leggi si fermino di fronte ai cosiddetti usi diversi: abbiamo così davvero consolidato (e così accadrà se passerà l'articolo nel testo attuale) una zona franca molto vasta.

Noi non siamo d'accordo con una simile impostazione, vogliamo anzi che venga invertita con decisione, per affermare il ruolo del comune, il governo collettivo su tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, per combattere con strumenti idonei ed efficaci ogni forma di speculazione. Per questi motivi, urbanistici, sociali ed economici, vi chiediamo di votare il nostro emendamento, che completa e dà più rigore alla battaglia contro l'abusivismo, anche quello che soltanto una riflessione superficiale o una scelta errata potrebbe far apparire come meno importante o meno devastante *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sapio 3.8, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 488
Maggioranza 245
Voti favorevoli 195
Voti contrari 293

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari

Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Ferroni Gian Luca

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Genova Salvatore

Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco

Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Giancarlo
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Giovanni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio

Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Artioli Rossella
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fabbri 3.9, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 3.17, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Polesello 3.10.

GIAN UGO POLESELLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Polesello.

Dobbiamo ora votare l'emendamento Bulleri 3.11, per il quale la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Signor Presidente, penso che i colleghi di quasi tutte le parti politiche di questa Assemblea si rendano conto, leggendo il testo presentatoci, della presenza non tanto di un lapsus, quanto di una svista. In effetti l'emendamento Bulleri 3.11 cerca di riparare a questa svista aggiungendo dopo le parole: «norme urbanistiche vigenti», le altre: «o adottate».

Ma, al di là del fatto meramente tecnico — e tale non è —, la sostanza politica della questione è quella di dire che cosa si intenda per opera di pianificazione che ha come principale ente motore il comune. Con questo emendamento noi vogliamo riportare il comune alla sua effettiva funzione e ricordare che, se la norma va rispettata nella sua parte formale, va rispettata anche nello spirito e nella sostanza.

Il primo atto attraverso il quale un comune manifesta la propria volontà di attribuire particolari funzioni al proprio territorio è l'adozione del piano regolatore generale; ove noi non citassimo i termini «piani adottati», ma ci fermassimo ai termini «piani vigenti», immetteremmo nella procedura una grande distanza temporale tra l'atto di volontà espresso da un comune e la sua efficacia giuridica, ed è quello spazio temporale che vede il piano regolatore generale sottoposto a diverse votazioni in consiglio comunale, che vede il piano stesso trasmesso all'ente di controllo regionale, all'ente tecnico, che vede restituito il piano con modificazioni o altro, che vede, ancora, il nuovo intervento del comune, il tutto per una dimensione temporale abnorme rispetto allo spirito e agli obiettivi della legge.

Se questa maggioranza e questo Governo parlano di politica di rigore, perché questo rigore non sia parola astratta, ma si applichi nel concreto, si mostri subito che l'autonomia dell'ente locale è sostanziale nel nostro paese e va non soltanto salvaguardata ma messa nelle condizioni di operare efficacemente, non solo per la tutela, ma anche per l'uso del territorio.

Ora, che io sappia (e tutti i colleghi lo sanno), la competenza a redigere i piani regolatori spetta al comune e non alla regione; quindi, là dove questa volontà si manifesta, significa che il comune mostra piena disponibilità rispetto allo spirito della legge.

Credo che larghissima parte dell'Assemblea sia consenziente con me perché — ripeto — non di lapsus politico si tratta, spero, ma di semplice dimenticanza *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Bulleri 3.11 è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulleri 3.11, per il

quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 480
Votanti 473
Astenuti 7
Maggioranza 237
Voti favorevoli 359
Voti contrari 114

(La Camera approva).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chella 3.12, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 478
Votanti 477
Astenuti 1
Maggioranza 239
Voti favorevoli 204
Voti contrari 273

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi Ludovico
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco

Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo
Iovannitti Alvaro

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino

Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico

Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello

Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Baslini Antonio
Battistuzzi Paolo
Corti Bruno
Costa Raffaele
Genova Salvatore
Monfredi Nicola
Trappoli Franco

Si è astenuto sull'emendamento dell'on. Chella 3.12:

Armato Baldassare

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Artioli Rossella
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 3.18, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Palmini Lattanzi 3.13, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Jovannitti 3.14, per il quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo impegnati nella definizione di norme che consentano in maniera più ferma di evitare l'abusivismo futuro. Nel corso della discussione, sia in Commissione sia in Assemblea, alcuni colleghi hanno fatto rilevare le smagliature e i varchi esistenti nella legislazione attuale in riferimento all'abusivismo, così come hanno posto l'accento su esempi di inerzia di alcune amministrazioni locali. Mi pare anche che tutti i colleghi fossero d'accordo su un'azione volta a restringere queste maglie e a chiudere il più possibile questi varchi, con norme precise, aggiungiamo noi, e coinvolgendo in maniera più vincolante anche le amministrazioni locali. Con il nostro emendamento, appunto, cerchiamo di chiudere una inconcepibile, non comprensibile smagliatura presente nel testo predisposto dalla maggioranza, che lascia aperti spazi vistosi all'abusivismo futuro. Infatti, il secondo comma dell'articolo 3, testé approvato, prevede che il sindaco provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi qualora accerti l'inizio di opere abusive su aree vincolate dagli strumenti urbanistici, se esse siano, beninteso — aggiungo io — vincolate a spazi pubblici, a piani di zona secondo la legge n. 167 o comunque vincolati a non edificabilità.

Dobbiamo chiederci allora, onorevoli colleghi, che cosa può accadere nei comuni che non sono stati presi in esame nell'articolo predisposto dalla maggioranza, nei comuni — e ne esistono in ogni regione — i quali non si sono dotati di strumenti urbanistici né generali né par-

ticolareggiati e che quindi non hanno aree vincolate né a spazi pubblici né a piani di zona, né hanno aree vincolate alla non edificabilità. Se ci chiediamo questo, onorevoli colleghi, la risposta non confutabile sarà che quei comuni, i quali, non avendo attivato uno strumento urbanistico, già si dimostrano, tanto per adoperare un eufemismo, «allegri» dal punto di vista della gestione del territorio, quei comuni, dicevo, continueranno ad agire ed in essi continueranno ad accadere sconcezze dal punto di vista edilizio ed urbanistico, perché noi, onorevoli colleghi, glielo avremo volutamente consentito, qualora non dovessimo approvare l'emendamento proposto dai deputati del gruppo comunista. È mai possibile, onorevoli colleghi, consentire maglie più larghe proprio ai comuni che sono inadempienti dal punto di vista della politica urbanistica e della gestione del territorio? Facciamo attenzione, colleghi, perché in questo modo andremo ad incentivare proprio quei comuni che non vogliono dotarsi di piani regolatori generali; andremo a disincentivare proprio la formazione degli strumenti urbanistici generali.

Ecco perché sottoponiamo alla vostra attenzione questo emendamento, che prende in esame il caso, purtroppo non infrequente, di comuni che non dispongono di strumenti urbanistici. Nel nostro emendamento, si prescrive che in tal caso le opere abusive, ovunque eseguite (e non potevamo proporre una dizione diversa, poiché tutto quel territorio non è regolamentato), siano demolite, e sia ripristinato lo stato dei luoghi.

Ci pare una proposta di emendamento assai lineare, ineccepibile dal punto di vista della tecnica giuridico-amministrativa ed urbanistica, politicamente opportuna, che dovrebbe essere accolta da chiunque tra i presenti non voglia lasciare smagliature — anche vistose, in questo caso — ad uso e consumo di amministratori disonesti e di abusi speculativi futuri *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Jovannitti 3.14, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	477
Votanti	476
Astenuti	1
Maggioranza	239
Voti favorevoli	200
Voti contrari	276

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 3.19, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bullari 3.15, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 3.20, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.22 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sull'emendamento Macis 3.16 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Macis 3.16, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	480
Votanti	479
Astenuti	1
Maggioranza	240
Voti favorevoli	201
Voti contrari	278

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benedikter Johann
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio

Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco

Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio

Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano

Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tetini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Nicolazzi Franco

Si è astenuto sull'emendamento Jovannitti 3.14:

Trantino Vincenzo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Artioli Rossella
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ronchi 3.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Desidero precisare che il mio emendamento 3.3 si riferisce esclusivamente al quarto comma dell'articolo 3, il quale recita: «Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione, ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ne danno immediata comunicazione anche al sindaco». L'emendamento tende ad introdurre un vincolo perché ci sia la verifica entro un periodo stabilito.

È stato detto che esiste un emendamento, il Rocelli 6.16, che è più estensivo, il quale però da attenta lettura non riguarda il quarto comma, ma gli altri commi dello stesso articolo 3. A nostro giudizio, quindi, l'emendamento 3.3 va mantenuto, e non sarebbe comunque recepito automaticamente dall'approvazione dell'emendamento Rocelli 6.16, che noi condividiamo; caso mai si tratta di riscriverlo, per non dar adito, soprattutto nelle ultime parole, a interpretazioni in contrasto con altri termini fissati nelle altre norme, nel senso di posticipare le parole: «entro 30 giorni» alla parola «verifica». Quindo, il termine «entro 30 giorni» vale per la verifica della regolarità delle opere, esclusivamente riferite al comma quarto dell'articolo 3, ma non per la disposizione degli atti conseguenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Ronchi 3.3, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea, nel testo modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 3.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Rocelli 3.21. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione accetta

l'emendamento Rocelli 3.21 a condizione che esso sia riformulato come segue:

Al quarto comma, sostituire le parole: ne danno immediata comunicazione anche al sindaco, *con le seguenti:* ovvero in tutti gli altri casi di constatata violazione urbanistico-edilizia ne danno immediata comunicazione alla autorità giudiziaria nonché al sindaco, al presidente della giunta regionale ed al prefetto.

La nuova formulazione introduce una comunicazione all'autorità giudiziaria che manca nella precedente stesura.

La Commissione invita pertanto i presentatori dell'emendamento a modificarlo nel senso ora enunciato.

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli, accetta l'invito dell'onorevole relatore per la maggioranza a modificare il suo emendmaento 3.21?

GIANFRANCO ROCELLI. Sono d'accordo, signor Presidente: accetto di modificare l'emendamento, così come suggerito dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento, nella nuova formulazione?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo concorda con la modifica proposta dalla Commissione. Fa però presente che la comunicazione al presidente della giunta regionale ed al prefetto è superflua, nel senso che queste autorità non hanno alcuna possibilità di intervento. Non si comprende pertanto perché si dovrebbe dare tale comunicazione aggravando così inutilmente il lavoro degli uffici.

Per queste ragioni il Governo, ripeto, accetta l'emendamento con la modifica proposta dal relatore per la maggioranza, esprimendo però perplessità sulla comunicazione al presidente della giunta regionale ed al prefetto. Su quest'ultimo punto il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 3.21 nella nuova formulazione del relatore per la maggioranza, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, salvo sull'ultima parte, quella relativa alla comunicazione al presidente della giunta regionale ed al prefetto, per la quale si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione del subemendamento Alborghetti 0.3.6.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Intervengo per dichiarazione di voto sul subemendamento Alborghetti 0.3.6.1. ed insieme sull'emendamento Ronchi 3.6. Dico subito che siamo, tutto sommato, favorevoli al subemendamento presentato dal gruppo comunista al nostro emendamento 3.6. Ovviamente, qualora il subemendamento non fosse approvato, manterremo il nostro emendamento, che riteniamo tuttora valido.

L'emendamento da noi presentato vuole garantire l'efficacia dell'articolo 3. Come abbiamo già dichiarato, infatti, l'articolato di questo provvedimento non garantisce la realizzazione effettiva degli obiettivi indicati.

Attraverso i nostri emendamenti, intendiamo garantire strumenti attuativi di quanto indicato negli articoli stessi. In questo caso, proponiamo che presso i comuni siano istituiti uffici di vigilanza sull'uso del territorio e dell'ambiente; uffici che attualmente sono presenti solo in pochi comuni. Rendere obbligatoria la presenza di questi uffici e garantire ai comuni la possibilità di assumere personale in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente è condizione indispensabile per rendere possibile quella vigilanza

che, a parole, in questo primo capo del disegno di legge si afferma.

Se non esistono questi strumenti, viene vanificato lo spirito stesso del controllo, e quindi della prevenzione dell'abusivismo. Moltissimi comuni hanno più volte invocato, a giustificazione delle proprie carenze nella vigilanza dell'abusivismo, la difficoltà di prevenire questo fenomeno per mancanza di strumenti adeguati. Attraverso questa proposta noi forniamo ai comuni strumenti indispensaibli per prevenire l'abusivismo.

Crediamo anche di aver fornito alla maggioranza la possibilità, attraverso questo emendamento, di dimostrare se veramente intende perseguire l'obiettivo della prevenzione e della repressione dell'abusivismo, o se invece intende soltanto ricavare denaro attraverso la depenalizzazione di un reato *(Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Alborghetti 0.3.6.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 475
Maggioranza 238
Voti favorevoli 194
Voti contrari 281

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ronchi 3.6, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 482
Maggioranza 242
Voti favorevoli 183
Voti contrari 299

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angela
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea

Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele

Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo

La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco

Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Artioli Rossella
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 3.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 deve essere considerato un articolo-chiave della struttura del meccanismo di prevenzione dell'abusivismo edilizio. I limiti dell'azione di vigilanza sul territorio e dei poteri di autotutela per la prevenzione dell'abusivismo edilizio sono chiaramente emersi sia nell'applicazione dell'articolo 32 della legge urbanistica sia nell'applicazione dell'articolo 15 della legge n. 10. La vigilanza, e quindi la prevenzione, come momenti essenziali del processo di gestione del territorio, non sono state — né potevano essere — attuate, in mancanza di un uso corretto degli strumenti di pianificazione territoriale o in assenza di tali strumenti. È vero tuttavia che non ha alcun senso parlare di vigilanza o di prevenzione quando il corpo sociale e la collettività non riconoscono autorità a chi ha lasciato che la cultura urbanistica fosse cancellata, a chi ha voluto trascurare le esigenze del paese reale (riconosciute e soddisfatte solo nelle cosiddette «leggi-manifesto»), a chi ha svilito sia il concetto di pianificazione che quello di programmazione economica, che al primo doveva essere colle-

gato, a chi infine, con la propria connivenza o con l'interessata latitanza, ha voluto la degenerazione dell'uso e della gestione del territorio e delle sue risorse.

Si tratta di recuperare, qui ed ora, la fiducia della gente, dimostrando da un lato una decisa volontà di ricominciare e dall'altro la volontà di attivare livelli di partecipazione democratica affinché i cittadini conducano la battaglia a fianco del potere locale, per la difesa e la tutela del territorio.

Ma come era possibile, onorevoli colleghi, recuperare credibilità quando, rispetto ai poteri di intervento da affidare ai sindaci, si riducevano le possibilità di intervento immediato e si introducevano (come si faceva con l'improponibile secondo comma dell'articolo 3) limiti incomprensibili all'azione di prevenzione che, per essere efficace, deve essere tempestiva e generalizzata? Che senso avrebbe avuto prevedere la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi solo per opere eseguite su aree assoggettate a vincolo di non edificabilità disposto da norme urbanistiche vigenti? Si sarebbe voluto tollerare la costruzione di opere senza titolo su aree vincolate da norme urbanistiche solo adottate? Non era necessario, ai fini della prevenzione, non tollerare alcuna violazione urbanistica, ritenendo che già l'adozione di strumenti urbanistici sia l'espressione di una volontà dell'amministrazione che propone una strategia d'uso del territorio attraverso specifiche destinazioni, che contestualmente devono essere tutte salvaguardate? E non è forse ancora necessario impedire la reiterazione dei processi di abusivismo bloccandoli anche nei comuni nei quali non esistano strumenti urbanistici, ma siano operanti vincoli paesaggistici, archeologici, ambientali, storici, monumentali? Non è forse necessario (come abbiamo proposto con il nostro emendamento) applicare le misure previste dovunque si eseguano opere senza titolo?

Certo, c'è stato un ripensamento nella maggioranza. Il relatore si è rivolto all'Assemblea, ed è stato accolto un nostro emendamento che serve a dichiarare una generica disponibilità della maggioranza a recepire le indicazioni che tutelano un patrimonio culturale, che esiste sul piano della difesa della legislazione urbanistica. Ma, così com'è, l'articolo è stato configurato in modo da non assicurare che il processo di prevenzione dell'abusivismo, attraverso la tutela, la vigilanza e la prevenzione, sia poi effettivamente attuato; larghe sono rimaste le maglie delle possibilità di reiterazione dell'abuso; anche i sindaci gravati di responsabilità non troveranno — secondo la configurazione dell'articolo — né la certezza del diritto, né il consenso del popolo. Il voto del nostro gruppo non può che essere contrario a questo articolo *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrarini.

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo articolo 3 rappresenta uno degli elementi più qualificanti della legge: il potere riconosciuto al sindaco di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, quando l'opera sia stata iniziata senza titolo su aree assoggettate a vincolo di non edificabilità, o ad opere e spazi pubblici, è un potere che dipende solo dalla volontà del sindaco stesso, con immediatezza e senza altre procedure, direi quasi con meccanismi di automaticità; si tratta di uno dei deterrenti più efficaci contro l'abusivismo futuro. Avremo modo di evidenziare altri elementi nel corso del dibattito, ma già questo costituisce una prima, concreta risposta ai detrattori della legge che spesso, con generali valutazioni generiche, capovolgendo il senso delle cose, hanno voluto far credere, nella discussione sulle linee generali del provvedimento e nel dibattito svoltosi anche fuori di quest'aula, che la maggioranza non volesse difendere e salvaguardare il territorio, e che questa legge non fosse sufficientemente severa ed in grado di scoraggiare l'abusivismo futuro. Anche a fronte di chi aveva proposto di trasferire

parte di queste competenze dal sindaco ed altre istituzioni, a fronte di chi ha accusato che con questa legge si volevano colpire le autonomie locali, l'aver riconfermato ed anzi rafforzato la figura e le prerogative del sindaco ed il suo ruolo centrale nel compito di vigilanza è un atto di fiducia che conferma la scelta per la Repubblica delle autonomie. Tutti ci auguriamo che, con queste nuove norme, gli enti locali siano stimolati a superare le carenze del passato, nella vigilanza sul fenomeno dell'abusivismo edilizio. *(Applausi dei deputati del gruppo del PSI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. I deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voteranno contro l'articolo 3, che è un coacervo di confusioni e contraddizioni.

In termini di poteri all'autorità comunale, si registra addirittura un arretramento di fatto per la possibilità di accertamento e di repressione delle violazioni, rispetto alla vecchia normativa di cui all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Di qui la nostra opposizione a questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di maggioranza ha chiesto di parlare per una precisazione. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, mi sembra che, per ragioni di coordinamento, sia opportuno inserire, all'emendamento Rocelli 3.17, già approvato, dopo le parole: «regionali e», le parole: «delle altre».

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza, prendiamo atto della sua precisazione, che sarà tenuta presente in sede di coordinamento formale del testo approvato.

Onorevoli colleghi, dobbiamo ora votare per scrutinio segreto l'articolo 3, nel testo modificato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	456
Votanti	454
Astenuti	2
Maggioranza	228
Voti favorevoli	247
Voti contrari	207

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele

Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia

Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Brocca Beniamino
Caroli Giuseppe
Citaristi Severino
Rabino Giovanni
Rebulla Luciano
Rinaldi Luigi
Rubino Raffaello
Sterpa Egidio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Artioli Rossella
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importanza delle norme contenute in questo articolo aggiuntivo che ci sembrano un complemento indispensabile del sistema di garanzie che, con questa prima parte del progetto di legge, si cerca di mettere a punto. Noi conosciamo per il passato l'assoluta inadeguatezza del controllo burocratico sul dilagare di comportamenti edilizi in contrasto con le norme di legge. Sappiamo anche — vorrei che i colleghi fossero attenti — che il principio contenuto nella prima parte di questo articolo aggiuntivo era stato già introdotto nella legislazione italiana, la quale consentiva a chiunque, come era scritto nella legge del tempo, di ricorrere in giudizio nel caso di attività — allora si parlava di licenze — effettuate o senza licenza o in difformità di essa. Quella norma fu interpretata in modo restrittivo — ed a mio giudizio improprio — dal Consiglio di Stato il quale disse che «chiunque» non significava «chiunque». Con la prima parte di questo articolo 3-*bis* si cerca di ripristinare questa possibilità per tutti i cittadini e di estendere (seconda parte dell'articolo), in conformità alla tendenza alla tutela collettiva degli interessi diffusi, la legittimazione in giudizio anche alle associazioni che, avendo questa specifica finalità, intendono svolgere questa attività nell'interesse collettivo. In questo modo viene opportunamente risolta la questione delle conseguenze dell'azione in giudizio, non già con la possibilità di richiedere il risar-

cimento per i danni, ma con la possibilità di ottenere tutte quelle attività (demolizione o rimessa in pristino dello stato dei luoghi) che possano consentire la reintegrazione dell'interesse che dovesse essere giudicato leso.

La terza parte mette a punto degli strumenti di trasparenza che mi sembrano anch'essi ovvi dal momento che altro non fanno che dare evidenza a princìpi già contenuti nella nostra legislazione e che su questo specifico terreno erano stati ignorati, soprattutto dalla prassi amministrativa. Pertanto questa proposta di integrazione del testo dovrebbe essere considerata con il massimo favore, poiché ci metterebbe in condizione di rendere effettivi gli strumenti di salvaguardia che noi disegnamo in astratto. Sappiamo benissimo in quanti casi la prassi amministrativa e la debolezza degli strumenti di controllo abbiano impedito il perseguimento degli illeciti edilizi. È stato appena respinto un emendamento che proponeva di integrare gli organici comunali a fini di vigilanza, per cui credo sia corretto prevedere la possibilità di un controllo diffuso da parte dei cittadini. L'obiezione tradizionale consiste nell'osservazione che tutto ciò si potrebbe prestare ad attività puramente ricattatorie o di emulazione, come si dice con termine giuridico. Ma noi sappiamo benissimo che il fatto di avere impedito per il passato questo tipo di attività, certamente non apprezzabile, ha avuto come contropartita una debolezza assoluta del controllo collettivo sugli illeciti edilizi. Siamo di fronte ad uno dei casi classici in cui dobbiamo comparare costi e benefici; io ritengo che il costo sociale di queste attività emulative o ricattatorie (che comunque avrebbero sempre dietro le spalle un illecito e consentirebbero, una volta attivati, agli organi di giustizia amministrativa di perseguirli) sarebbe assai basso rispetto al beneficio assai elevato che ne avremmo, cioè di attivare tutti i cittadini interessati in questa direzione.

Mi permetto, quindi, di raccomandare attenzione e voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Essendo già intervenuto nella discussione sull'articolo e condividendo ampiamente le osservazioni molto opportunamente svolte dal collega Rodotà, mi limiterò ad una osservazione sul metodo di votazione. Infatti, noi chiederemmo la votazione per parti separate del mio articolo aggiuntivo 3.01, nel senso di votare i primi tre commi, fino alle parole «emana gli atti conseguenti», poi il quarto comma e, quindi, la restante parte. Vorrei anche sapere come mai il Governo ha espresso parere contrario su questo articolo aggiuntivo, dal momento che poco fa non ha fornito alcuna motivazione. Dal momento che in questa legislatura ripetutamente si sono ribaditi da parte di tutti i princìpi che qui sono stati affermati, dal momento che nessuno ha mai indicato princìpi o criteri contrari e, poiché questi stessi princìpi sono ampiamente contenuti nella normativa vigente, non si capisce come mai sia stato espresso un parere contrario ai primi tre commi di questo articolo aggiuntivo. Anche la collocazione ci sembra più che opportuna, anche in base alle osservazioni fatte da esponenti della maggioranza nel dibattito in aula e in Commissione, come risulta dai resoconti. Chiediamo quindi al Governo di voler motivare il suo parere negativo.

Il quarto comma è omogeneo, ed assegna alle associazioni aventi come fine sociale la tutela del patrimonio ambientale e territoriale e la possibilità di costituirsi parte civile in procedimenti riguardanti opere edilizie abusive. Si precisa anche che tale costituzione non può prevedere la richiesta di indennizzi in denaro, ma unicamente la richiesta di ripristino dei luoghi. Su altre materie sono stati già riconosciuti diritti simili, per cui l'introduzione di tale normativa non costituirebbe in assoluto una novità.

I commi successivi al quarto affermano semplicemente la necessità di rendere pubblici e accessibili al pubblico atti che sono pubblici e che dovrebbero essere ac-

cessibili. Anche qui gradirei sapere perché vi sia il parere contrario del Governo; forse perché si teme che la formulazione di questo articolo susciti più partecipazione collettiva ed una maggiore responsabilizzazione del cittadino nella lotta contro l'abusivismo e nel controllo sull'attività edilizia? Sarebbe grave se ci fosse questo tipo di pregiudizio, e pertanto invito i colleghi a votare a favore di questo articolo aggiuntivo. In conclusione, rinnovo la mia richiesta di votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi. Come richiesto da lei, ed anche dall'onorevole Alborghetti, l'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01 sarà votato per parti separate.

Votazioni segrete

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sui primi tre commi dell'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01, non accettati dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 419
Votanti 325
Astenuti 94
Maggioranza 163
Voti favorevoli 59
Voti contrari 266

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul quarto comma dell'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 415
Maggioranza 208
Voti favorevoli 154
Voti contrari 261

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sui restanti commi dell'articolo aggiuntivo Ronchi 3.01, non accettati dalla maggioranza della Commissione né del Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 418
Votanti 326
Astenuti 92
Maggioranza 164
Voti favorevoli 61
Voti contrari 265

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruno Francesco

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotta Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Cattaneo Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Aquino Saverio
D'Acquisto Mario
Del Donno Olindo
Dell'andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte

Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garganini Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvatore
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio

Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Puija Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giovanni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro

Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarli Eugenio
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Uso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bernardi Antonio
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Boncompagni Livio
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo

Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi Degli Atti Paolo
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gatti Giuseppe
Geremicca Andrea
Graduata Michele
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Iovannitti Alvaro
Loda Francesco
Lops Pasquale
Mannino Antonio
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ronzani Gianni Vilmer
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo

Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Triva Rubes

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sulla terza parte (commi successivi al quarto) dell'articolo aggiuntivo 3.01 Ronchi:

Alasia Giovanni
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bernardi Antonio
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Boncompagni Livio
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo

Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Fittante Costantino
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gatti Giuseppe
Geremicca Andrea
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Loda Francesco
Lops Pasquale

Martellotti Lamberto

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano

Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ronzani Gianni Vilmer

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Soave Sergio
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Triva Rubes

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Artioli Rossella
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, che è del seguente tenore:

(Opere ed aree statali).

«Per le opere eseguite da amministrazioni statali o insistenti su aree del demanio o del patrimonio statale, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il ministro dei lavori pubblici, al quale compete la adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Per le opere eseguite da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio o del patrimonio statale, il sindaco informa immediatamente il presidente della giunta regionale in relazione ai poteri di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il provvedimento di sospensione dei lavori mantiene la sua efficacia sino alla conclusione del procedimento previsto dal sopra citato decreto. Nel caso in cui tale procedimento si concluda negativamente, il sindaco adotta i provvedimenti definitivi indicati nel secondo comma del precedente articolo 3.

4. 2.

ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GEREMICCA, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, JOVANNITTI, SAPIO, SATANASSI.

Sopprimere le parole: e il ministro dei lavori pubblici al quale compete la adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3.

4. 3.

SATANASSI, ALBORGHETTI, SAPIO, BULLERI, BOSELLI.

Aggiungere, in fine, le parole: dopo aver ordinato la sospensione dei lavori.

4. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il provvedimento di sospensione dei lavori adottato dal sindaco mantiene la sua efficacia sino alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. 4.

BOSELLI, ALBORGHETTI, SAPIO, SATANASSI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 4 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. L'articolo 4 stabilisce le iniziative da assumere quando ci si trova di fronte a costruzioni abusive eseguite da amministrazioni statali o insistenti su aree del demanio o del patrimonio statale.

Richiamando l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la formulazione contraddice, al tempo stesso, questo articolo, dandone in ogni caso un'interpretazione che limita gravemente il ruolo e le funzioni degli enti locali, e segnatamente delle regioni, in materia di vigilanza e di gestione del territorio.

Nel caso in questione, l'articolo 4 recita testualmente: «...il sindaco... informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il ministro dei lavori pubblici, al quale compete l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3». Non si comprende perché debba essere il ministro e non il presidente della regione, d'intesa semmai con il ministro, o delegando, nello spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, l'intervento ai comuni e non certo al ministro.

In sostanza, la formulazione dell'articolo 4, così come ci viene presentata, può forse andare bene all'onorevole Tassi o, comunque, alle forze del Movimento sociale italiano che più volte hanno dichiarato la loro indifferenza e, anzi, la loro posizione di sospetto nei confronti dei poteri delle regioni. Ma io credo che non debba andar bene alla maggioranza, e sicuramente non va bene a noi. Sia chiaro che non ne facciamo soltanto una questione politica e di principio. Ne facciamo una questione concreta, pratica, di efficacia e di incisività della norma.

La caratteristica dell'abusivismo e della speculazione edilizia, specie in alcune zone del paese, è quella — ed è noto — della diffusione capillare sul territorio e della eccezionale rapidità di esecuzione dell'abuso. Ogni norma che, ai fini della vigilanza e della repressione, moltiplichi i passaggi burocratici nella pubblica amministrazione e allontani la responsabilità dell'intervento dalla realtà del territorio lascia spazio alla speculazione, dà tempo agli abusivisti, allarga le maglie e abbassa la guardia in una lotta dura e aspra, condannando alla sconfitta le forze della legalità costituzionale.

E guardate che questa non è enfasi, perchè si tratta di un giudizio basato sull'esperienza di questi anni. L'articolo 4 — lo abbiamo detto — si riferisce specificamente alle aree del patrimonio statale e del demanio. Io invito i colleghi della maggioranza a riflettere su quello che sta accadendo e che può ancora accadere, ad esempio, sulle coste, per non dire sulle spiagge, della Calabria, della Sicilia e della Campania di pertinenza del demanio pubblico. È uno scempio grave dell'ambiente, è lo sconvolgimento degli equilibri idrogeologici.

Invito a riflettere su quanto sta accadendo anche nelle aree acquisite dallo Stato per opere pubbliche, dove i progetti devono modificarsi continuamente in rapporto al sorgere di costruzioni abusive sulle aree individuate dai progetti stessi, che non possono, a questo punto, neppure essere demolite, perché già abitate.

Ecco io direi che occorre evitare passaggi surrettizi: dal comune alla regione, dalla regione al ministro, il quale poi, a sua volta, dovrà decidere, discendendo nuovamente attraverso procedure burocratiche. Il problema, semmai, è quello di intrecciare le competenze diverse, che hanno responsabilità diverse, per quanto concerne la tutela del territorio e la vigilanza, e di fare in modo che l'intervento — insistiamo — sia delegato agli enti più vicini alla realtà del territorio. Tutte le motivazioni che hanno sconsigliato di dare «eccessivi» poteri in merito alle regioni o ai comuni, derivano dall'argomentazione che queste regioni e questi comuni potrebbero essere condizionati dalle forze della speculazione che potrebbero influire sulle loro decisioni. Non capisco perché (ed in un certo senso ci si ricollega all'ultima discussione fatta a proposito dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 3) non si debba cogliere il fatto che, proprio nel momento in cui si sta più vicino ad una realtà del territorio, si possono sì correre rischi di condizionamenti e di pressioni, ma si ha anche un rapporto più diretto con la maggioranza dell'opinione pubblica che è chiamata a partecipare alla difesa ed alla tutela del territorio. Perciò non presentiamo i comuni come dei vasi di coccio tra i vasi di ferro, che non sarebbero in grado di gestire i propri poteri: diciamo che c'è un problema di volontà politica, che va richiamata con la partecipazione dell'opinione pubblica.

Da qui la nostra valutazione negativa sull'articolo 4 che allontana l'intervento dalla realtà del territorio, anziché avvicinarlo, e che non corrisponde allo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che pure viene citato nello stesso articolo 4 *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

GUIDO POLLICE. Signor Presidente, intervengo brevemente per elencare per lo meno quattro motivi per i quali il nostro gruppo voterà contro l'articolo 4.

Esso recita: «Per le opere eseguite da amministrazioni statali o insistenti su aree del demanio o del patrimonio statale, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il ministro dei lavori pubblici, al quale compete l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3». Ebbene, in proposito noi poniamo di nuovo una questione di costituzionalità. Si ha infatti una espropriazione dei poteri dei comuni e lo Stato viene delegato a prendere provvedimenti che sono di competenza dei comuni stessi. Il disegno di legge è tutto permeato da questo spirito di punizione delle autonomie locali. Ecco perché continuiamo a ripetere, anche a proposito di questo articolo 4, che c'è un problema di costituzionalità.

Il secondo motivo per il quale siamo contrari a questo articolo, è dato dal fatto che in esso si prevede che sia lo stesso colpevole dell'abuso ad adottare le misure per reprimerlo. Se mi si passa il paragone, signor Presidente, è come se il ladro giudicasse se stesso.

Il terzo motivo è che, se vengono costruite opere abusive su aree dello stato, vuol dire che le competenti amministrazioni lo hanno permesso. Ancora una volta, quindi, il colpevole giudica se stesso.

Il quarto motivo è il seguente: perché compete proprio al ministro dei lavori pubblici l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3? Cito alcuni ministeri per rendere più corposo l'esempio. Il ministro dell'ecologia dovrebbe tutelare l'ambiente; visto che non ha alcuna competenza ed alcun potere, questa avrebbe potuto essere l'occasione per dargli un ruolo che difficilmente riesce a conquistare. Perché, per esempio, non potrebbe essere il ministro dei beni culturali, che pure dovrebbe tutelare i monumenti, le opere d'arte o le aree su cui gli stessi insistono; perché non potrebbe essere il ministro del turismo, visto che il degrado del territorio tiene lontano dal nostro paese i turisti, con grave nocumento per una industria così vitale; infine, perché non po-

trebbe essere il ministro delle finanze, visto che il Governo considera l'abusivismo solo come fonte di entrata?

Ho citato quattro ministeri, diversi daquello dei lavori pubblici, per dire che non riusciamo a capire con quale motivazione si dia una competenza al Ministero dei lavori pubblici e non ad altri. Perché non si dà tale competenza ai ministeri rispettivamente responsabili degli abusi di cui trattasi?

Per tutte queste ragioni, consideriamo l'articolo 4 una norma sbagliata. Avremmo dovuto presentare un emendamento soppressivo. Ci limiteremo al voto contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Alborghetti 4.2, in quanto mi sembra che, trattandosi di opere di competenza dello Stato, sia legittima la competenza dei lavori pubblici. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento Satanassi 4.3, che, se fosse approvato, avrebbe conseguenze assai gravi, in quanto verrebbe a mancare la repressione degli abusi. Infine, la Commissione esprime parere contrario anche sugli emendamenti Crucianelli 4.1 e Boselli 4.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Parere contrario su tutti gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento Alborghetti 4.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Satanassi 4.3, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 4.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boselli 4.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Sospendo la seduta fino alle 17.

La seduta, sospesa alle 13,30 è ripresa alle 17.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati De Carli, Pandolfi, Signorile e Spini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Finanziamento della partecipazione

italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE)» (1380).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

RUSSO FRANCO ed altri: «Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda» (1244) *(con parere della II, della III, della IV, della V e della VIII Commissione);*

III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Iugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmato a Belgrado il 24 febbraio 1982» (972) *(con parere della I, della V, della VI e della X Commissione);*

VII Commissione (Difesa):

SERVELLO ed altri: «Provvedimenti a favore degli ufficiali delle forze armate discriminati con punizione» (1324) *(con parere della I Commissione);*

VIII Commissione (Istruzione):

GHINAMI ed altri: «Istituzione del ruolo ad esaurimento dei prèsidi d'istruzione secondaria superiore (1150) *(con parere della I e della V Commissione);*

XIII Commissione (Lavoro);

MAMMÌ ed altri: «Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici di preminente interesse generale» (253) *(con parere della I, della IV e della XII Commissione);*

XIV Commissione (Sanità):

FIORI: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale» (1296) *(con parere della I, della II, della IV e della V Commissione);*

PUJIA e BOSCO BRUNO: «Norme in favore degli ufficiali sanitari operanti in comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti» (1317) *(con parere della I, della II e della V Commissione).*

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Armato, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc IV, n. 73);

contro il deputato Manfredi Bosco, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 74);

contro il deputato Caria, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 75);

contro il deputato Cirino Pomicino, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 76);

contro il deputato De Lorenzo, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge

24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 77);

contro il deputato Galasso, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 78);

contro il deputato Vincenzo Mancini, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 79);

contro il deputato Mensorio, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 80);

contro il deputato Antonio Negri, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 81);

contro il deputato Scotti, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 82);

contro il deputato Viscardi, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 83);

contro il deputato Zanone, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 84);

contro il deputato De Rose, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 85).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Rinvio della votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

PRESIDENTE. Per ulteriori accordi intervenuti con il Senato, in riferimento alla formazione della lista dei rappresentanti, avverto che l'elezione dei nove membri effettivi e nove supplenti dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa è rinviato ad altra seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

(Responsabilità del titolare della concessione, del costruttore e del direttore dei lavori).

«Il titolare della concessione, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti solidalmente al pagamento delle sanzioni pecuniarie ed alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il direttore dei lavori non è ritenuto responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie e rinunziato all'incarico, fornendone contemporanea e motivata comunicazione al sindaco; in caso contrario il sindaco segnala al Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che sarà passibile di

sospensione dall'albo professionale per un periodo fino ad anni due».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: il titolare della concessione *aggiungere le seguenti:* il committente.

5. 7.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al primo comma, dopo le parole: e il direttore dei lavori *aggiungere le seguenti:* e chiunque dirige e coordina a qualsiasi titolo i lavori.

5. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA MAGRI.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Essi sono altresì tenuti solidalmente al pagamento delle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi. Il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori. Il consiglio dell'ordine applica la sanzione della sospensione dall'albo da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni.

5. 8.

SAPIO, ALBORGHETTI, JOVANNITTI, CHELLA.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: tenuti solidalmente al pagamento delle sanzioni pecuniarie ed alle spese *con le seguenti:* tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese.

5. 9.

SAPIO, MACIS, ALBORGHETTI, BULLERI, PALMINI LATTANZI.

Al primo comma aggiungere, in fine le parole: salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

5. 14.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il direttore dei lavori non è responsabile delle opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie se, dopo averle accertate, entro tre giorni abbia rinunciato all'incarico mediante comunicazione da farsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della concessione, al costruttore e, per conoscenza, al sindaco.

5. 2.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, GUARRA, TASSI.

Al secondo comma sostituire le parole da: Il direttore dei lavori *fino a:* motivata comunicazione al sindaco; *con le seguenti:* Il direttore dei lavori non è responsabile qualora, prima della contestazione dell'abuso, abbia segnalato agli altri soggetti la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie e rinunciato all'incarico dandone contemporanea e circostanziata comunicazione al sindaco;

5. 10.

SAPIO, ALBORGHETTI, BULLERI, GEREMICCA, SATANASSI.

Al secondo comma, sopprimere la parola: ritenuto.

5. 11.

SAPIO, ALBORGHETTI, MACIS, CHELLA.

Al secondo comma, sopprimere le parole: constestato agli altri soggetti la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie e.

5. 3.

TASSI, GUARRA.

Al secondo comma, sopprimere le parole da: fornendone contemporanea e motivata comunicazione al sindaco *alla fine.*

5. 4.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Al secondo comma, sostituire la parola: sarà *con la seguente:* è.

5. 12.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al secondo comma, sostituire le parole: fino ad anni due *con le seguenti:* da tre mesi a due anni.

5. 13.

SAPIO, ALBORGHETTI, JOVANNITTI, BULLERI, CHELLA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il sindaco, qualora, essendo a conoscenza di inosservanze delle norme urbanistiche ed edilizie, ometta di effettuare gli atti previsti dal presente capo, è responsabile penalmente ed amministrativamente in solido con i soggetti di cui al primo comma del presente articolo degli abusi commessi.

5. 5.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al costruttore responsabile di violazioni alle norme di legge e di regolamenti relativi alla attività edilizia è sospesa la licenza di attività per la durata di anni tre ed egli non può concorrere per pubblici appalti per la durata di anni dieci.

5. 6.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 5 disciplina le responsabilità del titolare della concessione, del costruttore e del direttore dei lavori. Vorrei brevemente soffermarmi sull'analisi delle responsabilità dei soggetti attivi del reato edilizio. Già l'articolo 10 della legge n. 765 aveva in qualche modo ampliato le disposizioni della legge urbanistica del 1942, in particolare quelle previste dall'articolo 31, prevedendo una responsabilità diretta sia del committente dei lavori edilizi eseguiti in violazione della legge medesima sia del direttore che dell'assuntore dei lavori abusivi. Le responsabilità prescindono naturalmente dalla proprietà del suolo dove appunto viene costruita l'opera abusiva e praticamente si riconnette quasi esclusivamente al fatto della realizzazione commessa. Poiché d'altra parte le norme urbanistiche tutelano il corretto uso del territorio e la corretta esecuzione dei lavori edilizi nel territorio, ai soggetti attivi del reato edilizio, cioè al committente, al direttore e all'assuntore dei lavori, viene praticamente imposta la responsabilità dell'esatta osservazione delle prescrizioni amministrative contenute sia nella licenza edilizia e poi nella concessione edilizia. È chiaro che la committenza dei lavori, quando sia una persona giuridica responsabile delle eventuali violazioni, è proprio la persona fisica che ha la rappresentanza legale e per essa agisce (vorrei appunto ricordare la sentenza della Cassazione (III sezione), del 21 febbraio 1980, con Corradini imputato). D'altra parte il committente, quando è titolare della concessione edilizia, è responsabile delle violazioni edilizie, anche se queste violazioni sono state commesse dal direttore dei lavori o dall'assuntore dei lavori, poiché trovano appunto fondamento tali responsabilità nella omissione della dovuta diligenza alla quale, tra l'altro, era tenuto dal momento

l'opera edilizia va a soddisfare un preciso interesse (sentenza della Corte di Cassazione dell'ottobre 1981, con l'imputato Corvino). È stabilito, quindi, che se i committenti sono una pluralità di persone, l'obbligo del rispetto delle prescrizioni normate nella licenza edilizia ovvero nella concessione incombe su ciascuno dei soggetti.

Per quanto riguarda la responsabilità del direttore dei lavori, va ribadito che il direttore dei lavori ha un compito specifico, quello di verificare che in ogni momento e in ogni fase dell'attuazione del progetto, che è stato autorizzato con il rilascio della licenza edilizia ovvero della concessione edilizia, cura che l'andamento dell'esecuzione del progetto sia conforme alle disposizioni prescritte. Ecco perché il direttore dei lavori è tenuto ad accertare sempre, costantemente, la conformità dell'opera eseguita rispetto a quella approvata dall'autorità amministrativa. Il direttore dei lavori è responsabile sia nel caso in cui la concessione manchi del tutto sia nell'ipotesi che l'opera realizzata non sia conforme al progetto. Sia il direttore sia l'assuntore dei lavori, che abbiano fatto affidamento sulle assicurazioni date dal committente dell'esistenza della concessione edilizia, hanno il dovere di accertarsi che ciò risponda a verità, altrimenti finiscono per essere responsabili anche nel caso in cui ricorra la palese illegittimità della concessione.

È chiaro poi che l'assuntore dei lavori edilizi, la cui legittimità e liceità è subordinata all'avvenuto rilascio della concessione, non solo ha un obbligo giuridico specifico di eseguire i lavori in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni edilizie, ma deve anche direttamente accertarsi di persona che questa concessione sia stata effettivamente rilasciata, prima di eseguire le proprie prestazioni.

Si può verificare il caso di un concorso di persone nel reato edilizio. Facciamo il caso del proprietario di un fondo che consenta, per propri scopi, per perseguire personali obiettivi, l'utilizzazione a terzi per la costruzione di un edificio, sapendo che questa è compiuta senza concessione. Certamente anche in questo caso il proprietario concorre nel reato edilizio previsto proprio dall'articolo 17, lettera *b*), della legge Bucalossi. Il proprietario del terreno edificato non può quindi ritenersi estraneo all'interesse edificatorio, poiché l'opera, quando eseguita, diventa appunto di sua proprietà per accessione.

Noi riteniamo che, una volta analizzata questa serie di responsabilità dei soggetti attivi del reato edilizio, si debba affrontare la questione trattata dall'articolo 5, relativo al concorso nel reato edilizio. Il legislatore, in passato, come abbiamo visto, ha tentato di fissare in modo paritetico e paritario le responsabilità in ordine alle violazioni sia edilizie che urbanistiche, secondo una dimensione-tipo di iniziativa economica e di operatività edificatoria sia dei committenti che dei professionisti direttori dei lavori che degli imprenditori assuntori dei lavori. È allora necessario collegare le successive responsabilità di questi concorrenti nel reato edilizio; e riteniamo che, in qualche modo, l'articolato, così come proposto dalla maggioranza e dal Governo, affronti il problema di ridefinire queste responsabilità, per evitare che attraverso le maglie larghe della legislazione possa di fatto, in qualche modo, individuarsi la possibilità per ognuno dei concorrenti nel reato edilizio di non pagare per quanto di propria competenza.

Ma qui abbiamo bisogno anche di specificare come ognuno di questi soggetti attivi debba essere intanto sottoposto alle sanzioni pecuniarie, e debba essere anche sottoposto alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate. A questo proposito, prima nella discussione in Commissione e quindi in sede di comitato dei nove, abbiamo sollevato, come parte comunista, il problema di non rendere solidali i soggetti concorrenti nel reato edilizio rispetto alle spese per la demolizione, ritenendo necessario che, invece, ognuno di questi concorrenti paghi direttamente le sanzioni pecuniarie.

Ciò anche per evitare che il dispositivo contenuto nell'articolo 5 del disegno di

legge contrastasse poi con il disposto della legge n. 689 del 1981, che impedisce appunto che le sanzioni pecuniarie siano pagate in modo solidale. Abbiamo visto, durante i lavori del Comitato dei nove, che c'è una disponibilità ad accettare alcune nostre considerazioni, appunto perché tutto il provvedimento sia rivisto e siano individuate con maggiore precisione queste responsabilità.

Per dimostrare qual'è stato il nostro impegno nel perseguire le responsabilità di quel tecnico, il direttore dei lavori, che ha in certi casi anche maggiore competenza per accertare i tipi di violazione rispetto alla complessità delle norme legislative e giuridiche, ricordo che noi abbiamo sostenuto che il direttore dei lavori possa essere dichiarato estraneo nel caso in cui, appena accertato l'inizio degli abusi, si dissoci sia dall'assuntore che dal committente, denunci all'autorità, ed in particolare al sindaco, questa violazione e rinunci al suo incarico.

Se questo non dovesse accadere, noi riteniamo opportuno inoltre che il direttore dei lavori sia deferito al Consiglio dell'ordine professionale, ma crediamo anche che la sanzione, di cui sarà passibile il direttore dei lavori, non possa rimanere generica, così come è prescritto nel dispositivo dell'articolo 5 del progetto di legge.

In altri termini, riteniamo che, dopo gli accertamenti necessari, il consiglio dell'ordine professionale, al quale è iscritto il direttore dei lavori, possa decidere sulla durata della sospensione dall'albo professionale, stabilendo comunque un limite minimo ed un limite massimo; e ci è parso di capire che la maggioranza ed il Governo sono disposti ad accogliere che tale limite minimo, che attualmente non esiste nel progetto di legge, sia di tre mesi, mentre quello massimo sia di due anni.

Vedremo nel corso della discussione come saranno accolti i nostri emendamenti, per riservarci poi di esprimere un giudizio definitivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Comis. Ne ha facoltà.

ALFREDO COMIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'importanza del progetto di legge in discussione è stata sottolineata dai colleghi che mi hanno preceduto.

Una legge che tende a mettere ordine nel caos urbanistico esistente, in particolar modo nei grossi agglomerati urbani, una legge che permetterà per lo meno di censire con una certa esattezza il fenomeno dell'abusivismo, che permetterà di acquisire al patrimonio urbanistico del nostro paese ciò che non è incompatibile con i vincoli paesaggistici o di altra natura e darà la possibilità di eliminare ciò che vi è in contrasto tramite la demolizione. Le esigenze di carattere finanziario, che sono state uno dei motivi di questo provvedimento, non hanno certo condizionato la stesura di un testo, che ha voluto cogliere l'occasione per riordinare in parte la materia urbanistica. Si sono riviste e corrette alcune disposizioni previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, incomplete e superate o rivelatesi inefficienti e insufficienti.

Rientra in questa volontà di adeguamento alla realtà attuale ed alla luce dell'esperienza di questi anni, in particolare dopo l'entrata in vigore della legge n. 10, la cosiddetta «legge Bucalossi», la formulazione dell'articolo 5 di questo provvedimento. Viene previsto il coinvolgimento della responsabilità sulla conformità alla concessione per la costruzione di opere delle tre figure cointeressate per vari aspetti: il titolare della concessione, in quanto richiedente l'autorizzazione a costruire al comune, per il ritiro della quale deve apporre la firma in calce alla concessione stessa sulla quale vengono riportate le norme, gli obblighi e le sanzioni a suo carico in caso di trasgressione degli stessi; il costruttore, il cui nome deve risultare agli atti del comune tramite la comunicazione di inizio lavori nella quale risultano i nominativi del titolare la concessione, del direttore dei lavori e del costruttore.

Il costruttore è obbligato all'osservanza

di quanto prescritto dalla concessione edilizia, documento questo che, allegato al progetto, deve far parte integrante della documentazione presente in cantiere e che implica quindi profonda conoscenza della materia.

Il direttore dei lavori, che ha eseguito il progetto in conformità alle norme vigenti nel comune dove viene eseguito, nonchè in conformità alle leggi, è pertanto la persona più qualificata e più responsabilizzata nella sorveglianza e nel controllo affinchè venga rispettato il progetto e vengano quindi ottemperate le disposizioni di cui alla concessione.

È difficile, per non dire impossibile — lo devo ammettere per esperienza diretta, essendo progettista — seguire giornalmente l'esecuzione di un'opera e pertanto possono esservi difformità poste in essere per agevolare il committente o per interesse dell'impresa stessa; ingiusto quindi sarebbe il coinvolgimento del direttore dei lavori.

Il secondo comma dell'articolo 5 prevede che il direttore dei lavori, dopo aver contestato agli altri soggetti la violazione, dopo averli invitati alla rimessa in pristino delle opere, comunicando al comune la violazione e rinunciando all'incarico, venga liberato da qualsiasi responsabilità prevista dal primo comma. Posso affermare che questa possibilità che viene data al progettista, oltre che atto di giustizia nei suoi confronti, è un ottimo deterrente per costruttori spregiudicati e per concessionari furbi od ingenui. D'altra parte, questa norma va intesa non solo come una contrapposizione tra soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera, ma come uno strumento di collaborazione all'esecuzione dell'opera nella maniera più corretta e quindi come un ausilio all'opera di recessione dell'abusivismo che, in generale, persegue il provvedimento.

Giusto è il provvedimento che potrà essere preso dai colleghi professionali, di sospensione fino a due anni del proprio iscritto in caso di compartecipazione ad un reato attinente al proprio ruolo tecnico, non essendoci giustificazioni di sorta in caso di violazioni commesse; e quindi, anche se lo riteniamo pleonastico, concordiamo con quanto proposto dall'emendamento Sapio 5.13.

Perché manca il proprietario dell'area tra i soggetti cui è addossata la responsabilità di conformità? Perché è uno dei soggetti già individuati (titolare della concessione o costruttore) ovvero è effettivamente estraneo alle responsabilità in quanto: o ha concesso l'area in diritto di superficie ovvero è inconsapevole dell'effettuazione dell'intervento per aver subìto un'occupazione abusiva.

In questo caso la responsabilità e, conseguentemente, la possibilità di riparare agli illeciti commessi e alle loro negative conseguenze (acquisizione gratuita dell'area) viene innescata dal successivo articolo 6, terzo comma, nel quale è prevista la notifica anche al proprietario dell'area dell'avvio dei provvedimenti sindacali che potrebbero avere per il proprietario conseguenze negative.

Con riferimento all'emendamento Rocelli 5.7, dove si propone di inserire «il committente» tra i soggetti responsabili di eventuali abusi, è appena il caso di sottolineare come ciò sia stato fatto per fruire dell'ampia casistica giurisprudenziale consolidatasi in materia, che fa riferimento a questo soggetto, il quale diviene il minimo comune denominatore degli altri soggetti espressamente indicati.

È stato fatto osservare nella discussione in Commissione che la responsabilità della conformità delle opere non solo alla concessione, ma anche agli strumenti urbanistici, e alle previsioni di piano, sarebbe troppo gravosa per i suddetti soggetti nell'ipotesi che la stessa concessione fosse difforme da quegli strumenti. Al riguardo si deve osservare che, nell'ipotesi di difformità della concessione dagli strumenti urbanistici, salvo ipotesi collusive, questa responsabilità ricade sulle amministrazioni concedenti.

Nel caso invece di opere totalmente prive di titolo autorizzativo, la responsabilità per conformità agli strumenti urbanistici e al piano, consente di sanare, ove questa ricorra, anche successivamente l'opera eseguita, ai sensi del successivo articolo

11. È questa una soluzione preferibile a quella della immediata demolizione che risulterebbe inutilmente dispersiva di beni sostanzialmente legittimi.

Infine crediamo siano pure meritevoli di attenzione ed accoglimento gli emendamenti Sapio 5.9 e 5.11.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gorla. Ne ha facoltà.

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, nell'illustrare il nostro emendamento all'articolo 5, farò un intervento che sarà contro gli «angioletti», cioè coloro che ritengono sempre di essere coperti da responsabilità oggettive o politiche, o comunque stanno sempre altrove.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, perché, essendo stato sindaco di una grande città, è certo in grado di capire quello che sto dicendo; dico ciò, anche nella mia qualità di ex progettista e di ex direttore della pianificazione locale del piano intercomunale milanese. Vorrei che ragionassimo sugli «angioletti», spiumandone un poco le ali.

Ci sono, secondo me, delle buone intenzioni enunciate in questo articolo 5, e in particolare la tendenza a far uscire questo terreno di responsabilità dalla genericità, attribuendolo anche in senso specifico a coloro che concorrono nella formazione di quello che noi qui definiamo giuridicamente «reato», ma che in realtà è un crimine contro la collettività, contro le condizioni nelle quali si sviluppano le città italiane, e che riguarda quindi tutti i cittadini.

Vorrei che non si avesse nessuna indulgenza rispetto a coloro che sono tecnicamente responsabili e individuati nello stesso titolo di questo articolo 5, cioè i concessionari, i costruttori ed anche i direttori dei lavori. Infatti, è ora di smettere di sostenere che i direttori dei lavori non sanno in che senso violano delle leggi o gli interessi collettivi. Credo che, così come devono essere responsabili dal punto di vista della sicurezza di un cantiere, sotto il profilo dell'incolumità di chi ci lavora e sotto il profilo della sicurezza delle strutture, devono essere anche responsabili di come quel cantiere violi un bene comune, compia un reato contro gli interessi collettivi.

Quindi, io sono contro qualsiasi attenuazione di siffatto tipo di responsabilità. E non parlo neanche, ovviamente, delle responsabilità dei costruttori e dei concessionari.

Qui però vorrei segnalare una lacuna esistente nell'articolo 5, del quale vorrei fare una piccola esegesi. In questo articolo si parla di responsabilità del titolare della concessione, del costruttore e del direttore dei lavori, ma mi sembra che manchi una figura, cui vanno imputate precise responsabilità politiche ed amministrative, che è quella del sindaco della città nella quale questi reati vengono commessi.

E ciò perché, badate bene, il secondo comma dell'articolo 5 così recita: «Il direttore dei lavori non è ritenuto responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie e rinunziando all'incarico, fornendone contemporanea e motivata comunicazione al sindaco; in caso contrario il sindaco segnala al Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che sarà passibile di sospensione dall'albo professionale per un periodo fino ad anni due».

Ma io mi domando: per quale ragione mai il sindaco che denunzia la violazione delle norme nelle quali è incorso il direttore dei lavori o chi per esso non debba essere in grado di controllare in via preventiva e di accertare il reato che si sta per commettere. Questo punto va considerato centrale, e come integrazione di quel principio di responsabilità individuale, penale e amministrativo, che si delinea con questo articolo 5. Anche perché a me sembra veramente straordinario che un sindaco possa essere in grado di accertare *ex post* una violazione dello strumento urbanistico che avrebbe dovuto rilevare molto prima, in sede di rilascio della concessione, della licenza o dell'autorizzazione, e comunque mentre la violazione veni-

va compiuta nel suo territorio. È incredibile che, accanto alla responsabilità così giustamente definita per il costruttore, il direttore dei lavori, il committente e così via, non sia delineata anche la responsabilità dell'autorità amministrativa. Tanto più che il reato di omissione di atti d'ufficio non ce lo siamo certo inventato noi e, alla luce dell'articolo 328 del codice penale, sappiamo tutti quante omissioni abbiano consentito e favorito attività speculative, con tutto lo sconcio, la distruzione, il degrado che ne è venuto per il nostro paese. Le cronache di tutti questi anni (veramente troppi!) sono piene di episodi del genere, sui quali forse conviene riflettere bene. Tanto per fare un esempio, siete certi che in nessun modo era configurabile una responsabilità del sindaco di Roma in tutta la faccenda dei Caltagirone? Tutto si riduceva semplicemente alle responsabilità del costruttore, del direttore dei lavori? O c'era qualcosa di più, quanto meno un consapevole lassismo (tanto per essere cortesi) di fronte a quello scempio, a tanti reati?

Questa è la ragione per cui credo che si debba individuare una responsabilità, oltre che politica e collettiva, individuale e penale del responsabile amministrativo, del tutto simile a quelle già indicate nell'articolo 5. È questo un atto dovuto al paese: nel momento in cui si intende, come si suol dire, afferrare il toro per le corna per una moralizzazione amministrativa, per garantire il prevalere del bene collettivo su quello individuale; nel momento in cui pensiamo di dover prevenire tutti quei fenomeni che possono portare ad un'ulteriore distruzione dell'ambiente e di interessi collettivi, dobbiamo essere molto più precisi di quanto non lo sia l'attuale articolo 5. Ecco perché il gruppo di democrazia proletaria ha presentato un emendamento che intende ribadire con precisione la responsabilità individuale, penale e amministrativa del sindaco, anche se una cosa del genere potrebbe già essere dedotta con una certa interpretazione dell'articolo 3.

Concludo dicendo che noi prendiamo molto sul serio tale punto. Ci auguriamo che questa sciagurata legge non passi o venga almeno trasformata (soprattutto per quella parte relativa alla monetizzazione dei reati e quindi all'incentivo a commetterne altri); insomma, che questa legge non venga fuori dalle aule di questo ramo del Parlamento, nei termini in cui si presenta. Ma attenzione: se in qualche modo risulterà che vi saranno autodenunzie da parte di coloro che hanno commesso, in quanto usufruttuari diretti, un reato di abusivismo, noi faremo seguire altrettante denunzie penali nei confronti degli amministratori, altrettante denunzie penali nei confronti di chi, omettendo atti d'ufficio, ha prodotto questo fenomeno, e non soltanto consentito!

Signor Presidente, è poco decente continuare a nascondersi dietro un dito e, se il fenomeno dell'abusivismo edilizio, se lo sconcio edilizio ed urbanistico in questo paese si sono prodotti nei termini che noi tutti conosciamo, non è soltanto opera degli speculatori che in quanto tali fanno il loro mestiere, ma è opera anche di chi non ha impedito loro di farlo, di chi non ha vigilato ed ha omesso atti d'ufficio! D'ora in poi, sarà bene che per impedire queste nuove omissioni, siano esattamente e precisamente vincolati a responsabilità penali ed amministrative dirette anche gli amministratori, e parlo anche dei sindaci, signor Presidente! *(Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha in buona parte riscritto questo articolo 5 nei suoi emendamenti che certamente, per altro, non vedranno il simpatico accoglimento da parte del relatore per la maggioranza; e si tratta di uno strano articolo, che si ispira al fenomeno del pentitismo.

In quest'aula sono state inventate tante forme di pentiti, ed oggi è la volta del direttore dei lavori pentito: costui, correo,

corresponsabile e addirittura custode dell'attività di servizio, di costruzione, secondo il progetto ed evidentemente in difformità dalle autorizzazioni ottenute, sulla via di Damasco improvvisamente ha la folgorazione e quindi si rivolge al sindaco rinunziando al mandato e denunciando i correi; per questa attività, viene gratificato dell'impunità, mentre, se non compie questo gesto, viene punito con la sospensione dall'albo fino a due anni!

Questo articolo è estremamente contradditorio. Se un professionista è corresponsabile nella sua specifica attività di un'azione delittuosa, è giusto che ne risponda secondo le norme comuni; se poi per il professionista si è scelta la strada del pentitismo, non si vede per quale motivo analoga strada non possa e non debba essere concessa anche al costruttore od al committente; inoltre, se come sanzione accessoria al professionista viene imposta la sospensione dall'albo professionale fino a due anni, non si vede per quale motivo analoga, pesante sanzione accessoria non debba essere comminata anche al costruttore che esercita la propria attività con l'obbligo del manufatto a regola d'arte, del rispetto delle autorizzazioni ottenute per l'attività di cui al contratto, e della relativa esecuzione.

Per questo, riteniamo che si debba rivedere l'articolo secondo princìpi di equità e giustizia, che informano molto chiaramente i nostri emendamenti e pertanto fin da adesso anticipo che, qualora non vengano accolte le nostre modifiche, il nostro voto sull'articolo 5 sarà contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, questo articolo riguarda la responsabilità dei soggetti interessati alla costruzione. È chiaro che nella prevenzione dell'abuso edilizio può giocare un ruolo fondamentale l'indicazione della corresponsabilità. Le penalità previste per i corresponsabili devono essere tali da indurre ciascuno ad operare in modo conforme alle leggi. Riteniamo che le norme contenute nel testo della Commissione abbisognino di alcuni aggiustamenti; mi sembra, tra l'altro, che si sia maturata anche l'idea, da parte della maggioranza, di accogliere alcuni degli emendamenti presentati. Per queste ragioni il parere del relatore di minoranza è favorevole con riserva sull'emendamento Crucianelli 5.1, mentre è favorevole sugli emendamenti Rocelli 5.7 e Sapio 5.8 e 5.9. Il parere è contrario sugli emendamenti Boetti Villanis Audifredi 5.2 e Tassi 5.3 e 5.4, in quanto si esclude la responsabilità del direttore dei lavori qualora compia un tardivo pentimento rispetto all'abuso; parere favorevole con alcune riserve sull'emendamento Ronchi 5.5 e parere favorevole sugli emendamenti Sapio 5.10 e 5.11, Rocelli 5.12, Sapio 5.13, Crucianelli 5.6, oltre, ovviamente, all'emendamento 5.14 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 5 attiene alla responsabilità del titolare della concessione, del costruttore e del direttore dei lavori in merito alla costruzione abusiva. Riteniamo giusto l'emendamento Rocelli 5.7, in quanto amplia i soggetti che devono essere ritenuti responsabili dell'abuso. Questo è un modo corretto di individuare tutti coloro che provocano un danno alla collettività, mentre ci sembra troppo ampia la disposizione contenuta nell'emendamento Crucianelli 5.1, perchè contempla tutti i soggetti che partecipano alla costruzione dell'opera abusiva. Siamo dell'opinione che sia opportuno applicare le sanzioni pecuniarie solo a coloro che hanno commesso l'abuso senza dichiararne la solidarietà, mentre questa deve essere conservata per le spese di esecuzione. A questo proposito chiediamo ai presentatori di ritirare l'emendamento Sapio 5.8. Il parere del relatore per la maggioranza è favorevole agli emendamenti Sapio 5.9 e 5.11 e Rocelli 5.12 (quest'ultimo dà mag-

giore efficacia sanzionatoria alla norma). Il parere è invece contrario sugli emendamenti Boetti Villanis Audifredi 5.2, Sapio 5.10, Tassi 5.3 e 5.4.

Per quanto riguarda l'emendamento Sapio 5.13, il parere è favorevole, in quanto ci sembra giusto fissare il tetto minimo della pena. Parere contrario invece sull'emendamento Ronchi 5.5, non perchè non riteniamo giusto che vi sia la responsabilità del sindaco, ma in quanto questa è stata prevista in un emendamento all'articolo 6, che presenteremo.

La Commissione è contraria anche all'emendamento Crucianelli 5.6, mentre raccomanda l'emendamento 5.14 della Commissione stessa, in quanto si deve offrire la possibilità ai soggetti indicati dal primo comma dell'articolo 5 di dimostrare la loro estraneità rispetto all'abuso. È un elemento che contraddice a quella possibile responsabilità oggettiva che poteva essere in qualche modo individuata nel primo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento Rocelli 5.7 e all'emendamento 5.14 della Commissione; parere contrario, invece, sull'emendamento Crucianelli 5.1, non perchè da parte del Governo non si vogliano coinvolgere coloro che hanno diretto e coordinato i lavori nella responsabilità di costruzioni abusive, ma perchè si tratta di figure indeterminate, mentre è giusto soffermarsi sul direttore dei lavori, perchè è una figura prevista dal nostro codice.

Il Governo si associa all'invito della Commissione, rivolto ai suoi presentatori, di ritirare l'emendamento Sapio 5.8. Nel caso non venga ritirato, il parere è contrario. Lo stesso vale per gli emendamenti Sapio 5.9, Boetti Villanis Audifredi 5.2, Sapio 5.10, Tassi 5.3 e 5.4, Ronchi 5.5 e Crucianelli 5.6. Il Governo è invece favorevole agli emendamenti Sapio 5.11 e 5.13 e Rocelli 5.12.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 5.7, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 5.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Sapio 5.8.

FRANCESCO SAPIO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sapio.

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 5.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 5.14 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, il secondo comma, così come è proposto nel testo della Commissione, a mio avviso rappresenta una vera e propria perla giuridica, una delle tante che infiorano questo progetto di legge. Francamente mi chiedo cosa si intenda dire quando si afferma che il direttore dei lavori deve contestare: che efficacia ha questa contestazione? Non può essere addirittura una forma ricattatoria, nel momento stesso in cui il direttore dei lavori, che ha collaborato all'abusivismo, a realizzare una costruzione al di là della concessione edilizia, può poi fare una contestazione, e con questa se ne può lavare le mani? Inoltre, come si può ipotizzare di vincolare l'autonomia degli ordini professionali, stabilendo un minimo ed un massimo di pena, che è — badate bene — una sanzione disciplinare

di piena competenza degli ordini professionali stessi?

Direi che questo tentativo di criminalizzare il direttore dei lavori dandogli nel contempo dei poteri che non è giuridico attribuirgli — come il potere di sollevare una contestazione agli altri operatori della costruzione — sia veramente un modo che, invece di cercare di ridimensionare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, finisce in un certo senso per incoraggiarlo.

Inoltre in questo progetto di legge — come è stato più volte ricordato — non esistono norme che aggravino le pene, le sanzioni, nei confronti dei pubblici amministratori conniventi con l'abusivismo edilizio.

Ecco perché noi abbiamo proposto un emendamento che pone il direttore dei lavori di fronte alle sue responsabilità, che non vanno però oltre un limite giuridicamente configurabile, che è quello di sollevarsi dalle proprie responsabilità nel momento stesso in cui denuncia, nel momento stesso in cui si dimette dalla direzione dei lavori, mandando, per conoscenza, la notizia di questo suo atteggiamento al sindaco del comune.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.14 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Boetti Villanis Audifredi 5.2.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 5.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	477
Votanti	476
Astenuti	1
Maggioranza	239
Voti favorevoli	71
Voti contrari	405

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sapio 5.10, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	477
Maggioranza	239
Voti favorevoli	227
Voti contrari	250

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapio 5.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 5.3, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 5.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 5.12, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 5.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sullo emendamento Ronchi 5.5, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	474
Votanti	468
Astenuti	6
Maggioranza	235
Voti favorevoli	230
Voti contrari	238

(La Camera respinge — Commenti).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Crucianelli 5.6, non accettato dalla maggioranza della commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	484
Votanti	483
Astenuti	1
Maggioranza	242
Voti favorevoli	228
Voti contrari	255

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Altissimo Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio

Benedikter Johann
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi Degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Formica Rino
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
San Lorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne

Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Corsi Umberto
Miceli Vito

Si sono astenuti sull'emendamento 5.5 Ronchi:

Bianchi di Lavagna Vincenzo
Chella Mario
Comis Alfredo
Meneghetti Gioacchino

Si sono astenuti sull'emendamento 5.2 Boetti Villanis:

Ciocia Graziano
Pontello Claudio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
De Carli Francesco
Fincato Grigoletto Laura
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 5.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante alcuni miglioramenti che sono stati introdotti in questo articolo, noi voteremo contro, poiché ci sembra che la Commissione non abbia fatto fino in fondo quello che avrebbe potuto fare per migliorare, dal punto di vista politico e dal punto di vista tecnico, l'articolo 5.

In modo particolare, mi sembra che avremmo dovuto definire con maggior chiarezza le responsabilità degli amministratori, come prevedeva l'emendamento Ronchi 5.5, e che avremmo dovuto migliorare, con l'ampliamento del nostro emendamento Sapio 5.10, la procedura di rinuncia e di contestazione del direttore dei lavori nei confronti di costruttori o di proprietari abusivi. Credo che con queste ulteriori modifiche avremmo potuto fare un buon lavoro. anche se indubbiamente

l'articolo 5 non ha più il carattere originario.

In ogni caso, il lavoro sull'articolo 5 dimostra che si potrebbe e si può migliorare il progetto di legge, anche sotto un profilo tecnico oltre che politico, ma dimostra anche che la maggioranza è troppo timida nello spingersi in avanti su questa strada e non ha il coraggio di affrontare le cose come stanno.

Questo è un provvedimento pasticciato che richiede, per diventare ordinato e comprensibile, un grande lavoro, un lavoro che anche nel Comitato dei nove va avanti con grande stento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato — Commenti — Rumori).

Onorevole colleghi, vi chiedo un momento di cortesia! Per maggiore tranquillità di tutti voglio consultare i segretari, affinché non vi siano contestazioni, sull'esito della votazione.

I segretari sono concordi nel dichiarare che l'articolo 5 è stato approvato *(Applausi al centro).*

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

(Opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa).

«Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano variazioni essenziali al progetto approvato.

Il sindaco, qualora accerti che siano state eseguite opere in assenza di concessione o in totale difformità dalla medesima, ne dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del comune insieme con l'area di pertinenza.

L'ordinanza sindacale, da notificare ai soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 5, nonché al proprietario dell'area, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente; l'effetto traslativo si produce alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, qualora le opere non siano state demolite.

L'opera viene demolita dal comune a spese dei responsabili dell'abuso ove il comune ne constati il contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Per le opere abusivamente eseguite su terreni destinati, in base a leggi statali o regionali, alla non edificabilità a tutela dei vincoli ad essa preordinati, l'acquisizione si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo; nella ipotesi di concorso di vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. Il sindaco, qualora, accerti l'inizio dei lavori su tali terreni, è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'amministrazione competente, la quale, comunque anche di sua iniziativa, previa dichiarazione dell'acquisizione, deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.

Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali di polizia giudiziaria riguardanti opere realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale, al ministro dei lavori pubblici.

In caso di inerzia deve essere assegnato al sindaco, in base a legge regionale, un termine trascorso il quale viene nominato un commissario *ad acta* che adotta i necessari provvedimenti. In caso di ulteriore inerzia provvede il commissario del Governo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Il sindaco, qualora accerti che sono state eseguite opere in assenza di concessione o in totale difformità dalla medesima,

in quanto determinano variazioni essenziali al progetto approvato, ne dispone l'immediata demolizione con ordinanza da notificare ai soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 5, nonché al proprietario dell'area.

Qualora la demolizione non venga realizzata nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza, vi provvede il comune a spese dei responsabili dell'abuso.

Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali di polizia giudiziaria riguardanti opere realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale, al ministro dei lavori pubblici.

6. 1.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

Sostituirlo con il seguente:

L'esecuzione di opere in assenza di concessione o in totale difformità dalla medesima produce di diritto, dalla scadenza del termine indicato nella diffida di cui al secondo comma del presente articolo, l'effetto della acquisizione gratuita del bene e della relativa area di pertinenza, determinata sulla base delle norme urbanistiche vigenti, al patrimonio del comune, che ne decide la destinazione.

Il sindaco, dopo aver diffidato alla demolizione delle opere abusivamente eseguite ed al ripristino dello stato dei luoghi entro un termine perentorio, e dopo aver constatato l'inadempimento alla diffida medesima, comunica agli uffici competenti, ai soli fini della trascrizione, i dati relativi ai beni acquisiti e trasmette copia degli atti al presidente della giunta regionale.

L'ordinanza di sospensione dei lavori, la diffida e la comunicazione di cui al precedente comma, costituiscono titolo per la trascrizione nei registri immobiliari ai fini della tutela dei terzi in buona fede. Il conservatore dei registri immobiliari esegue gratuitamente la trascrizione che deve essere richiesta dal sindaco senza ritardo.

Il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo costituisce inoltre titolo per l'immissione in possesso dei beni acquisiti dal comune.

A decorrere dalla data di notifica del predetto provvedimento al precedente proprietario e fino alla data di effettiva consegna del bene al comune, è dovuta al comune medesimo una indennità di abusiva occupazione commisurata all'utilità che dal possesso del bene il comune avrebbe potuto ritrarre.

Le controversie relative alla proprietà dei beni acquisiti dal comune sono attribuite alla competenza del pretore del luogo nel quale è stato commesso l'abuso.

Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere realizzate abusivamente e lo trasmette alla autorità giudiziaria competente ed al presidente della giunta regionale.

In caso di inerzia del sindaco, protratta per 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale assegna al sindaco un ulteriore termine, non superiore a 30 giorni, trascorso il quale, nomina un commissario *ad acta*, che adotta i necessari provvedimenti entro i successivi 60 giorni.

Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano variazioni essenziali al progetto approvato.

6. 5.

ALBORGHETTI, VIOLANTE, COLUMBA, MACIS, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, JOVANNITTI, GEREMICCA, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

A quest'ultimo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al settimo comma sostituire le parole: Il segretario comunale, *con le seguenti:* Il sindaco.

0. 6. 5. 1.

ALBORGHETTI, LODA, SATANASSI, SAMÀ, POCHETTI.

Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:

Il sindaco trasmette all'autorità giudiziaria competente ed al presidente della giunta regionale motivato rapporto sui provvedimenti adottati.

0. 6. 5. 2.

ALBORGHETTI, LODA, POCHETTI, AULETA, BOSELLI, PALMINI LATTANZI, BONETTI MATTINZOLI, CERQUETTI, SAMÀ, MOTETTA, FABBRI, JOVANNITTI, GEREMICCA, PALMIERI, ZANINI, SANFILIPPO, FAGNI, SAPIO, POLESELLO.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma con i seguenti:

Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla medesima e in violazione delle norme vigenti, dispone la loro immediata demolizione, direttamente ed a spese del responsabile dell'abuso.

Il segretario comunale comunica alla autorità giudiziaria, al presidente della regione, nonché al Ministro dei lavori pubblici, entro cinque giorni dal ricevimento, i rapporti degli ufficiali di polizia giudiziaria riguardanti opere realizzate abusivamente.

6. 2.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:

Il sindaco, qualora accerti che siano state eseguite opere in assenza di concessione o in difformità dalla medesima, ne ordina l'abbattimento a spese e cura dei responsabili dell'abuso entro 120 giorni.

Dopo tale termine il sindaco ne dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio del comune insieme con l'area di pertinenza.

6. 3.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il sindaco, qualora accerti che siano state eseguite opere in assenza di concessione o in totale difformità dalla medesima, dispone immediatamente, con propria ordinanza, l'acquisizione gratuita delle opere e della relativa area di pertinenza, determinata sulla base delle norme urbanistiche vigenti e adottate, al patrimonio del comune, che ne decide la destinazione.

6. 6.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, SAPIO, BOSELLI, SATANASSI.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: dal responsabile dell'abuso.

6. 7.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al terzo comma, sostituire le parole: che deve essere eseguita gratuitamente *con le seguenti:* ; il conservatore dei registri immobiliari esegue gratuitamente la trascrizione, che deve essere richiesta dal sindaco senza ritardo.

6. 8.

CHELLA, ALBORGHETTI, SAPIO, JOVANNITTI.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

A decorrere dalla data della ordinanza sindacale e fino alla data di effettiva consegna del bene al comune, è dovuta al

comune medesimo una indennità di abusiva occupazione commisurata all'utilità che dal possesso del bene il comune avrebbe potuto ritrarre.

6. 9.

BULLERI, ALBORGHETTI, GEREMICCA, SAPIO, POLESELLO.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

L'opera acquisita viene demolita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso qualora il comune stesso ne decida la demolizione.

6. 10.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO, BULLERI, BONETTI MATTINZOLI.

Al quarto comma, dopo la parola: opera *aggiungere la seguente:* acquisita.

6. 11.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al quinto comma, sostituire le parole: destinati, in base a leggi statali o regionali, alla non edificabilità a tutela dei vincoli ad essa preordinati *con le seguenti:* sottoposti a vincolo a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici e ad ogni altro vincolo che comporti la non edificabilità.

6. 12.

ALBORGHETTI, POLESELLO, GEREMICCA, SAPIO, FABBRI, SATANASSI, PALMINI LATTANZI, BONETTI MATTINZOLI, BULLERI, BOSELLI, JOVANNITTI, CHELLA.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Il segretario comunale, ricevuti gli accertamenti di violazioni edilizie, li trasmette entro e non oltre tre giorni all'autorità giudiziaria competente e al presidente della giunta regionale, nonché al ministro dei lavori pubblici.

6. 4.

PAZZAGLIA, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI.

Al sesto comma, dopo la parola: opera *aggiungere le seguenti:* o lottizzazioni.

6. 15.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FERRARINI, FACCHETTI.

Al sesto comma, sopprimere le parole: al Ministro dei lavori pubblici.

6. 13.

FABBRI, ALBORGHETTI, SAPIO, JOVANNITTI.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: e al prefetto della provincia.

6. 17.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FERRARINI, FACCHETTI.

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

In caso di inerzia protrattasi per 15 giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 ovvero protrattasi oltre il termine di cui all'articolo 3, terzo comma, la regione, nei successivi dieci giorni, nomina, dandone comunicazione anche al prefetto, un commissario *ad acta,* che adotta i provvedimenti eventualmente necessari entro trenta giorni dalla nomina e ne dà contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale in base all'articolo 328 del codice penale.

In caso di inerzia della regione o del commissario *ad acta,* provvede, entro i successivi trenta giorni, il prefetto che è tenuto alla comunicazione contestuale di cui al precedente comma.

I termini di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma possono essere ridotti dalla legge regionale.

6. 16.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FERRARINI, FACCHETTI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le controversie relative alla proprietà del bene sono attribuite alla competenza del pretore del luogo nel quale è stato commesso l'abuso.

6. 14.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, SAPIO.

Passiamo alla discussione sull'articolo 6 e sul complesso degli emendamenti e dei subemendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

ANGELO SATANASSI. Signor Presidente, colleghi deputati, se c'è un articolo che somma le contraddizioni e denuncia le incongruità del disegno di legge al nostro esame, questo è l'articolo 6. Esso, com'è noto, disciplina nuovamente il sistema delle sanzioni amministrative per le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione stessa.

L'obiettivo sembra essere quello di introdurre importanti modifiche procedurali e di porre fine alle diverse interpretazioni di dottrina e giurisprudenza in relazione alle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 10 del 1977. Cito, ad esempio, l'eliminazione del visto pretorile, sulla cui natura molto si è discusso e si discute. Si riconosce in tal modo, finalmente, la capacità di intendere e di volere delle assemblee elettive locali.

Voglio ricordare ancora lo snellimento delle procedure, la soppressione del riferimento alla facoltà di ricorrere al tribunale amministrativo regionale, la disposizione per cui le opere e le aree vengono acquisite al patrimonio disponibile del comune, concedendo maggiore libertà all'ente nell'utilizzo del bene acquisito.

Sempre all'articolo 6, è detto anche che la notifica costituisce immediato titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari se, entro 90 giorni dalla notifica, le opere non siano state demolite o sanate dagli aventi causa.

Questa, onorevoli colleghi, è per così dire una faccia della medaglia, l'aspetto innovativo, la parte positiva, ma subito, nel corso della lettura del testo, ci sentiamo trascinati lungo una china pericolosa, che di fatto approda ad un nuovo ed ancora più marcato attacco alle prerogative delle autonomie locali.

Mi soffermo, soltanto per alcuni accenni, ad una prima, macroscopica falla contenuta in tale articolo. Dopo l'accertamento dell'abuso, il sindaco è tenuto ad emettere ordinanza per l'acquisizione dell'opera eseguita «insieme» — dice il testo — «con l'area di pertinenza». Il dissidio interpretativo nasce, appunto, quando non si identifica l'area di pertinenza. Infatti, la formulazione del comma cui ci riferiamo appare quanto meno infelice, poiché non consente una concreta individuazione del concetto di area di pertinenza. Forse è l'area su cui insiste l'opera, come è detto nell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che ha dato luogo a tante incertezze? Infatti, se così si intende, non si tiene conto dell'area necessaria per accedere all'opera abusiva, così come non si capisce quale sia l'area da acquisire gratuitamente, se l'opera abusiva è la sopraelevazione di un edificio esistente. Forse — ci chiediamo ancora e dovranno chiederselo i colleghi deputati della maggioranza — per area di pertinenza si intende il lotto su cui è stata edificata l'opera? Ma, allora, che cosa accade se sul lotto vi è già una costruzione e l'opera abusiva consiste in un *garage* o in un «proservizio»? E nel caso di una costruzione colonica, l'area di pertinenza qual è, forse l'intera unità poderale?

Sono interrogativi che dobbiamo porci e che dobbiamo sciogliere in questa sede,

in occasione della stesura *ex novo* dell'articolo 6.

La dottrina ha più volte confermato che l'area di pertinenza, e di conseguenza l'area di acquisizione, è quella necessaria a rendere conforme allo strumento urbanistico il rapporto tra l'area ed il volume realizzato. Ma questo non basta, giacché si debbono stabilire le modalità e le procedure per quelle opere (e sono la maggior parte) che non consentono alcuna valutazione del rapporto planivolumetrico, data la destinazione di zona in cui si è consumato l'abuso. Mi riferisco, ad esempio, alle città satelliti nate intorno a Roma, all'insegna dell'abusivismo di necessità. Mi riferisco altresì alle zone agricole e verdi.

Se permane, signor Presidente, l'attuale redazione, l'applicazione della norma comporterà una serie continua di gravami, vanificando la dichiarata volontà del legislatore di rendere incisivi gli interventi repressivi e la tutela dell'assetto del territorio.

La stesura di questo comma sembra — e non me ne voglia il relatore — formulata per vanificare l'automaticità dell'acquisizione gratuita, che deve essere — e noi vogliamo sia — un aspetto innovativo della legge. Una così generica e debole formulazione, come ricaviamo dalla lettura del comma, alimenterà inevitabilmente il contenzioso fino a farne un incentivo di disattivazione della norma sanzionatoria. Se è così, se questo si vuole surrettiziamente, noi pretendiamo che lo si dica in modo chiaro ed esplicito. Di fatto, si rende fatale e protetto, con questa norma e con questa incertezza, l'abusivismo e si perpetua una situazione di impossibilità di intervento dei pubblici poteri. Avremo quindi, anche sull'articolo 3, ricorsi, contenzioso, dispute interminabili, acquisizioni mai concluse, se non verso i più deboli, cioè coloro che ledono meno degli altri la collettività.

In questo articolo, quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, si trovano i germi della incostituzionalità e della impraticabilità della legge. Questa dell'area di pertinenza può sembrare a molti un cavillo, ma è, in effetti, un pericoloso detonatore che rischia di bloccare uno dei punti qualificanti della legge. La formulazione del comma appare, quindi, infelice; sembra più una petizione di principio che una concreta individuazione del concetto di area di pertinenza. Ci chiediamo allora quali siano gli strumenti giuridici per l'individuazione dell'area da acquisire. Il provvedimento non ce lo dice, né ce lo dice il ministro o il relatore per la maggioranza. Ci chiediamo, posto che per le aree in difetto può sostenersi che viene acquisito il possibile, chi provveda, per quelle in eccesso, alla identificazione dell'area stessa: forse il magistrato ordinario? o il tribunale amministrativo? il sindaco? il presidente della regione? o il ministro dei lavori pubblici?

Siamo veramente in una situazione confusionale, che non potrà consentire l'applicazione della norma, in un punto così delicato ed importante.

Sono sufficienti, signor Presidente, onorevoli colleghi, questi rilievi per ritenere che la materia vada meglio precisata: e noi proponiamo che quanto meno sia definita nelle norme transitorie, onde evitare, come ho già detto, la messa in moto di meccanismi di disattivazione della norma sanzionatoria, a beneficio degli speculatori abusivi e a danno — ne siamo certi — della collettività *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

ITALO BECCHETTI. L'onorevole Satanassi, che mi ha preceduto, nel dare un giudizio negativo, in linea generale sul complesso del provvedimento e in particolare sull'articolo 6, ha compiuto una serie di riferimenti ad innovazioni, sulle quali dà un giudizio positivo, in vista dell'obiettivo di un rigoroso controllo dell'attività edilizia, per evitare nuove forme di abusivismo. C'è quindi una notevole sfasatura tra il giudizio generale, che resta negativo, e la valutazione positiva della, parte più significativa del provvedimento.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, dunque, è sufficiente che io mi rifaccia all'intervento del collega Satanassi: si tratta di innovazioni che rispondono allo scopo, nel senso che viene prevista l'acquisizione gratuita del patrimonio disponibile del comune, per quanto riguarda le opere eseguite in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia nel senso che viene richiamata la responsabilità del costruttore, del direttore dei lavori, del titolare della concessione edilizia, del proprietario dell'area; nel senso che è prevista la demolizione, la segnalazione all'autorità giudiziaria, l'attivazione di poteri sostitutivi, in carenza di iniziative degli organi responsabili, con la nomina del commissario *ad acta* da parte della regione e, da ultimo, l'intervento del prefetto (con il riferimento esplicito all'esercizio dell'azione penale in caso di omissioni di atti d'ufficio). Si configura, cioè, chiaramente e senza possibilità di equivoci, una maglia abbastanza stretta, che denota, senza possibilità di strumentalizzazione, la volontà della maggioranza rivolta ad elaborare uno strumento legislativo che valga a bloccare il nuovo abusivismo. Naturalmente, noi non riteniamo che il provvedimento in esame sia tale da esaurire il problema: diciamo che questo intervento va considerato congiuntamente con quelli che ne costituiscono il completamento, cioè con il pacchetto delle misure per il rilancio dell'attività edilizia e per la soluzione del problema dei riscatti, che la Camera dovrà affrontare.

Con questi riferimenti necessari, mi pare che il provvedimento consegua — e questa è la peculiarità, la particolarità da rilevare — anche nelle condizioni e nelle valutazioni dell'opposizione comunista, posto che l'unico spazio critico viene occupato con la perplessità relativa alla definizione di area di appartenenza nel caso di manufatto abusivo costruito su una certa area (ma qui non c'è dubbio che noi ci troviamo in presenza di un caso, e che su questo argomento naturalmente ci saranno ulteriori valutazioni e precisazioni da parte del relatore e da parte del Governo), di manufatto costruito abusivamente in una zona di piano regolatore, l'area di pertinenza è quella che lo strumento urbanistico prevede una necessaria per realizzare una determinata cubatura. È stata sollevata l'eccezione che quell'area nelle zone abusive, ad esempio nella periferia di questa città o di altre città, sia inferiore. Mi pare che già nella fotografia del fenomeno vi sia la soluzione per quanto riguarda il problema della determinazione dell'area di interesse per realizzare l'obiettivo indicato dalla legge.

Tutto sommato mi pare, quindi, che esistano le condizioni, non soltanto per la maggioranza, in questo caso, ma anche per l'opposizione, proprio in relazione alle valutazioni che essa ha svolto per un giudizio positivo su questo articolo del progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Jovannitti. Ne ha facoltà.

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, non so se il progetto di legge in discussione sia tale da incidere nella coscienza dei cittadini, così come ha sostenuto questa mattina l'onorevole Bruno Bosco intervenendo in questa discussione; ma è un fatto che io non posso nascondere la mia personale delusione per il fatto che una legge che tratta problemi importanti, sia pure con un testo che noi condividiamo, sia arrivata alla discussione in Assemblea in un momento in cui l'interesse delle forze politiche e sociali è attratto, persino calamitato, da altri e per molti aspetti inquietanti avvenimenti, posti brutalmente all'attenzione del paese da quello che i politologi hanno chiamato il decisionismo di Craxi. Ho parlato di mia personale delusione perché francamente avrei preferito una diversa e più attenta vigilanza esterna attorno a quello che si sta facendo in questi giorni in quest'aula, un'attenzione ed una vigilanza capaci di impedire comportamenti equivoci, atteggiamenti furbeschi, al limite della meschinità, che si sono verificati all'interno e tra i gruppi della maggioranza. Sarebbe interessante

raccogliere le dichiarazioni, rese per iscritto e a voce, rilasciate ad organi di stampa, a radio e televisione compiacenti da parte di deputati e responsabili politici e di Governo. Da essa ed in esse i comunisti sono stati dipinti di volta in volta in maniera diversa a seconda delle circostanze politiche, come nemici della sanatoria edilizia, quando con il loro voto determinante contribuirono alla bocciatura del decreto-legge n. 529 del 5 ottobre 1983, reclamizzato ai quattro venti e sponsorizzato dai grandi «palazzinari». E ciò con l'obiettivo, neanche troppo nascosto, di alienarci le simpatie delle migliaia di cittadini che, abusivi per libera scelta o per necessità, aspettano da tempo un provvedimento legislativo che consenta di uscire da questa situazione di illegalità. Sono stati tacciati di populismo e di demagogia quando, con senso delle proporzioni e con l'esigenza di equità e di giustizia sociale, hanno chiesto un trattamento diversificato tra abusivismo di bisogno e abusivismo di speculazione.

Qui abbiamo visto le nuove vestali del rigorismo, le reclute di questo moderno esercito della salvezza del nostro territorio, additarci al disprezzo delle associazioni naturalistiche e culturali, facendo finta di ignorare che queste stesse organizzazioni da molti anni hanno tratto forza e giovamento dalla battaglia sostenuta dai comunisti sia nel Parlamento che nel paese a difesa del nostro patrimonio artistico, paesaggistico ed ambientale, contribuendo con esse a creare una coscienza nuova per un bene — quello del territorio — che, come dicono gli esperti, non è riproducibile.

Ebbene, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i comportamenti pratici di questi giorni, sostanziati non solo da discorsi e da dichiarazioni, ma da pronunciamenti e da voti sugli articoli e sugli emendamenti, stanno facendo giustizia di questa congerie di comportamenti. Viene voglia di porre qualche domanda agli onorevoli colleghi della maggioranza a questo proposito.

Perché, signori della democrazia cristiana, perché, onorevole Becchetti, che ha parlato un attimo fa, voi, che siete andati a parlare nelle borgate romane ed a promettere il vostro interessamento per risolvere i problemi che angustiano la vita di migliaia di lavoratori e semplici cittadini (che in parte notevole votano anche per la democrazia cristiana), perché avete respinto le nostre proposte per salvaguardare le leggi regionali, come quella del Lazio, già emanate? E voi, colleghi siciliani, a qualunque partito apparteniate, dovrete pure giustificare il vostro «no» al nostro emendamento teso ad impedire l'inefficacia della legge della regione Siciliana, sulla quale c'è anche la sentenza della Corte costituzionale del 30 settembre 1978, e che la regione ha provveduto ad adeguare con una legge successiva, del 29 febbraio 1980, prorogata ulteriormente con provvedimento n. 70 del 18 aprile 1981!

E l'onorevole Soddu, della democrazia cristiana, che in Commissione aveva ritenuto assolutamente non espropriabili le competenze delle regioni in materia di abusivismo edilizio, negando la costituzionalità di questo provvedimento che, «ove approvato nell'attuale forma, determinerebbe l'insorgere di un fortissimo contenzioso, intaccando nel contempo la certezza del diritto»; e voi, amici del partito repubblicano e del partito liberale, che, attraverso gli interventi degli onorevoli Ermelli Cupelli e Facchetti, avete sostenuto il «pugno duro», come la mettete, dinanzi al nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 6?

Con questo nostro emendamento noi sosteniamo la necessità di adottare norme più rigorose e restrittive nei confronti dell'abusivismo futuro, proponendo procedure più snelle, più veloci, più chiare, evitando ritardi e conflitti di competenza quali quelli che si potrebbero verificare se l'articolo 6 dovesse essere approvato com'è stato votato dalla maggioranza della Commissione lavori pubblici.

Il rischio di scollamento, persino di una contrapposizione tra quanto previsto in questo articolo e quant'altro imposto in un articolo successivo, è presente in ogni passo di questo provvedimento. Ad esem-

pio, nell'articolo 3, già votato, è detto in maniera molto chiara ed esplicita che la massima autorità, anzi la sola competenza in materia di accertamento e di intervento delle opere abusive, è del sindaco. Infatti, il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate dalle norme urbanistiche vigenti a vincolo di non edificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, provvede alle demolizioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Per mettere il sindaco nella condizione di esercitare pienamente questi poteri, l'articolo 3 impone agli ufficiali di polizia giudiziaria di dare immediata comunicazione al sindaco di eventuali opere realizzate senza la prescritta concessione. Tale obbligo è previsto anche quando non sia stato esposto il prescritto cartello. Perché allora, se così è detto nell'articolo 3, rinunziare a norme semplici e chiare a favore dei più deboli e confusi strumenti di lotta all'abusivismo futuro? La stessa confisca con le procedure previste è di scarsa attuabilità e scoraggia anche gli amministratori più rigorosi, mentre la protezione delle aree vincolate risulta confusa e labile.

Che cosa dire poi del quinto comma dell'articolo 6, là dove si prevede che il sindaco, qualora accerti l'inizio di lavori abusivi su terreni destinati da leggi statali o regionali alla non edificabilità, a tutela dei vincoli ad essa preordinati, non provvede direttamente come per il resto del territorio, ma è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione competente, la quale deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, determinando così quasi una extra territorialità nell'ambito dello stesso comune?

Che cosa significa ciò? Si vuole forse con questo articolo 6 togliere al sindaco le funzioni, i compiti, le prerogative che gli sono stati assegnati con l'articolo 3, per conferirle con una mentalità accentratrice, quasi coloniale, ai proconsoli del Ministero dei lavori pubblici? A meno che tale indicazione non muova dal proposito benevolo di non affaticare il povero sindaco, come può lasciar credere il lacrimevole intervento fatto questa mattina dall'onorevole Bruno Bosco.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, abbiamo presentato un emendamento interamente sostituitivo dell'articolo 6 e, nell'ipotesi di una sua reiezione, emendamenti subordinati con i quali cerchiamo di limitare i danni fin da ora ipotizzabili con assoluta certezza.

Pretendiamo troppo, onorevoli colleghi della maggioranza? Non ci pare, ed è con questa convinzione che vi chiediamo di votare assieme a noi a favore sui nostri emendamenti.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Pochetti.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Faccio presente che non sono presenti in aula né il presidente né altri membri del Comitato dei nove. Mi è stato detto che sarebbero riuniti «in conclave», quando invece dovrebbero essere qui. La pregherei, signor Presidente, di intervenire affinché siano presenti, riprendendo il dibattito solo quando i membri del Comitato dei nove saranno al loro posto.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, il presidente ed i membri del Comitato dei nove saranno immediatamente avvertiti perché possano seguire il dibattito come, d'altro canto, è loro dovere. In attesa che giungano — e vedo che in questo momento entra il relatore per la maggioranza — ritengo che si possa andare avanti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti della maggioranza del Comitato dei nove, su questo articolo 6, che si riferisce

all'intervento dell'autorità comunale ed in particolare del sindaco nei confronti di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, molto è stato già detto, soprattutto da parte del mio gruppo. Mi limiterò pertanto a riprendere e sottolineare, sia pure brevemente, il nodo fondamentale della questione, cioè l'efficacia o meno dell'intervento del sindaco, volto ad imporre la demolizione dell'opera eseguita in assenza di concessione o in totale difformità da essa, oppure l'acquisizione dell'opera stessa al patrimonio disponibile del comune in modo gratuito, se la demolizione non venga eseguita.

Si tratta di una questione cardine che, se ben risolta nella normativa tendente a reprimere, può rappresentare un'arma dissuasiva di notevole efficacia nella lotta all'abusivismo futuro. Perché ciò si realizzi, però, occorre che i meccanismi che introduciamo nella legge non presentino ambiguità o vuoti e non siano incanalati in lunghe procedure capaci di innescare conflitti tali da rallentare se non da bloccare l'espletamento finale dell'atto repressivo.

Abbiamo tutti presenti gli inconvenienti, giunti fino ad una vera e propria paralisi dell'intervento repressivo — anche se molto, indubbiamente, è imputabile a non volontà dei soggetti pubblici — cui ha dato luogo la normativa pur apparentemente rigorosa della legge n. 10 del 1977.

L'esperienza avrebbe dovuto insegnare al legislatore — in questo caso ai rappresentanti della maggioranza — che una norma, per quanto rigida e vincolante possa apparire, se lascia spazi tra le sue pieghe per impugnative che possono diventare paralizzanti o se persegue *tout court* obiettivi massimali che poi, in un contesto di fattori non tanto e non solo giuridico-procedurali, ma anche di natura umana e sociale, si rivelano inapplicabili o irrealizzabili, diventa allora uno strumento all'acqua di rose (se mi si consente l'espressione), uno strumento che non serve a conseguire lo scopo che si prefigge. Mi spiego: quando il sindacato accerta che per l'opera non vi è concessione, od essa è eseguita in difformità totale dalla stessa, nella norma di legge che stiamo per approvare deve risultare in modo chiaro che questo stesso atto, pur sospeso nel periodo della diffida al costruttore a demolire e a ripristinare l'opera, produce già effetti irreversibili se il diffidato non ottempera all'ingiunzione del sindaco.

Quali sono gli effetti? Se la demolizione non avviene entro il termine perentorio contenuto nella ordinanza del sindaco, l'effetto che si produce non può essere che l'acquisizione gratuita del bene e della relativa area di pertinenza al patrimonio del comune. L'accertamento dell'abuso, cioè, se non viene effettuata la demolizione nei termini prescritti, deve produrre automaticamente il passaggio dell'opera e della sua pertinenza al patrimonio comunale. Sarà lo stesso sindaco a comunicare agli uffici competenti e al presidente della giunta regionale (come noi diciamo nell'emendamento sostitutivo dell'articolo che abbiamo presentato) i dati relativi ai beni acquisiti, ai beni di cui il comune è entrato in proprietà.

Deciderà poi il comune se effettuare la demolizione e il ripristino dei luoghi (a spese, naturalmente, del costruttore dell'opera), oppure se optare per la conservazione del bene per particolari fini di pubblica utilità. In questa scelta, il comune deve non solo attenersi alle disposizioni regionali e statali esistenti, ma è anche titolare a tutti gli effetti, pur con i ricordati vincoli, del diritto di uso e di gestione del territorio; e lo è in modo dinamico, non statico, quindi soggetto abilitato a decidere una serie di trasformazioni, di usi diversi del territorio.

Credo che, se non introduciamo nella norma questi chiari, semplici ma decisivi automatismi, e se invece continuiamo a prevedere procedure macchinose che rallentano il compimento dell'atto repressivo del sindaco, il risultato prevedibile sarà che verranno a determinarsi stati di fatto nuovi, imprevedibili, che potranno pregiudicare l'espletamento finale dell'atto stesso. Ci ritroveremmo, cioè,

colleghi, di fatto di fronte ad una situazione del tutto simile a quella attuale, che non ha impedito che l'abusivismo assumesse i caratteri che ha assunto nel nostro paese.

Allora le nostre norme, sempre più dure e rigorose — e ci sarà una corsa a farle apparire tali — altro non saranno che moderne copie delle gride manzoniane che tutti abbiamo ben presenti.

Le considerazioni che ho fatto or ora non hanno forse niente a che vedere con quanto contenuto nel testo dell'articolo 6, proposto dalla maggioranza. Ne dubito fortemente, e molti colleghi hanno argomentato *ad abundantiam* che questo dubbio è più che fondato, è anzi una constatazione. Ma quale meccanismo è previsto nel testo al nostro esame? Si stabilisce che il sindaco, qualora accerti l'esistenza di un'opera abusiva, ne dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del comune. Come? Con un'ordinanza. Ma tutti sappiamo come queste ordinanze in molti casi possano essere impugnabili, esposte a tutta una serie di ricorsi e per questo non efficaci, come ha dimostrato l'esperienza. Certo, se vi sono responsabilità soggettive, bisogna anche tener conto dell'esigenza di rendere più oggettivo il meccanismo giuridico. Aggiunge l'articolo che l'ordinanza, da notificare ai soggetti interessati, nonché al proprietario dell'area, costituisce titolo per l'immissione nel possesso (non mi sembra affatto sufficiente!) e per la trascrizione nei registri immobiliari. Si aggiunge che l'effetto traslativo si produce alla scadenza dei 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, qualora le opere non siano state demolite. Inoltre si dice che l'opera viene demolita dal comune a spese dei responsabili dell'abuso.

Molti di questi passaggi sono da noi ripresi nell'articolo sostitutivo che proponiamo; ma di fronte al meccanismo così concepito nel testo della maggioranza si aprono possibilità di ricatto nei confronti del sindaco, sono possibili ricorsi di varia natura, possono intervenire, nelle more dell'*iter* previsto, tutta una serie di fatti nuovi, di situazioni che diventano poi di ostacolo al compimento dell'atto finale della demolizione o dell'acquisizione del bene al patrimonio del comune.

Pur con tutta la buona volontà e tutta la comprensione possibile, non si può certo affermare che il meccanismo qui proposto sia nuovo, tale da offrire garanzie di repressione. Certo, sappiamo bene che a monte dell'abusivismo vi sono altre cause, però bisogna tenere conto, se vogliamo veramente contrastare questa piaga, della necessità di introdurre subito certe garanzie. A me pare che, così legiferando, l'abusivismo abbia ogni possibilità di rifiorire più vigoroso e impunito. Non si può certo dire, insomma, che con questo articolo si faccia un passo avanti nella lotta a questa piaga. Né mi pare che la maggioranza stia facendo qualcosa per rendere un buon servizio al paese. Ma questa è una cosa di cui soltanto voi vi state assumendo per intera la responsabilità *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il sindaco viene caricato dalla legge (non soltanto da quella che stiamo esaminando e che finiremo forse per approvare, alla fine di questo lungo e faticoso dibattito, ma dalla legge in generale) di un enorme numero di compiti e di responsabilità. Già questa mattina, nell'esaminare l'articolo 3, ci siamo soffermati (e in particolare l'ho fatto io stesso) sulla necessità di fornire al sindaco strumenti ed aiuti sufficienti per le nuove esigenze e responsabilità derivanti da questo progetto di legge.

Questa del sindaco è certamente un'istituzione che rappresenta i cittadini e la gestione del territorio nella sua più minuta articolazione, e tutti concordiamo su questa pacifica considerazione; ma, oltre che un'istituzione, il sindaco è al vertice di una struttura ed è un uomo. La struttura è estremamente variegata a seconda delle località, dei comuni: alcuni sono vastamente organizzati e dispongono di co-

spicui strumenti e mezzi economici, sono assistiti da strutture amministrative, politiche e tecniche di notevoli rilevanza e capacità; ma esistono anche situazioni in cui il sindaco è a capo di strutture amministrative affatto modeste e schematiche ed agisce in circostanze nelle quali il problema che di volta in volta si presenta assume dimensioni estremamente rilevanti, se commisurate con la realtà del comune in esame. Soprattutto in queste circostanze, il sindaco si rivela uomo politico, soggetto ad una serie di condizionamenti che lo vedono diretto responsabile di tutto ciò che non è liberamente concesso al cittadino, soprattutto in zone del nostro paese in cui l'azione dell'autorità, per il controllo e la gestione del territorio, è spesso mal intesa, come un'azione coercitiva, repressiva che limita i diritti del cittadino: è forse conseguenza dell'esasperato individualismo che caratterizza le popolazioni soprattutto del meridione. Bisogna allora dare atto al sindaco della buona fede che può spingerlo, nell'esercizio delle sue funzioni, ad incontrare anche grosse difficoltà. Affrontare in maniera rigorosa l'applicazione di determinate norme di legge può constargli infatti la popolarità politica. Mi direte che si tratta del prezzo che qualunque uomo politico deve pagare, ne sono perfettamente convinto; ma questa considerazione talvolta si traduce all'inverso, ed in certe situazioni — come abbiamo più volte affermato in questo dibattito — si cerca una facile popolarità politica, a prezzo di disattenzioni e trasgressioni di legge.

Per questo, l'emendamento Alborghetti 6.5, presentato dai colleghi dei gruppi comunista e della sinistra indipendente, vuole affermare un principio, fornendo al sindaco uno strumento di assoluta certezza che può essere direttamente letto nella legge: nel caso in cui si inizia una costruzione abusiva priva di concessione o in difformità da essa, il solo fatto di aver dato inizio alla costruzione stessa dovrebbe consentire al sindaco e al comune di venire in possesso del bene abusivo per sola forza di legge e senza la necessità di atti amministrativi. Siamo convinti infatti che il fatto di ottenere l'acquisizione di un bene al comune attraverso un atto amministrativo comporta due rischi. Il primo è di trovare amministrazioni condiscendenti che non prestano sufficiente attenzione; il secondo è di trovarsi di fronte a strutture amministrative o giurisdizionali — mi riferisco in particolare ai tribunali amministrativi regionali — che possono trovare, per un motivo o per un altro, dei vizi di forma nell'ordinanza con la quale il sindaco decide di acquisire il bene al patrimonio comunale ed arrestare così il procedimento. Una volta arrestato il procedimento, potrebbe anche venire meno il requisito fondamentale della tempestività dell'intervento: nel vuoto, infatti, che si potrebbe creare tra l'ordinanza di sospensione di un qualsiasi tribunale amministrativo regionale ed il momento in cui, entrando nel merito, si giungesse ad una decisione in argomento, potrebbe insorgere, politicamente sostenuto e fiancheggiato da strutture economiche qualche volta non del tutto pulite e nette, una tale diffusione del fenomeno con un conseguente coinvolgimento di un largo strato di popolazione contro la quale sarebbe difficile intervenire.

Concludendo vorrei ricordare che, in sostanza, chiediamo un aggravamento della sanzione nei confronti del costruttore abusivo, rendendo automatico il processo di acquisizione al comune dell'opera abusiva. Questo è sostenibile, signor Presidente, se nello stesso tempo e con la stessa legge offriamo al cittadino — non mi stancherò mai di ripeterlo — la possibilità di ottenere facilmente la concessione per esercitare il suo diritto all'abitazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 6, il gruppo comunista propone la sua complessiva sostituzione attraverso l'emendamento Alborghetti 6.5. Gli interventi fin qui svolti dai colleghi del gruppo comunista documentano la necessità di un chia-

rimento, di un approfondimento e di una riorganizzazione dell'articolo nel suo insieme a cominciare, come è stato da più parti ricordato, dal concetto di area di pertinenza. Tuttavia, per quanto concerne il mio intervento, vorrei soffermarmi in modo particolare sulle procedure relative all'acquisizione gratuita al patrimonio dei comuni delle costruzioni edificate senza concessione o in difformità da essa. È stato già notato che consideriamo le procedure previste in questo articolo farraginose, poco chiare, inadatte a consentire ai comuni un intervento efficace e penetrante.

Vorrei che i colleghi tenessero per un attimo conto che, ai fini di un intervento rapido, se è vero che esiste il secondo comma dell'articolo 3, approvato poco fa, che prevede la facoltà del sindaco di intervenire immediatamente, in presenza di costruzioni realizzate senza concessione, con la demolizione (ma se i colleghi consentiranno vorrei notare che esiste una contraddizione a proposito della rapidità di questo intervento) è anche vero che l'acquisizione di una costruzione illegittima non sempre si deve considerare uno strumento in alternativa alla demolizione, come si dice nell'articolo 6, dal momento che in alcuni casi si può considerare uno strumento che consente al comune prima di confiscare il manufatto abusivo e l'area di pertinenza e poi di demolire, anche per consentire di mantenere disponibile al patrimonio del comune l'area sulla quale insisteva la costruzione abusiva. Invece, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 — trattandosi di una demolizione immediata — l'area rimane ai primitivi proprietari consentendo il reiterarsi di abusi in questa direzione. Pertanto sia la scelta dell'intervento demolitorio, quanto di quello che prevede la confisca e la possibilità di demolizione da parte del comune, debbono avere la caratteristica della certezza e, al tempo stesso, della rapidità.

Ebbene, se si mantengono i passaggi burocratici, con gli avvisi da trasmettere ai vari soggetti interessati all'abuso, con i termini da rispettare per poter intervenire con la confisca, noi riteniamo che grandissima parte dell'efficacia dell'intervento repressivo (ed in parte ancora preventivo poiché avverrebbe all'inizio dell'opera abusiva) viene a vanificarsi.

Tuttavia vorremmo cogliere l'occasione per un confronto sul merito di questo articolo, verificando se la proposta sostitutiva complessiva che il nostro gruppo avanza può essere presa seriamente in esame senza un rifiuto pregiudiziale da parte del relatore e della maggioranza. A proposito di un intervento demolitorio su un manufatto che è stato prima confiscato ed acquisito al patrimonio disponibile del comune, come si può immaginare che sia un intervento rapido, come è necessario che sia nella lotta all'abusivismo? Noi continuiamo a sostenere che non tanto la severità, quanto la rapidità dell'intervento sia una condizione per vincere la corsa con l'abusivismo in grandi città del Mezzogiorno.

Dunque, vorrei farvi notare che questo intervento demolitorio è preso in considerazione nell'articolo 23. Voglio trattarne subito, dal momento che anche qui si parla di possibilità di confisca e di demolizione. Tale articolo prevede che, prima di procedere alla demolizione, occorre che la giunta approvi la perizia tecnico-economica relativa alla demolizione da compiersi. Dal momento che abbiamo udito, colleghi della maggioranza, del partito socialista e della democrazia cristiana, sostenere che con questo provvedimento si forniscono i comuni di strumenti rapidi per una incisiva iniziativa, a condizione che vi sia una volontà politica in tal senso, vi prego a mia volta di seguire i passaggi indicati dai vari articoli: ad esempio, la demolizione comporta passaggi di carattere burocratico e tecnico (il voto della giunta e la perizia preventiva), per cui l'articolo che prevede che un'impresa venga assunta da parte del comune per lavori quasi quotidiani di demolizione nelle grandi aree metropolitane (dando quasi la sensazione che si possa intervenire ogni giorno) viene via via vanificato dalla viscosità delle stesse procedure. Ho voluto ricordare l'articolo 23, poiché la procedura in esso indicata non può essere

ignorata nel momento in cui affrontiamo questo articolo 6.

Tra l'altro, il nostro gruppo ha più volte raccomandato di chiarire quali siano gli strumenti a disposizione per un intervento incisivo; è stato ricordato che la vigilanza, soprattutto in un'area diffusa, o metropolitana o in zone costiere del Mezzogiorno, è necessaria e che occorrono strumenti per poter gestire, controllare e tutelare il territorio, che non sono previsti in questo testo legislativo, perché non si prevedono sbocchi in tale direzione. Vorrei dire che anche questioni apparentemente banali talvolta possono provocare gravi difficoltà ad un'amministrazione. Sappiamo, per esempio, che le demolizioni avvengono in danno dei costruttori abusivi, ma tuttavia occorre una disponibilità finanziaria, perché i colleghi che hanno più di me un'esperienza amministrativa sanno benissimo come sia necessario che il comune anticipi delle cifre per poterle recuperare, sempre che non si apra un contenzioso da parte dei soggetti abusivi. Ci appare pertanto necessaria un'indicazione, secondo cui per le risorse finanziarie, sia pure transitorie, in una sorta di partita di giro, si possa accedere ad un fondo particolare da parte del comune; è necessaria, perché quando poi si preparano i bilanci e si sottopongono alla verifica degli organi di controllo si possono avere delle difficoltà.

Ma vorrei ancora, per un momento, mettere in evidenza le contraddizioni, sempre restando ad un'analisi dell'articolo 6, perché i colleghi della maggioranza debbono darci atto che se vi è confusione in certi momenti di questa discussione, essa deriva dagli atteggiamenti della maggioranza e non certamente da quelli della nostra parte politica. Dunque, attenendomi rigorosamente all'articolo 6, vorrei rilevare — se è consentito per un momento assumere il ruolo di un amministratore che dovrà poi gestire questa legge — che nell'articolo 28 (lo cito, perché qui viene necessariamente richiamato) si ricordano quali siano le costruzioni abusive per le quali non è possibile la sanatoria. Fra le altre si dice che le costruzioni che non abbiano un certificato di rispetto della normativa antisismica, nelle zone sismiche, non possono essere sanate, e giustamente. Ma facciamo un passo indietro e torniamo all'articolo 6: evidentemente il comune non può acquisire al proprio patrimonio, attraverso la confisca, delle costruzioni che non siano garantite sotto il profilo della sismicità, perché è evidente che un ente pubblico non può assumere al proprio patrimonio, finalizzandole ad attività di tipo residenziale, delle costruzioni che non abbiano determinate garanzie: tanto che nell'articolo 28 esse sono addirittura escluse dalla possibilità di sanatoria anche attraverso l'oblazione. Allora pare ancora più evidente che la confisca, in molti casi, è la premessa per arrivare alla demolizione, mantenendo il comune il titolo sul suolo, che soltanto attraverso la confisca, di cui a questo articolo 6, può restare al comune.

Ma se vi sono le lentezze, i «filacci» e i «filacciuoli» di cui abbiamo prima parlato, sapete, colleghi, che cosa può succedere in concreto per molti comuni (e chi parla ha un'esperienza generale che deriva dall'attività svolta nel gruppo parlamentare comunista, ma ha anche un'esperienza particolare di alcune zone del paese)? Succede che nelle procedure della confisca, lunghe, complesse e non chiare, si verificherà addirittura che gli edifici verranno abitati, per cui un comune si troverà nelle condizioni di avere trasferito al proprio patrimonio una costruzione non conforme alle prescrizioni tecniche necessarie atte a garantire l'incolumità di un eventuale inquilino. Allora a questo punto vorrei che si dicesse in quest'aula, nel momento in cui si sta per approvare una normativa in questo senso, quali siano le garanzie — è questo il senso del nostro intervento — di rapidità, di efficacia e di certezza che si predispongono affinché il manufatto possa essere rapidamente confiscato e demolito, qualora non abbia i requisiti dovuti e necessari.

Mi rendo conto che inserisco un concetto che va al di là di quanto è scritto nell'articolo 6, allorché si dice che il comune può demolire un edificio confisca-

to, qualora esistano particolari condizioni ambientali o urbanistiche che ne suggeriscano l'intervento.

Considerando anche l'elemento della sicurezza statica e altri elementi, è chiaro che si allarga la casistica delle possibilità che una amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 6, ha dopo aver confiscato un edificio, di demolirlo, senza dover trovare le famiglie che nel frattempo lo hanno abitato e senza doversi trovare persino nell'impossibilità di procedere ad una sanatoria d'ufficio, assumendo cioè quell'edificio al patrimonio del comune, considerando quei cittadini, nel caso ne abbiano i requisiti, come avveniva ai sensi della legge n. 10, assegnatari di alloggi che nel frattempo sono diventati del comune.

Questa è una contraddizione. E, quando in questi mesi e in queste settimane abbiamo discusso in seno alla Commissione di merito ed abbiamo proposto che vi fosse un chiarimento circa le varie implicazioni che questo provvedimento avrebbe recato in una materia così complessa, abbiamo dovuto riscontrare che i colleghi della maggioranza non hanno voluto recepire il nostro spirito e la nostra preoccupazione.

Vorrei rivolgermi al collega relatore per la maggioranza o ai colleghi membri del Governo, ricordando sempre le necessarie garanzie che devono accompagnare la possibilità di sanatoria; e vorrei porre loro un interrogativo che, ad un certo punto, diventa anche una sfida. Quando voi parlate di un gettito valutato in determinate migliaia di miliardi, che potrebbe attraverso questo condono entrare nelle casse dell'erario (ho fatto un riferimento sul quale ci confronteremo, poi, quando discuteremo il capo quarto) è chiaro che dimenticate che sarà impossibile procedere alla sanatoria in tutte le zone sismiche. Infatti, non credo che qualcuno vorrà dare una concessione in sanatoria senza avere le garanzie dei calcoli in cemento armato e senza tutti quegli elementi che sono necessari per arrivare ad una sanatoria. Ma è chiaro, collega relatore per la maggioranza, che molti dubbi sussistono non solo per quanto riguarda il gettito che dovrebbe pervenire nelle casse dell'erario, ma anche per quanto concerne, più in generale, la credibilità di questo provvedimento, perché si parte dal presupposto dell'autodenuncia da parte degli interessati. E figuriamoci se in queste condizioni e con queste incertezze avremo l'autodenuncia da parte degli interessati!

Pertanto, ancora una volta, confrontandoci sul merito dell'articolo 6, recando argomenti sui quali io spero che il relatore per la maggioranza ed il rappresentante del Governo non dicano semplicemente di essere favorevoli o contrari in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, ma che ci chiariscano dubbi reali (e uno dei dubbi è preciso, e lo riformulo ancora: cosa fa il comune quando si trova di fronte ad una costruzione abusiva da confiscare, che non abbia i requisiti delle garanzie sismiche previste dalla legge, e come può, a questo punto, con rapidità, intervenire nella attività demolitoria?), dobbiamo tornare a fare un'osservazione che già favevamo all'inizio, ripetendo che riteniamo questo arroccamento da parte della maggioranza, nonostante travagli, ritorni, rielaborazioni dei vari articoli sia avvenuto non perchè siano immotivate le obiezioni e i suggerimenti dell'opposizione comunista (tutt'altro!), ma, a nostro avviso, perché vi è la preoccupazione nell'ambito della maggioranza che, se si comincia a guardare la realtà per quella che è, la maggioranza stessa non viene più tenuta insieme su questa norma estremamente complessa e che deve fare i conti con gruppi sociali, con interessi vari, con difficoltà reali.

Aver voluto mantenere questo atteggiamento dimostra che i nodi verranno al pettine. Noi continuiamo a confermare che le contraddizioni che sono emerse anche attraverso la valutazione e l'analisi di questo articolo 6 non saranno purtroppo contraddizioni che ricadranno tanto sul Governo centrale, che oggi vuol far passare questa normativa, ma ricadranno piuttosto sugli amministratori comunali e regionali, che dovranno poi, in questa in-

certezza complessiva, gestire e garantire un intervento efficace in una situazione estremamente contradditoria.

Insisto, a conclusione, nel dire che, nell'articolo 6, occorre, come proponiamo nel nostro emendamento sostitutivo, cautelare di più le amministrazioni di fronte a possibili contenziosi. In questo senso deve essere inteso il riferimento alla sede entro la quale si risolvono questi contenziosi. Noi proponiamo che si tratti della procura competente, per evitare che vi siano altre sedi in cui, oltre a perdersi tempo, si avrebbero risultati estremamente confusi.

Insisto nel dire che in questo capo primo ci si deve preoccupare di mettere a disposizione dei comuni e delle regioni (innanzitutto dei comuni, primi titolari di questo intervento) gli strumenti, i mezzi economici e tecnici, le possibilità (lo diceva il collega Columba pochi minuti fa) affinchè quello che diventa un diritto-dovere di un ente locale possa essere realmente gestito nell'interesse della collettività.

Tutto questo non è stato affrontato nell'articolo 6 ed anche per queste ragioni, mentre esprimiamo il nostro disaccordo, abbiamo presentato degli emendamenti che possono portare maggiore chiarezza su questo come su altri articoli del provvedimento *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò argomenti che sono stati già affrontati dai colleghi che mi hanno preceduto.

ANTONIO GUARRA. Geremicca è stato completissimo!

FRANCESCO LODA. Noi vogliamo dare a questo dibattito sull'articolo 6 un contributo costruttivo, dato che tale articolo costituisce certamente un passaggio cruciale del provvedimento. Sono qui accomunati istituti di sanzione amministrativa e procedimenti. Ricorderete, colleghi, che una delle nostre obiezioni sull'articolo 1 era data, per l'appunto, dal pericolo che una normativa di dettaglio su questa materia travalicasse il compito di una legge dello Stato, quello cioè di definire gli istituti sanzionatori, così come gli istituti di concessione o di autorizzazione, lasciando libertà e autonomia, quindi, per quanto riguarda soprattutto gli aspetti procedimentali, agli organi dei soggetti cui è attribuita competenza e autonomia in materia urbanistica. Ponevamo allora un problema che, non a caso, ritroviamo in questo articolo 6.

Non voglio riaprire una *querelle* che ci sta alle spalle, ma solo evidenziare quali sono le questioni con cui si sono misurati, in concreto, i redattori di siffatta norma, incontrando non poche difficoltà e, alla fine, producendo alcuni esiti che noi giudichiamo non soddisfacenti e inadeguati.

È già stato detto con molta lucidità da chi mi ha preceduto quanto questa norma difetti in ordine ad un efficace raccordo con l'articolo 3. Anche questo è un articolo cruciale del provvedimento perchè, concernendo gli istituti di vigilanza e di controllo, vorrei dire quasi di pronto intervento amministrativo nei confronti dell'abuso edilizio e urbanistico, dà al sindaco gli strumenti idonei e adeguati. L'articolo 6, che è più specificatamente la norma sanzionatoria amministrativa, quella che prevede sanzioni amministrative, dovendosi misurare con un problema di «procedimentalizzazione» delle stesse, deve renderle coerenti e adeguate agli obiettivi dell'articolo 3, che rimarrebbe altrimenti acefalo o, per lo meno, privo degli strumenti capaci di renderlo efficace in concreto; sarebbe, dunque, destinato a dare cattiva prova di sè, così come deludente prova di sè, sotto questo aspetto, ha dato la normativa del 1977, rispetto alla quale l'attuale provvedimento vuole innovare.

Noi abbiamo proposto un articolo interamente sostitutivo dell'attuale articolo 6, ma non ci siamo posti con la nostra proposta sostitutiva, in una logica di contrap-

posizione pregiudiziale nei confronti delle scelte contenute nel provvedimento, quanto piuttosto — come i colleghi hanno potuto vedere — in una logica costruttiva, per dare più razionalità, più incisività e coerenza a tale insieme di istituti sanzionatori e di relativi procedimenti.

Non c'è dubbio, la chiave di volta è la questione della acquisizione. Poniamo, infatti, il problema della acquisizione di diritto, che sanziona un comportamento del soggetto abusivo, a seguito di una precisa iniziativa amministrativa, la quale deve avere due specifici caratteri: deve, cioè, corrispondere a due momenti ben distinti tra loro. Non avere chiara tale distinzione, che è distinzione funzionale, è distinzione di istituto, fa correre taluni rischi, anche se involontariamente. Noi non facciamo un processo alle intenzioni; siamo convinti di essere tutti alla ricerca di una normativa innovatrice in materia di lotta contro l'abusivismo futuro, che sia più adeguata di quella attuale.

Ebbene, una valutazione attenta di questi momenti e presupposti vuole che vi sia un momento, che tecnicamente si dice prodromico all'azione di intervento repressivo amministrativo, che è quella dell'accertamento. Ma l'accertamento è un atto che compie l'amministrazione, a suo uso e funzione interna, a seguito di segnalazione, e di rapporto, di quella che in materia penale si chiama *notitia criminis* e che, in materia amministrativa, è rilievo in fatto dell'abuso avvenuto, ad opera degli organi che sono a ciò deputati. Il sindaco, informato, procede ad accertamento, ma già questo rapporto è funzionale allo stesso accertamento dell'amministrazione, che è azione interna di quest'ultima. Dopo di che — ecco che si distingue la successione degli atti amministrativi — l'amministrazione diffida. Ed è tale diffida al soggetto abusivo che è cadenzata nel tempo; ad essa seguono determinate conseguenze.

Accetta la maggioranza di cogliere il senso che noi abbiamo dato a questa acquisizione di diritto, che deve, in modo sanzionatorio (sia pure di valenza amministrativa), intervenire a seguito dell'inerzia del soggetto abusivo rispetto alla diffida nei tempi dati? Se la maggioranza ritiene che questo operare di diritto, a quel punto e in quel momento, della sanzione amministrativa dell'acquisizione sia un dato positivo, allora non può assumere in modo contraddittorio siffatta conseguenza, sanzionatoria di un atteggiamento del soggetto abusivo. Per essere efficace ed incisiva, infatti, la sanzione deve avere come presupposto la diffida dell'amministrazione, che appunto spetta all'amministrazione, a seguito dell'avvenuto accertamento (che è atto interno dell'amministrazione) dell'abuso avvenuto. Credo che su questo punto i colleghi debbano riflettere, se vogliono una norma che sia adeguata ma anche chiara, cioè praticabile e gestibile, che non sollevi dubbi interpretativi e quindi contenziosi che, come sappiamo, finiscono con lo svilire le amministrazioni, da un lato, e le istanze private, dall'altro, mortificando il rapporto giuridico-ordinamentale e gli obiettivi che con questa normativa ci proponiamo.

Voglio aggiungere un'ultima breve considerazione. Quando abbiamo fatto un bilancio della normativa vigente, in rapporto al fenomeno dell'abusivismo, abbiamo fatto un bilancio che da un lato è tutto raccolto dentro le sollecitazioni di condono, dall'altro ci suggerisce, oltre all'esame dei modi per far fronte al contenzioso pregresso e ai non impediti guasti del passato, anche una valutazione attenta delle cause, che sono complesse. Non ci siamo mai nascosti la non unilateralità delle ragioni del fenomeno abusivo e della sua diffusione nel territorio, ma abbiamo colto in esso anche connotati e caratteristiche diverse. Abbiamo cercato di percorrere la latidudine, che è ampia, anche territorialmente, di questo fenomeno. E, se così è, non c'è dubbio che dobbiamo cogliere tutti i punti di caduta della legge del 1977, che sono tanti: e tra essi non c'è soltanto quello dell'inadeguatezza e spesso della farraginosità delle norme, che è stato denunciato e che è stato tenuto presente in quello sforzo di semplificazione delle procedure che pure si coglie nel

provvedimento in esame. Ci siamo, infatti, posti di fronte anche ad un'altra delle ragioni, che è quella per cui, accanto alle norme date, alcune delle quali certo non felici, farraginose e complesse, c'è stato un sostanziale seguito di inerzia, che da un lato era inerzia delle amministrazioni, dall'altro era una inerzia derivata non da disattenzione o scelta politica, ma da difetti, deficienze organizzatorie. Voglio dire che questo è stato uno degli elementi valutati. E credo che l'ultima parte dell'articolo 6 voglia essere un tentativo di sopperire in qualche modo a questo momento negativo della passata esperienza, che è ancora sotto i nostri occhi.

Veniamo allora agli ultimi commi dell'articolo 6. Nel penultimo si dice che «il segretario comunale redige e pubblica mensilmente l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali di polizia giudiziaria riguardanti opere realizzate abusivamente e li trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale, al Ministero dei lavori pubblici». Qui non tocco la questione dei destinatari, tra i quali il Ministero dei lavori pubblici; c'è già infatti nel nostro emendamento sostitutivo, per esempio, una corretta e, riteniamo, giusta eliminazione di questo destinatario.

Ma io pongo un altro problema, che riguarda la prefigurazione di un nuovo soggetto cui faranno capo responsabilità, che è il segretario comunale. E non vi nascondo, colleghi, che qualche interrogativo questa prefigurazione me l'ha posto, tant'è che il nostro gruppo ha presentato, anche oltre all'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, che mirava essenzialmente a disciplinare in modo diverso i problemi attinenti alle sanzioni, anche un subemendamento volto a sottolineare tale problema. Perché non c'è dubbio che prefigurare un segretario comunale come il titolare di un obbligo di redigere e pubblicare mensilmente l'elenco dei rapporti pone problemi non indifferenti che sono di natura istituzionale ma che, badate, non sono per questo astratti, ma assai concreti ed anche politici, perché a noi sembra che in questo modo si introduca un tratto di questa complessa disciplina procedimentale che ha quanto meno caratteri ambigui, perché da un lato il segretario comunale viene ad assumere un ruolo potenzialmente diverso, non voglio dire alternativo, che è il ruolo del sindaco. Perché non parlare del sindaco, che è il soggetto titolare dell'obbligo di riferire e informare le autorità qui indicate, in particolare l'autorità giudiziaria e l'autorità regionale; perché in qualche modo circoscrivere, rendere autonomo o distinguere quanto meno un onere in capo al segretario comunale? Si assume così un rapporto di alterità che a noi sembra ambiguo e pericoloso, non confacente innanzitutto a quello che è nella nostra amministrazione locale il ruolo del segretario comunale che, non dimentichiamolo, pur nella sua funzione amministrativa ben nota e particolare rispetto a quello degli altri dipendenti dell'amministrazione locale, è sempre il primo collaboratore del sindaco. Dall'altro non è soltanto il sindaco, è l'autorità del sindaco qui che è in gioco.

Ma vorrei dire che qualche motivo di dubbio e di lamentela dovrebbero averlo anche i segretari comunali; perché che cosa vuol dire tale norma? È aggiungere un ulteriore anello ad un'ipotetica catena di responsabilità o corresponsabilità penali, ai sensi di eventuali omissioni di atti d'ufficio, posto che al segretario comunale facciano capo determinati obblighi? Io me lo chiedo, colleghi, ed è, credo, questione su cui riflettere con attenzione, tant'è che noi abbiamo presentato un emendamento molto semplice, che sostituisce al segretario comunale il sindaco, proprio perché non vogliamo confusioni equivoche.

Ma questo introduce all'altro elemento, che sta alla fine di questa norma, e che noi abbiamo ritenuto di porre in evidenza con un altro subemendamento all'articolo 6. All'obbligo da parte del segretario comunale di inviare all'autorità giudiziaria ed all'autorità regionale gli elenchi dei rapporti, segue poi un comma che prevede un commissariamento *ad acta*, trascorsi 60 giorni, del sindaco e dell'amministrazione comunale in caso di inerzia. Ma inerzia

rispetto a che cosa? Credo che qui ci troviamo di fronte ad una disciplina che forse involontariamente, certo involontariamente, io dico, rischia di diventare un momento di ambigua e non accettabile confusione istituzionale con il penultimo comma; mentre l'ultimo comma, quello che prevede quel così eclatante e suggestivo commissariamento *ad acta*, è del tutto inefficace se non lo raccomandiamo in altro modo. Occorre non soltanto responsabilizzare il sindaco nella sua attività informativa regionale, per quanto attiene (e la cosa verrebbe da sé) agli accertamenti compiuti dagli organi competenti per le infrazioni abusive; ma prevedere altresì per il sindaco l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria e quella regionale dei provvedimenti adottati di volta in volta a seguito degli accertamenti.

Avremmo allora, credo, una disciplina che, nei limiti del praticabile e del possibile, riuscirebbe ad essere più efficace e penetrante.

Concludo, colleghi, sollecitando la vostra attenzione sulle questioni di cui ho ultimamente parlato, affinché essa sia pari allo spirito costruttivo con cui abbiamo affrontato la discussione di questo difficile articolo, perché la Camera possa produrre una normativa, in un passaggio così delicato del provvedimento, che sia adeguata alle attese ed ai bisogni nella battaglia all'abusivismo che dà titolo a questo capitolo della legge. Grazie *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, dopo le parole: dagli ufficiali, *aggiungere le seguenti:* ed agenti.

6. 18.

LA COMMISSIONE.

Al sesto comma, dopo le parole: realizzate abusivamente *aggiungere le seguenti:* e delle relative ordinanze di sospensione.

6. 19.

LA COMMISSIONE.

La Commissione ha altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento Rocelli 6.16:

Al primo comma, dopo le parole: autorità giudiziaria *aggiungere la seguente:* anche.

0. 6. 16. 1.

LA COMMISSIONE.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, a me pare che questo articolo sia simile a molti altri contenuti in questo provvedimento, nel senso che esso contiene alcune affermazioni — che tra l'altro ricalcano la normativa già vigente, e magari la ritrascrivono, insistendo su alcuni punti — cui non consegue la possibilità di controlli effettivi ed efficaci sulla loro pratica attuazione.

A parte alcune osservazioni sulla formulazione di questo articolo 6, che però non sono soltanto quisquilie formali, e sulle quali mi fermerò successivamente un attimo, devo dire che per quanto riguarda tutta la prima parte, con l'esclusione dei due penultimi commi, questo articolo è sostanzialmente accettabile; salvo poi il punto in cui si deve precisare chi controlla, e cosa si deve fare se chi è addetto al controllo non controlla; parliamo cioè della famosa «inerzia».

Vediamo intanto queste formulazioni. La prima è quella che definisce opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano variazioni essenziali al progetto approvato. Se qui dovessimo ragionare nei termini scolastici del diritto, apriremmo molte contestazioni sul carattere né generale né astratto di questa norma. Chi valuta infatti quali sono le variazioni essenziali al progetto? Certamente qui si apre un contenzioso che darà adito alle più diverse interpretazioni, a seconda delle amministrazioni locali, a seconda della vicinanza o meno di queste amministrazioni a determinati in-

teressi: talune variazioni saranno giudicate essenziali, altre non lo saranno.

Inoltre, la «totale difformità» non viene affatto specificata dal primo comma dell'articolo 6; e qui si prospetta una scappatoia nella precisa definizione del fatto che queste opere o sono acquisite al patrimonio pubblico o sono demolite. Chi decide l'essenzialità di queste variazioni al progetto approvato?

Il quarto comma dell'articolo 6 dice che l'opera viene demolita ove il comune ne constati il contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Anche qui si apre un contenzioso: quali criteri urbanistici o ambientali rilevanti? In base a quali criteri un interesse urbanistico o un interesse ambientale viene giudicato rilevante? Qui non è detto alcunché su questi criteri, per cui sarebbe stato molto meglio o rimandare ad una casistica precisa o a norme di tipo generale, cioè a vincoli, a destinazione dei terreni, a leggi regionali, alle aree protette. Quella che si propone è una definizione che potrebbe sembrare anche più estensiva, ma che in realtà fornisce un'ulteriore scappatoia attraverso la quale quelle pressioni, quegli interessi speculativi sostanziosi, possono in qualche modo, nel loro rapporto, molto attivo, con gli amministratori e con i sindaci, predeterminare una interpretazione della norma favorevole a questi interessi.

Ma non è tutto qui, anche se evidentemente scrivere una norma così generica, così soggetta a dilatazioni e a pressioni di interessi particolari, non è poco; perché poi negli ultimi due commi c'è una traduzione, a mio parere, della filosofia di questo articolo, ma non solo di questo articolo, perché i precedenti sono in molti altri articoli. Dopo avere respinto un nostro emendamento ed anche un subemendamento presentato dai compagni comunisti, i quali proponevano di istituire uffici per svolgere l'attività di controllo, qui si pensa di risolvere sbrigativamente la questione dicendo che il segretario comunale redige e pubblica (e qui molte osservazioni competenti le ha esposte prima di me il collega Loda) mensilmente una relazione sulla base dei comunicati degli ufficiali di polizia giudiziaria riguardanti opere realizzate abusivamente e la trasmette all'autorità giudiziaria competente.

Ora, mi risulta che gli ufficiali di polizia giudiziaria siano tenuti d'ufficio a trasmettere i loro rapporti all'autorità giudiziaria competente, per cui, stando a questo articolo, finiranno per farne due copie, una per il segretario comunale e l'altra per l'autorità giudiziaria. Così quest'ultima si troverà di fronte a due copie dello stesso rapporto, una trasmessa direttamente dall'ufficiale di polizia giudiziaria e l'altra dal segretario comunale. Il primo rapporto, però, è inutile perché, se non vi è la trasmissione dovuta per atto d'ufficio, possiamo immaginarci se questo atto dovuto viene svolto nei confronti del segretario comunale.

Sempre secondo questo articolo, il segretario comunale trasmette lo stesso elenco anche al presidente della giunta regionale. Mi chiedo entro quanto questo debba avvenire e cosa ne faccia il presidente della giunta regionale. Di questo nell'articolo non si dice nulla.

Lo stesso elenco è trasmesso, sempre a norma di questo articolo, al ministro dei lavori pubblici, il quale predisporrà un bell'archivio per gli esposti che verranno da tutta Italia. Forse potremo consultarlo.

L'emendamento sostitutivo Alborghetti 6.5 è per lo meno più preciso, soprattutto nel penultimo comma, là dove prevede che «nel caso di inerzia del sindaco, protratta per 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale assegna al sindaco un ulteriore termine, non superiore a 30 giorni, trascorso il quale nomina un commissario *ad acta*, che adotta i necessari provvedimenti entro i successivi 60 giorni».

Senza il vincolo posto nell'emendamento sostitutivo non possiamo sapere cosa debbano fare i presidenti delle giunte regionali dei rapporti trasmessi dai segretari comunali. Finora non hanno fatto nulla e probabilmente non faranno nulla in avvenire.

Ancora meglio o peggio, come volete, è

l'ultimo comma dell'articolo 6, secondo il quale «in caso di inerzia deve essere assegnato al sindaco, in base a legge regionale» — potrebbe essere benissimo il presidente della giunta regionale ad intervenire direttamente, invece si riscoprono le leggi regionali! — «un termine trascorso il quale viene nominato un commissario *ad acta* che adotta i necessari provvedimenti. In caso di ulteriore inerzia» — non meglio precisata — «provvede il commissario del Governo».

Una simile procedura, che rimanda addirittura ad una legge regionale *ad hoc* per affrontare l'inerzia del sindaco, fissando termini vaghi ed imprecisi che fanno dubitare della effettiva efficacia di questo intervento regionale, consentirà di continuare a disattendere le prescrizioni contenute nell'articolo 6.

Poteva prevedersi un vincolo, ad esempio quello previsto nel nostro emendamento 5.5 che la Camera ha però respinto, sia pure per soli cinque voti, secondo il quale «il sindaco, qualora, essendo a conoscenza di inosservanze delle norme urbanistiche ed edilizie, ometta di effettuare gli atti previsti dal presente capo, è responsabile penalmente ed amministrativamente in solido con i soggetti di cui al primo comma del presente articolo degli abusi commessi». Questo era un modo corposo per rendere effettivo l'intervento ed evitare quelle scappatoie che fino ad ora sono state possibili; ma la maggioranza lo ha respinto.

Per concludere, credo che sia importante anche l'emendamento Rocelli 6.16, che pone, anche se limitatamente ai primi tre commi dell'articolo 3, dei vincoli in base ai quali, «in caso di inerzia protrattasi per 15 giorni, la regione, nei successivi dieci giorni, nomina, dandone comunicazione al prefetto, un commissario *ad acta*, che adotta i provvedimenti eventualmente necessari».

Mi sembra che questa formulazione per lo meno non ponga vincoli generici, ma in caso di inerzia propone un intervento da parte di un commissario di nomina regionale. Pertanto, almeno questa modifica andrebbe recepita; il che non modificherebbe, purtroppo, il carattere molto generico della definizione contenuta nell'articolo 6 a proposito della totale difformità dalla concessione per le «variazioni essenziali» al progetto; e nemmeno varrebbe a modificare il senso dell'articolo, in particolare perché quel contrasto con «rilevanti interessi ambientali» è di definizione imprecisa e, direi anche, non giuridica; però, nella parte finale vi sarebbe, quanto meno, una attenuazione delle scappatoie — chiamiamole così — che questo articolo mantiene aperte.

Ecco, il nostro voto contrario su questo articolo, a meno che esso non venga radicalmente modificato, deriva non tanto dalle affermazioni in esso contenute, quanto dall'eccessiva rilevanza delle scappatoie che permangono e che rischiano sostanzialmente di vanificare le riaffermazioni (non si tratta, infatti, di cose nuove) contenute nell'articolo *(Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 6 inizia la serie delle norme che questa maggioranza considera qualificanti del provvedimento in discussione: siamo al piatto forte, che è preordinato a quanto il progetto di legge prevede agli articoli 26 e successivi, là dove si pone con troppa semplicità una serie di norme che servono a sanare il pregresso abusivismo edilizio.

Ecco perché, a proposito dell'articolo 6, sarebbe più opportuno parlare di inizio di norme squalificanti, perché in questi articoli si concentra tutta la bassa cucina giuridica consumata dall'attuale maggioranza in nome della demagogia più folle, sempre che si tratti di demagogia, sempre che questa maggioranza non tenti — come è stato sottolineato — di sciacquarsi la bocca, di coprirsi tutto un passato di complicità e di connivenza con l'abusivismo.

Siamo dunque all'istituto dell'acquisizione gratuita, quando il sindaco accerta che siano state eseguite opere in assenza di concessione o in totale difformità dalla medesima. Ritengo che i dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 42 della Costituzione, non siano del tutto fugati, anche perché è vero che alcuni tribunali (come il tribunale amministrativo regionale del Lazio) si sono pronunciati nel senso della legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge n. 10 del 1977 (stabilendo che non vi sarebbe violazione costituzionale in quanto quell'articolo prefigura un istituto di natura sanzionatoria e dunque mancherebbe l'intento espropriativo); però è altrettanto vero che da questo punto di vista l'articolo 15 della legge n. 10 aveva maggiore chiarezza, tanto che nella rubrica si parlava di «sanzioni amministrative», un concetto che invece non è ripreso in questo progetto di legge.

Comunque, a prescindere da queste considerazioni (che comunque potrebbero portare alla paralisi di questo provvedimento, ove altri giudici rilevassero motivi di incostituzionalità), rimane il fatto che questa acquisizione gratuita è più che altro uno spauracchio, in quanto non dà neppure ai comuni alcuna sicura prospettiva di concreta realizzazione. E anche nel caso in cui questa realizzazione avesse luogo, mi domando — e domando a questa Assemblea, a coloro che hanno formulato questo articolo — cosa faranno i comuni di quella novella manomorta, che sarebbe tra l'altro alquanto variegata, poliedrica, comprendendo magari edifici di abitazione, ville di lusso, stabilimenti industriali e artigianali, magari anche strutture di carattere agricolo.

Ecco dunque che la legge, malgrado le apparenze, non avrà in concreto possibilità di attuazione. È già stato messo in rilievo che uno dei peggiori equivoci di questo articolo sta proprio nel primo comma, là dove si dice che sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano variazioni essenziali rispetto al progetto approvato. In effetti, la formula dell'acqua calda appare più complicata di questa, che vorrebbe interpretare autenticamente le situazioni nelle quali si verifica la totale difformità della concessione, mentre l'impegno della giurisprudenza per situazioni analoghe, quale quella prevista, ad esempio, dall'articolo del codice civile 2053 è da sempre imponente: a proposito di «rovina di edificio e di costruzione» si è detto di tutto e l'interpretazione ha portato a ricomprendere in questa definizione anche situazioni-limite, che vanno (posso dirlo per esperienza professionale) dal gradino fino alla pietra tombale. Quindi, non so quale apporto si possa offrire alla magistratura con un'interpretazione autentica che tale non è perché non è che una parafrasi, una ripetizione, una tautologia rispetto al concetto stesso di totale difformità della medesima! Per questo il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, di fronte a tutta questa serie di incongruenze, alla farraginosità congenita in questo progetto di legge, ha presentato un emendamento all'articolo 6 che si propone di ritornare all'unico istituto che può avere una sua validità, una sua efficacia nel combattere l'abusivismo edilizio: il semplice, lineare, elementare istituto della demolizione. Con tale emendamento diciamo semplicemente che il sindaco, allorché accerta una situazione di abusivismo, immediatamente emette l'ordinanza di demolizione e, se non vi provvede colui (o coloro) che ha posto in essere l'abusivismo, entro 60 giorni provvede il comune a spese degli abusivi. Egregi colleghi, questa mi sembra l'unica norma seria con la quale, se c'è una volontà politica di colpire l'abusivismo attraverso la demolizione pronta di tutte le opere abusive, si potranno realizzare maggiori tutela e controllo edilizio.

Tutto il resto sono chiacchiere, velleitarismi; peggio (come dicevo all'inizio del mio discorso), questi atteggiamenti servono solo a coprire la cattiva coscienza di questa classe politica che con l'abusivismo ha pesanti connivenze, pesanti complicità e probabilmente nell'abusivismo edilizio fonda parte delle sue fortune, non solo politiche! *(Applausi a destra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, già nell'illustrazione che, durante la discussione sulle linee generali, ho fatto in riferimento alle posizioni che la democrazia cristiana, concordemente con i partiti della maggioranza di Governo, ha su questo provvedimento, è dimostrato che una certa opposizione di comodo, svolta in quest'aula durante queste giornate, è tesa soprattutto ad una ripetitività che certamente non porta acqua al mulino di un discorso che ci sembra assolutamente importante perseguire per raggiungere due fondamentali obiettivi di questo progetto di legge: l'obiettivo di por fine per l'avvenire al problema dell'abusivismo, e quello di por freno alla devastazione del territorio, di poter finalmente dare — e lo vedremo negli emendamenti che sono stati presentati anche agli articoli successivi — una seria impostazione, anche con il contributo dell'opposizione, al problema. Io credo che dalla discussione sull'articolo 6 emerga la puntualizzazione di questa serietà di impostazione e quindi si scopre, tra l'altro, come questi miglioramenti, rispetto all'originario provvedimento del Governo, siano evidenti. In riferimento a questo, noi riteniamo che l'articolo 6 sia centrale nella filosofia del progetto di legge. Tale articolo prevede, infatti, per le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità di essa, l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del comune. La procedura quindi si innesca con l'ordinanza sindacale che va notificata oltre che ai soggetti indicati nell'articolo 5, anche al proprietario dell'area. L'acquisizione gratuita coinvolge sia l'opera che l'area di pertinenza.

Noi abbiamo presentato all'articolo 6 una serie di emendamenti migliorativi che si illustrano da soli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Rinunzio al mio intervento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sapio. Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

Il sindaco accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione o in totale difformità della medesima ne ingiunge la demolizione.

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni, il bene e l'area di pertinenza determinata sulla base delle norme urbanistiche vigenti sono acquisiti di diritto al patrimonio indisponibile del comune.

L'accertamento costituisce titolo per la immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

6. 20.

LA COMMISSIONE.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di minoranza di esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 6.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza.* Signor Presidente, questo articolo riguarda la disciplina delle opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa. Il punto di fondo dell'articolo è l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere costruite abusivamente o totalmente difformi dalla concessione. Nel testo originario della Commissione non si prevede l'acquisizione automatica, allo scadere dei termini previsti nella diffida, delle opere abusive. Mi sembra che gli emendamenti presentati dalla Commissione rispondano solo in parte alle problematiche sollevate, mentre l'emendamento Alborghetti 6.5 e gli altri presentati dal

gruppo comunista tentano di risolvere in maniera adeguata la questione.

Per quanto riguarda l'emendamento Alborghetti 6.5, che va inteso insieme ai subemendamenti Alborghetti 0.6.5.1 e 0.6.5.2, esso vuole chiarire meglio le norme e affidare unicamente alla responsabilità politica del sindaco la procedura per l'acquisizione gratuita delle opere al comune e la segnalazione degli abusi alle autorità giudiziarie ed al presidente della regione. In questo modo si evita che il segretario comunale assuma funzioni di responsabilità che sono solo del sindaco.

Il parere del relatore di minoranza è contrario sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 6.1, mentre è favorevole sugli emendamenti Alborghetti 6.5, 6.20 della Commissione, Crucianelli 6.3, Palmini Lattanzi 6.6, Rocelli 6.7, Chella 6.8, Bulleri 6.9 e Geremicca 6.10. Esprimo delle riserve sull'emendamento Rocelli 6.11, mentre sono favorevole agli emendamenti Alborghetti 6.12, Fabbri 6.13 e Rocelli 6.15. Sono contraria agli emendamenti Pazzaglia 6.4 e Rocelli 6.17.

Altre riserve debbo esprimere sull'emendamento Rocelli 6.16 e sul relativo emendamento 0.6.16.1 della Commissione, in quanto mi pare più lineare la norma contenuta nell'ottavo comma dell'emendamento Alborghetti 6.5. Parere favorevole, infine, sull'emendamento Violante 6.14.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Invito innanzitutto l'onorevole Alborghetti, presentatore dell'emendamento 6.5, a volerlo ritirare. Esprimo parere contrario sui seguenti emendamenti: Boetti Villanis Audifredi 6.1, Tassi 6.2, Crucianelli 6.3, Palmini Lattanzi 6.6, Bulleri 6.9, Geremicca 6.10, Alborghetti 6.12, Pazzaglia 6.4, Fabbri 6.13 e Violante 6.14. Esprimo parere favorevole sui seguenti emendamenti: Rocelli 6.7, Chella 6.8, Rocelli 6.11, 6.15, 6.17 e 6.16. Parere favorevole esprimo ancora sugli emendamenti 6.18, 6.19, 6.20 della Commissione e sul subemendamento 0.6.16.1 della Commissione.

Infine esprimo parere contrario sui subemendamenti Alborghetti 0.6.5.1 e 0.6.5.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta gli emendamenti 6.18, 6.19 e 6.20 e il subemendamento 0.6.16.1 della Commissione; si associa, per il resto, al parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boetti Villanis Audifredi 6.1.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, ne chiedo la votazione per scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Boetti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 6.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	503
Maggioranza	252
Voti favorevoli	50
Voti contrari	453

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.20 della Commissione.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Con riferimento all'emendamento 6.20 della Commissione, riguardante l'acquisizione gratuita dei beni abusivi e sul quale concordiamo, vorrei segnalare che i primi quattro commi del mio emendamento 6.5 risultano assorbiti e, quindi, li ritiro. Chiedo, pertanto, che vengano votati i miei subemendamenti 0.6.5.1 e 0.6.5.2 e, successivamente, la parte restante del mio emendamento 6.5, cioè dal quinto comma compreso alla fine. Chiediamo anche che queste votazioni avvengano a scrutinio segreto e vorrei brevemente motivare le ragioni per le quali chiediamo questo tipo di votazione, perché si tratta di una questione rilevante, non di una cosa di scarsa importanza.

La Commissione ha accettato, dopo una faticosa discussione, che si introduca un automatismo nell'acquisizione gratuita dei beni abusivi e delle aree di pertinenza relative, quando vi sia stata un'ingiunzione del sindaco di demolizione e questa non sia avvenuta. Questo fatto è estremamente importante, poiché è noto che nelle zone di maggiore abusivismo del paese, i sindaci sono sottoposti a forti pressioni, anche di natura camorristica e mafiosa, ed ogni atto formale e discrezionale che i sindaci devono compiere diventa, di fatto, o un atto che non si compie o un atto che si compie con gravi rischi. Riteniamo quindi che una norma del genere sia di grande salvaguardia e possa consentire di affermare che sotto il profilo dell'acquisizione gratuita dei beni e della lotta all'abusivismo si sta facendo il primo passo avanti rispetto alla legge Bucalossi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.20 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Tassi 6.2, Crucianelli 6.3, Palmini Lattanzi 6.6, Rocelli 6.7 e Chella 6.8.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Alborghetti 0.6.5.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	498
Votanti	487
Astenuti	11
Maggioranza	244
Voti favorevoli	227
Voti contrari	260

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alborghetti 0.6.5.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	500
Maggioranza	251
Voti favorevoli	229
Voti contrari	271

(La Camera respinge).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla parte dell'emendamento Alborghetti 6.5 non assorbita dall'emendamento 6.20 della

Commissione, (cioè a partire dal quinto comma compreso in poi), non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 502
Maggioranza 252
Voti favorevoli 228
Voti contrari 274

(La Camera respinge).

Pongo in votazione l'emendamento Bulleri 6.9, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Geremicca 6.10, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 505
Votanti 502
Astenuti 3
Maggioranza 252
Voti favorevoli 224
Voti contrari 278

(La Camera respinge).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 6.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alborghetti, 6.12, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 501
Votanti 491
Astenuti 10
Maggioranza 246
Voti favorevoli 226
Voti contrari 265

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 6.4.

MARCELLO ZANFAGNA. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, chiedo che la votazione abbia luogo per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Zanfagna.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 499
Votanti 497
Astenuti 2
Maggioranza 249
Voti favorevoli 58
Voti contrari 439

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto

Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo

Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris

Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna

Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuaelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando.
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio

Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neida Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Caroli Giuseppe

Colombo Emilio
Pollice Guido
Rabino Giovanni
Rebulla Luciano

Si sono astenuti sul subemendamento 0.6.5.1 Alborghetti:

Caroli Giuseppe
Colombo Emilio

Si sono astenuti sull'emendamento 6.12 Alborghetti:

Amodeo Natale
Andò Salvatore
Artioli Rossella
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
Ciampaglia Alberto
Comis Alfredo
Corsi Umberto
De Rose Emilio
Macaluso Antonino
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Peggio Eugenio
Poli Bortone Adriana
Rauti Giuseppe
Sarli Eugenio
Tassi Carlo
Tringali Paolo

Si sono astenuti sull'emendamento 6.4 Pazzaglia:

Baghino Francesco
Bosco Bruno

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baracetti Arnaldo
Codrignani Giancarla
De Carli Francesco
Fincato Grigoletto Laura
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Pellizzari Gianmario
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.18 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 6.15, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.19 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fabbri 6.13, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 6.17, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare il subemendamento della Commissione 0.6.16.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Sono favorevole a questo subemendamento, ma chiederei che esso provvedesse a sopprimere, al primo comma dell'emendamento Rocelli 6.16, le parole: «in base all'articolo 328 del codice penale», perché non credo che il legislatore possa dire al magistrato qual è l'oggetto dell'azione a seguito della quale dovrà perseguire un eventuale imputato. Potrebbe infatti trattarsi anche dell'articolo 327 o 318 (corruzione, interesse privato in atto d'ufficio) o di qualsiasi altro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questa proposta dell'onorevole Tassi?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Accogliamo la proposta dell'onorevole Tassi ed accettiamo di modificare il subemendamento nel senso da lui indicato.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANI GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole a questa modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.6.16.1, nel testo così riformulato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 6.16 accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Violante 6.14.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Violante 6.14, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	493
Votanti	491
Astenuti	2
Maggioranza	246
Voti favorevoli	216
Voti contrari	275

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Parlo a norme del gruppo comunista per dichiarare la nostra astensione dalla votazione sull'articolo 6. Mi pare che il comportamento tenuto dalla Commissione, nel valutare gli emendamenti da noi proposti, anche quando erano molto ragionevoli, sia abbastanza emblematico di un comportamento generale sul progetto di legge. Non è affatto modificato il testo dello stesso, però l'emendamento 6.20 della Commissione, approvato anche col nostro voto, ha dimostrato che si sarebbe potuto perseguire un discorso complessivo riguardante — ricordiamolo sempre — due settori tra di loro abbastanza distanti. Mi preoccupo — ci preoccupiamo tutti, credo — di rendere il nostro lavoro sufficientemente affine allo stato di avanzamento delle scelte relative al territorio ed alle città. Quello cui mi sono riferito è stato fatto solo per una parte. Di qui la nostra astensione dal voto sull'articolo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico

sull'articolo 6, nel testo modificato dagli emendamenti e dal subemendamento testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	494
Votanti	309
Astenuti	185
Maggioranza	155
Voti favorevoli	260
Voti contrari	49

(La Camera approva).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Avverto i colleghi che domani vi saranno votazioni sia nella mattinata sia nel pomeriggio.

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Aloi Fortunato
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro.

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cerquetti Enea
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Contu Felice

Corder Marino
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
D'Aquino Saverio
Darida Clelio
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Michelis Gianni
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvatore
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Madaudo Dino
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo

Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano
Raffaeli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Urso Salvatore

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Caroli Gouseppe
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio

Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Masina Ettore
Massari Renato
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Rebulla Luciano
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo

Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull'emendamento 6.14 Violante:

Andreoni Giovanni
Corsi Umberto
Salatiello Giovanni

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baracetti Arnaldo
De Carli Francesco
Fincato Grigoletto Laura
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Pellizzari Gianmario
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 9 marzo 1984, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833);

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548);

PAZZAGLIA ed altri: — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

— *Relatori:* Piermartini, *per la maggioranza;* Bonetti Mattinzoli, *di minoranza.*

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis, *terzo comma, del regolamento sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali. (1346)

— *Relatore:* Vincenzi.

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22,45.

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA E MOZIONE ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

constatato il grave e crescente scostamento fra gli obiettivi e lo stato di avanzamento del PEN, approvato con delibera CIPE del 4 dicembre 1981;

ritenuto che tale scostamento derivi dal fatto che il Governo:

a) ha eluso, o attuato con grande ritardo, le indicazioni operative del Piano, nonostante il Parlamento, già nel corso dell'VIII legislatura, abbia determinato le condizioni legislative e finanziarie necessarie per procedere;

b) non ha adeguato, ai nuovi e impegnativi compiti fissati dal PEN, la strumentazione operativa degli enti energetici;

confermata la validità degli indirizzi strategici posti a base del PEN prima richiamato;

tenuto conto che l'evoluzione reale dello scenario energetico interno, rispetto alle previsioni dell'attuale Piano, è caratterizzato da:

riduzione del fabbisogno globale futuro di energia, per effetto della tendenziale dissociazione fra i saggi di aumento della domanda energetica e del volume dell'economia;

crescente penetrazione dell'energia elettrica nei consumi energetici totali;

considerata la necessità, alla luce dello scenario descritto sopra, di aggiornare il piano attuale, in modo da:

riequilibrare gli obiettivi dell'offerta di energia con i fabbisogni prevedibili;

garantire la diversificazione delle fonti. Questo obiettivo può conseguirsi più che con interventi sulla domanda aggiuntiva di energia, con interventi diretti a sostituire quote dell'energia attualmente derivata dal petrolio,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative dirette a colmare i ritardi accumulati nell'attuazione delle azioni previste dal Piano in vigore, che conservano validità anche nello scenario energetico attuale. Fra l'altro, appare urgente:

a) accelerare la realizzazione delle centrali nucleari e a carbone per 12.000 Mwe, di cui alla delibera 4 dicembre 1981, secondo le priorità indicate nella stessa delibera;

b) adeguare gli strumenti di Governo della politica energetica nonché il ruolo e l'organizzazione degli enti preposti all'attuazione del piano, e in particolare:

individuare un quadro unico di comando della politica energetica del paese;

riformare l'ENEL, così da garantirne l'adeguamento delle strutture, sul piano organizzativo e della consistenza qualitativa e quantitativa, all'obiettivo della realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti dal piano. Devono essere adottati interventi urgenti, anche in anticipazione della riforma, ai fini di potenziare la capacità di progettazione dell'ente, anche con il ricorso a forme di cooperazione nazionali e internazionali; ridefinire i rapporti fra struttura e consiglio di amministrazione dell'ente, liberando quest'ultimo dalle funzioni operative; sopprimere il compartimento; definire i dipartimenti, a base regionale per la distribuzione e a base anche interregionale per la produzione, dipendenti da corrispondenti direzioni centrali;

adeguare l'ENI, anche nella sua struttura interna, verso gli obiettivi della costituzione di un comando unico per il rifornimento energetico del paese e della ricomposizione, in una struttura unica, del ciclo del petrolio. Dovranno altresì, essere adottate le azioni di risanamento finanziario necessarie per il rilancio del ruolo dell'ente;

rendere pienamente operativa la riforma dell'ENEA. I compiti dell'ENEA riguardano essenzialmente la ricerca e sviluppo dell'energia nucleare, delle energie alternative e delle relative tecnologie. Il suo intervento in altri campi può effettuarsi solo negli stretti limiti compatibili con l'assolvimento dei compiti preminenti;

2) a predisporre, entro tre mesi, l'aggiornamento del piano. I traguardi di aumento dell'offerta dovranno essere correlati con i mutati saggi di crescita della domanda di energia, fatti salvi gli obiettivi della diversificazione delle fonti e della riduzione del costo di produzione e approvvigionamento dell'unità energetica. Nel quadro di questi indirizzi, il Governo viene impegnato ad attuare le seguenti azioni:

Risparmio energetico e fonti rinnovabili:

promuovere una politica di consumi che salvaguardi la conservazione e l'uso appropriato dell'energia;

garantire la piena operatività della legge n. 308 del 1982, superarne il carattere sperimentale, rifinanziarne subito il fondo destinato al teleriscaldamento e agli interventi per la diffusione del calore a bassa temperatura di origine solare negli usi civili ed agricoli;

valorizzare le risorse endogene e a tal fine, rendere più produttiva la *joint-venture* fra ENEL ed ENI, e promuovere le condizioni, anche normative per il miglior uso delle risorse geotermiche;

accelerare la riattivazione delle centrali idroelettriche dismesse nel passato, nonché gli interventi per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua ai fini di produzione di energia elettrica anche nell'ambito di progetti per uso plurimo delle acque. A questo fine, devono essere create le condizioni perché possa esplicarsi l'iniziativa delle regioni;

promuovere la produzione e l'uso di energia eolica;

Petrolio:

intervenire, con azioni correttive, sugli squilibri del sistema di approvvigionamento ed in questo quadro, attuare con urgenza le direttive contenute nella delibera CIPE 4 dicembre 1981 e cioè:

definire il piano di approvvigionamento del greggio;

elaborare ed attuare il piano di ristrutturazione del sistema interno di raffinazione ridefinendone la collocazione nell'ambito europeo e mediterraneo e orientando il *mix* dei prodotti raffinati verso i prodotti a maggior valore aggiunto;

aggiornare le norme per la ricerca di idrocarburi;

razionalizzare il sistema di distribuzione;

riformare il sistema dei prezzi petroliferi con riguardo agli obiettivi di tutela del consumatore, lotta all'inflazione, remunerazione degli operatori, incentivo all'efficienza del sistema;

Gas naturale:

diversificare le fonti di approvvigionamento e quindi, intervenire per avviare a conclusione positiva la trattativa con l'Unione Sovietica;

sostenere la penetrazione del metano nel mercato nazionale mediante: scelte idonee di politica tariffaria; armonizzazione delle politiche di erogazione del metano con le politiche di erogazione razionale del calore (teleriscaldamento, conservazione dell'energia); coordinamento del piano di ristrutturazione del sistema di raffinazione con il piano di erogazione del metano; realizzazione di piani di sviluppo territoriale con insediamenti produttivi favoriti dall'uso del metano; realizzazione di un numero significativo di sistemi di cogenerazione alimentabili con gas naturale;

recuperare i ritardi dell'attuazione della prima fase della metanizzazione del Mezzogiorno; varare la seconda fase del piano ed assegnare le necessarie risorse finanziarie;

utilizzare il gas naturale ai fini della produzione di energia elettrica, solo in

casi eccezionali, limitati nel tempo, laddove esistono pesanti condizioni ambientali e solo per il periodo necessario al risanamento ambientale;

Carbone:

in considerazione della domanda di energia significativamente ridotta rispetto alle precedenti previsioni, ridefinire la localizzazione delle ulteriori centrali a carbone, con preferenza per i siti sulle coste e aggiornare le politiche di approvvigionamento e di investimenti per i grandi terminali. Sono fatte salve le scelte sulle localizzazioni già definite, nonché la realizzazione di terminali attrezzati per ricevere navi da 100.000-150.000 tonnellate;

Nucleare:

costituire e rendere operativa la Nucleco; disporre un organico piano di sistemazione delle scorie e dei rifiuti radioattivi;

proseguire l'impegno nazionale nel campo dei reattori veloci, favorendo le forme di cooperazione su scala europea;

attribuire una marcata caratterizzazione di progetto di sperimentazione delle tecnologie nucleari nazionali, alle imprese PEC e CIRENE;

3) ad adottare le azioni necessarie per superare le gravi carenze di attenzione rispetto ai problemi della sicurezza e dell'ambiente in particolare:

attuare il distacco della DISP dallo ENEA e creare un ente di controllo per i rischi industriali rilevanti;

ad affrontare in modo incisivo la questione dello sviluppo delle moderne tecnologie antinquinamento;

a rendere obbligatorie le valutazioni di impatto ambientale, secondo *standards* internazionalmente accettati;

a rendere disponibili gli strumenti necessari per consentire alle popolazioni e agli enti locali un reale e razionale confronto;

ad affrontare in modo esaustivo e convincente il problema della integrazione socio-economica delle centrali del territorio anche accelerando l'attuazione della legge n. 8;

4) ad attuare una politica tariffaria che sia coerente strumento di programmazione energetica. In questo quadro, è necessario:

tendere ad una tariffa unica per gli usi civili del metano e – in campo sia civile che industriale – garantire meccanismi tariffari atti ad incentivare i consumi unitari più bassi;

stabilire le tariffe ENEL in modo da consentire l'adeguamento dei costi ai ricavi, in quadro di efficienza; eliminare progressivamente il sovrapprezzo termico;

5) a presentare il piano finanziario di cui alla delibera 4 dicembre 1981, indicando i soggetti incaricati della spesa e il reperimento delle relative risorse.

(7-00056) « CERRINA FERONI, BORGHINI, CHERCHI, SASTRO, GRASSUCCI, PROVANTINI, ALASIA, GRADUATA, CUFFARO, DONAZZON, OLIVI, CARDINALE, PICCHETTI ».

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BERNARDI ANTONIO, MINUCCI E OCCHETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza di quanto scritto da un autorevole giornale quotidiano nei giorni scorsi commentando il clamoroso contratto miliardario siglato dalla RAI con la signora Raffaella Carrà, ove, tra l'altro, si affermava « i contratti d'ingaggio stipulati da Berlusconi presentano vari vantaggi rispetto ai contratti offerti dalla RAI: non soltanto per le cifre assolute, largamente superiori, ma anche per la riservatezza da cui sono coperti e per il fatto che, in molti casi (stando ad attendibili informazioni), gli importi vengono pagati "estero su estero", in buona valuta e in piena franchigia fiscale »;

se le « attendibili informazioni » di cui ritiene di essere a conoscenza l'estensore del citato articolo siano pure conosciute dall'amministrazione finanziaria;

se abbia mai compiuto atti per verificare che i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo da emittenti radiotelevisive private ai propri collaboratori siano stati integralmente dichiarati ai fini fiscali e siano conformi alle norme valutarie;

se non ritenga opportuno, viste anche le notizie comparse sulla stampa, di predisporre indagini per accertare la conformità alla legge della gestione e della politica contrattuale delle principali emittenti radiotelevisive private, stante che il comportamento di alcune è riconosciuto avere una funzione dirompente sia rispetto il servizio pubblico sia verso la correttezza e trasparenza del mercato.

(5-00665)

CASTELLINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il giorno 6 marzo 1984 è stata insediata a Palazzo Chigi una commissione per i diritti umani;

tale commissione è presieduta dal professor Paolo Ungari, e composta dall'onorevole Margherita Boniver, da don Gianni Baget Bozzo, dai professori Antonio Cassese, Sergio Cotta, Sergio Fois, Antonio Malintoppi, Alberto Monticone e dal giornalista Arrigo Levi –:

secondo quali criteri è stata costituita la commissione suddetta;

quali finalità e quali programmi intenda perseguire e quando il Governo intenda riferire al Parlamento in proposito.

(5-00666)

SERAFINI E GIANNI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che il consiglio di amministrazione dell'ENEA sarebbe in procinto di definire un elevato numero di nuove posizioni dirigenziali, che si aggiungerebbero alle numerose altre già definite recentemente –:

quali criteri e necessità sottostiano a tali nuove nomine di dirigenti; se vi sia congruenza tra tali nuove nomine ed il limite numerico della vigenza contrattuale ed in caso contrario quali eccezionali necessità abbiano consigliato il non rispetto di un accordo sindacale;

quali criteri siano stati seguiti nella scelta dei dirigenti;

se risponde a verità che sarebbero nominati anche attuali rappresentanti del personale in seno al consiglio;

se non ritenga che sia buona regola, nelle nomine dirigenziali, seguire il criterio di una certa gradualità, che in questo caso viene apertamente disatteso;

se non ritenga di dover richiamare i responsabili dell'ente in questione ad un effettivo rispetto del rapporto tra politica del personale e gli indirizzi e le necessità programmatiche, in luogo di creare inutili strutture gerarchiche che agli interroganti appaiono un corposo segnale di svuotamento della riforma, di effettiva carenza programmatica, di inequivocabile, risorgente tendenza alla burocratizzazione: niente

affatto scevra dal sospetto di clientelismo e della lottizzazione. (5-00667)

PELLEGATTA E MICELI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere per risolvere il delicato problema di quegli ufficiali attualmente controllori del traffico aereo (CTA) e difesa aerea (CDA) provenienti dal 57° corso AUC che, ammessi a partecipare ai corsi di specializzazione, si sono poi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo per superati limiti di età; si fa presente che, per rendere operativo un CTA, il periodo minimo richiesto è di 15 mesi così suddivisi:

3 mesi di corso AUC;

3 mesi e mezzo per il corso di lingua inglese;

4 mesi e mezzo per il corso CTA-TWR-APP;

3 mesi (minimo) per l'abilitazione a controllore di torre;

1 mese fra intervalli dei vari corsi.

Gli interroganti desiderano conoscere se non ritenga lesiva dei diritti o quanto meno della legittima aspettativa di questi ufficiali, una situazione che li porrà in congedo il 5 aprile 1984 rendendoli disoccupati, dopo tre anni di attività ed un duro corso per la specializzazione, in quanto la possibilità di transitare nella azienda civile (AAAVTAG) viene loro preclusa dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 che prevede, per evitare l'esodo dall'aeronautica militare, il passaggio dopo 10 anni di servizio.

Se ciò avvenisse, lo Stato avrà inutilmente speso grosse somme di denaro per preparare specialisti che non possono passare in servizio permanente effettivo.

Trattandosi di numero limitato (15 CDA e 22 CTA) si auspica una sanatoria atta a consentire anche per il futuro l'impiego di personale altamente qualificato. (5-00668)

CHERCHI, MARRUCCI E MACCIOTTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere – premesso:

che il CIPI, con delibera del 22 dicembre 1982, ha approvato e reso operativo il piano alluminio 1983-1987;

che ai fini della realizzazione dello stesso piano, sono stati assegnati all'EFIM 445 miliardi di lire nel 1983 e ulteriori consistenti interventi sono previsti per il 1984;

che nell'ambito delle azioni previste nel piano sono state chiusi alcuni centri produttivi, e sono stati ridotti gli organici per circa 2.500 unità;

che il mercato ha subìto una vistosa inversione e risultano largamente superate le quotazioni del metallo, assunte ad ipotesi base del piano –:

1) quali siano le ragioni che hanno determinato nel 1983 perdite di bilancio quasi doppie rispetto a quanto previsto a piano, distinguendo e quantificando le singole parti di perdita; quali siano le previsioni di bilancio e del conto economico per il 1984;

2) quale sia lo stato di attuazione della prima fase del piano, in ordine:

alle azioni di ristrutturazione e di investimento previsti; alla realizzazione delle iniziative sostitutive, a suo tempo annunciate, per le aree interessate da chiusure definitive di impianti;

agli accordi fra EFIM e altri produttori;

3) se si ritengono ancora valide le linee strategiche e le specificazioni operative del piano; se siano state già poste in essere o programmate, azioni rilevanti non contemplate nel piano; quali azioni correttive, anche organizzative, e nuovi interventi si reputino eventualmente necessari; quali siano i corrispondenti fabbisogni finanziari;

4) quale sia la valutazione sullo stato delle attività di ricerca e sviluppo delle

aziende del settore; quali siano le ragioni per cui le indicazioni in materia di ricerca, contenute nella risoluzione del 16 dicembre 1982 della Commissione bicamerale per il controllo dei programmi delle partecipazioni statali, sono state eluse e quali azioni intende promuovere per rendere operative le stesse indicazioni;

5) se non ritenga che le recenti vicende riguardanti l'assetto manageriale dell'EFIM, delle finanziarie e delle società operative dell'alluminio, di cui si è avuta larga eco sulla stampa, non siano la spia di situazioni di disagio diffuse tra i gruppi dirigenti, di contrasti paralizzanti fra i massimi vertici operativi, e se non ritenga queste situazioni di ostacolo ai fini del conseguimento degli obiettivi di consolidamento e sviluppo del settore.

(5-00669)

PALOPOLI, LODI FAUSTINI FUSTINI E GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che l'assistenza sanitaria è garantita a tutti i cittadini dalla legge n. 833 del 1978 la quale prevede anche la possibilità di costituzione di mutue volontarie per l'assistenza integrativa – se siano a conoscenza del fatto che la MIAS (Mutua italiana per l'assistenza sanitaria) « assistenza mutualistica malattie a favore dei lavoratori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura », con sede in Roma, via Quintino Cecilio, 6, spedisce ai lavoratori iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura una circolare con bollettino per il versamento recante già stampato il nome, l'indirizzo e il codice di riferimento del lavoratore, con il quale si dà per scontato il versamento per usufruire delle prestazioni sanitarie, e insieme alla circolare-bollettino, una cartolina con la quale si avverte che « il versamento deve essere effettuato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della presente » e che « in caso contrario non Le sarà garantita l'assistenza mutualistica sanitaria ».

Per sapere, altresì –

rilevato che soltanto nella « causale del versamento » è scritto, in caratteri molto minuti, che il versamento ha significato di adesione all'ente MIAS per beneficiare dell'assistenza sanitaria integrativa per la durata di un anno;

premesso che la stessa denominazione assunta dall'ente (Mutua italiana per l'assistenza sanitaria) può trarre facilmente in inganno e, soprattutto, che le lettere-circolari inviate dal MIAS non dichiarano esplicitamente che si tratta di una organizzazione privata e volontaria alla quale si chiede l'adesione –:

se non ravvisano nelle modalità di ricerca di adesioni da parte della MIAS elementi di ambiguità tali da trarre in inganno i lavoratori destinatari dell'iniziativa;

se e quali interventi intendono assumere sul problema richiamato in premessa;

se non ritengano necessario intervenire con urgenza per impedire iniziative scorrette che palesemente cercano di carpire la buona fede di alcune categorie di lavoratori e per disciplinare le iniziative pubblicitarie di associazioni e enti che svolgono attività di assistenza sanitaria integrativa. (5-00670)

TRAMARIN. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – premesso che dalla stampa si apprende che nonostante le proteste degli abitanti di Badia Calavena (Verona) e della Valle d'Illasi giustamente insorti contro i pericoli causati dalla presenza di soggiornanti obbligati nei comuni della zona [si veda il caso di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona), in cui le dimissioni del sindaco, respinte dal consiglio comunale nella seduta del 7 marzo 1984, avevano causato il blocco amministrativo e burocratico del comune per vari giorni, con danni rilevanti per tutta la cittadinanza], si continua ad

inviare malavitosi provenienti da varie parti della penisola e delle isole nella vallata suddetta e nei comuni vicini –:

se sono a conoscenza dei gravissimi danni provocati dal massiccio invio di malavitosi vari nei comuni del Veneto, ormai assediato dalle cosche mafiose;

se conoscono la realtà di crisi occupazionale ed economica esistente nel veronese, che rende difficile a chiunque, in condizioni normali, di trovare lavoro e che tale situazione di crisi impedisce comunque ai malavitosi in soggiorno obbligato a provvedere onestamente al proprio sostentamento, come prevede la legge;

se non intendano esaminare con urgenza la possibilità di revocare i provvedimenti di invio di mafiosi nel veronese e di cancellare i comuni del Veneto dalla lista dei comuni adatti ad essere sede di soggiornanti speciali. (5-00671)

PERNICE, SPATARO E CIANCIO. — *Ai Ministri della marina mercantile, del commercio con l'estero e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di grave tensione esistente tra le marinerie di Sciacca, Licata, Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle e di altri porti pescherecci siciliani per il danno economico prodotto al settore ittico della regione dall'accresciuto volume di importazione di pescato dai paesi rivieraschi del Mediterraneo, e addirittura da altri mari, come quelli della Corea, della Turchia, dell'Argentina, del Marocco, che è avvenuto in questi ultimi mesi.

Il prodotto congelato, di cui spesso non si conoscono le origini e che viene sottoposto molte volte a superficiali controlli sanitari, è utilizzato fraudolentemente da commercianti senza scrupoli in luogo del prodotto fresco locale, o viene mescolato, soprattutto al gambero, e venduto quale prodotto locale.

Per sapere se non ritengono opportuno, ciascuno per la propria competenza, adottare drastiche misure per frenare la spietata concorrenza di questi prodotti, anche bloccando le importazioni, che danneggiano in maniera grave il settore e compromettono il posto di lavoro di almeno 30.000 persone. (5-00672)

MARTELLOTTI, CERQUETTI, MACIS, FAGNI, GATTI E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere – premesso:

che in data 8 novembre 1983 veniva sollevata con una interrogazione la vicenda verificatasi nella base della Aeronautica militare di Serrenti (Cagliari) che portò all'arresto di numerosi sottufficiali e nella quale si chiedeva di conoscere i motivi per i quali si era giunti a quella situazione e che a tale interrogazione non è stata data ancora risposta;

che nel frattempo, in seguito al tramutato arresto in concessione di libertà provvisoria, una istanza, presentata da un sottufficiale, per chiedere la revoca della sospensione dal servizio e la riammissione nello stesso a tutti gli effetti veniva respinta dal Ministero della difesa in base ad una dubbia interpretazione della legge n. 599 del 1954 e del decreto ministeriale n. 374 del 1955;

che per tale motivo, da parte dell'interessato, veniva presentato ricorso presso il TAR della Sardegna il quale con sentenza ampiamente motivata accoglieva il ricorso reintegrando il sottufficiale e condannando il Ministero;

che in virtù di tale sentenza, poiché è facilmente prevedibile analogo giudizio su altri ricorsi *in itinere*, i danni recati alla amministrazione in termini politici e di prestigio sono immediatamente intuibili e quelli in termini finanziari si concretizzano in alte spese per onorari legali oltre che per il pagamento degli stipendi arretrati in cambio di nessuna prestazione, visto l'illegale protrarsi della sospensione dal servizio dei sottufficiali –:

quali sono i motivi per i quali da parte di ufficiali responsabili si è giunti ad una interpretazione delle leggi vigenti

in materia che appare frutto, più che altro, di una calcolata scelta politica rivelatasi giuridicamente un abuso;

se per la decisione presa vi siano da riscontrare eventuali responsabilità a carico di funzionari dello Stato e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendono adottare e, in particolare, se si intende applicare quanto stabilito dall'articolo 28 della Costituzione;

se risultano vere le notizie secondo le quali sarebbe intenzione del Ministero della difesa persistere nell'errore impugnando la sentenza del TAR della Sardegna presso il Consiglio di Stato.

(5-00673)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SCAIOLA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'interno e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponda a verità quanto denunciato da organi di stampa e da associazioni degli albergatori della Liguria per il comportamento di alcuni enti pubblici, in particolare comuni, del Piemonte e della Lombardia che invierebbero anziani e pensionati a soggiorni invernali in stazioni climatiche all'estero (in particolare nell'isola di Maiorca) anziché in quelle italiane. Il relativo onere farebbe carico al bilancio dell'ente con danno al turismo nazionale ed a quello ligure in particolare, che ha sempre usufruito di tali correnti di traffico. Gli operatori del settore, infatti, subirebbero gravi danni da questo storno di clientela con conseguente perdita di posti di lavoro. Stupisce che amministrazioni pubbliche usino fondi che derivano dal bilancio dello Stato, e perciò dal prelievo fiscale cui sono soggetti tutti i cittadini italiani, per favorire una sostanziale esportazione di valuta.

Tutto ciò premesso ed ove il fatto risponda a verità, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intendano adottare perché tali iniziative vengano fatte cessare. (4-03111)

PAZZAGLIA, RALLO, TRANTINO E TRINGALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che i sindaci dei comuni della Valle d'Agrò e della fascia costiera ionica (Messina) hanno deciso di collocare una campana votiva in memoria dei dispersi di tutte le guerre sul panoramico Monte Monaco, a 740 metri sul livello del mare, nel comune di Antillo (Messina) - quali iniziative intendano prendere onde favorire la generosa, nobile iniziativa. (4-03112)

PEDRAZZI CIPOLLA, UMIDI SALA, BIANCHI BERETTA, FERRI E MINOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

organi d'informazione hanno dato notizia di un grave fatto di violenza avvenuto il 29 febbraio 1984 all'ITSOS di Bollate;

2 ragazze sono state ricoverate in ospedale in seguito alle ferite riportate negli scontri;

6 studenti sono stati cautelarmente sospesi dalle lezioni;

fatti simili risultano essere già accaduti precedentemente nello stesso istituto;

nelle scuole è garantita la libertà di informazione per tutte le componenti -:

se i fatti riportati dalla stampa corrispondono a verità e in caso affermativo come sono avvenuti gli incidenti e chi ne sono stati i protagonisti;

se è stata aperta una indagine amministrativa da parte degli organi del Ministero per accertare le reali responsabilità dei protagonisti;

se sono stati presi altri provvedimenti cautelativi oltre a quelli assunti dal vicepresidente dell'ITSOS;

quali iniziative intenda assumere per riportare all'interno dell'ITSOS un clima di serena e civile convivenza. (4-03113)

MANNA, PARLATO E ABBATANGELO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quale motivo non abbia mai ritenuto di sollecitare l'amministrazione comunale di Sessa Aurunca (Caserta) ad approvare il piano regolatore generale la cui redazione risale ad oltre dieci anni fa.

Il piano di fabbricazione, sul quale la città si è sviluppata e continua a svilupparsi, fu approvato dal presidente della giunta regionale campana nel 1972 ed è abbondantemente esaurito: ed il risultato è che, dalla zona costiera (Baia Domitia, Baia Azzurra, ecc.) fin sulla collina, imperversa e dilaga un abusivismo edilizio che è tanto più scandaloso perché è il locale o periferico potere politico (che per-

ciò ha in uggia l'approvazione del piano regolatore generale...) a tollerarlo, a incoraggiarlo o addirittura ad incarnarlo!

Le speculazioni sono da anni all'ordine del giorno: riguardano il rilascio delle concessioni e il traffico delle aree edificabili, e, in ogni caso, sono attività esclusive dei politicanti e delle loro vaste clientele.

Arbitri incontrastati della crescita urbanistica di Sessa Aurunca, i mammasantissima della politica garantiscono, da anni, il caos e l'illegalità, lo stupro del paesaggio e la paterna protezione degli speculatori, affidano la concretizzazione del programma « cemento selvaggio » quasi sempre ad imprenditori che hanno, spiccatissimo, il senso della riconoscenza, impongono maestranze, tecnici e fornitori di proprio gradimento. Dappertutto, certo; ma a Sessa Aurunca specialmente.

Gli interroganti chiedono – dunque – di sapere se questo protervo incorreggibile incontrastato atteggiarsi della classe politica egemone possa o non possa essere definito camorristico, debba o non debba essere stroncato, finalmente, come tale.

Gli interroganti, infine, chiedono di sapere quale fine sia toccata al piano di zona della legge n. 167 che non è mai stato realizzato ancorché abbia ottenuto il *placet* del Consiglio comunale sessano nell'ormai lontanissimo mese di dicembre del 1978. (4-03114)

MANNA, PARLATO E ABBATANGELO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non sia quanto meno indecente che, a più di quattro anni dall'entrata in vigore della cosiddetta riforma sanitaria, l'assemblea della USL n. 13 (che dovrebbe garantire la tutela della salute dei circa 75 mila abitanti di Sessa Aurunca, Mondragone, Cellole, Carinola e Falciano del Massico, tutti comuni della provincia di Terra di Lavoro) non si è ancora decisa ad eleggere il prescritto comitato di gestione.

La grave inottemperanza, dovuta, evidentemente, al mancato accordo tra i partiti egemoni sulla spartizione dei posti, provoca danni enormi: e non tanto perché rende cronico il difetto di democraticità aborrito dalla riforma, quanto perché consente l'inerte protrarsi di una gestione commissariale che non consente il completamento e l'apertura di un ospedale di zona che è in costruzione da trenta anni e che, almeno da venti, risulta, a detta dei tecnici, in avanzato stato di realizzazione.

Se la mancanza di una struttura sanitaria costituisce di per sé un insulto pesante alla civiltà di un popolo, la mancata realizzazione dell'ospedale di Sessa Aurunca assume la forma e la sostanza di un'insopportabile penalizzazione morale: perché costringe, da ben 24 anni!, gli ufficiali dello stato civile dei cinque comuni summenzionati a registrare quasi esclusivamente decessi. Le nascite, a Sessa Aurunca, a Mondragone, a Cellole, a Carinola e a Falciano del Massico, si contano sulle dita di una sola mano. Quasi tutte le gestanti dei cinque comuni succitati corrono a partorire negli ospedali di Caserta, di Minturno e di Formia. E non è tutto. Gli andirivieni forzati, le trasferte coatte, nel basso Lazio e nel capoluogo della provincia, impongono, a partorienti e familiari, disagi che non sono soltanto morali, ma sono anche fisici ed economici: essendo abbastanza precari i collegamenti viari e i trasporti, e – ciononostante – abbastanza costosi. (4-03115)

ZANONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

nel 1980 venivano ultimati i lavori di costruzione del viadotto sul fiume Verrino, strada statale 86 Istonia, nei pressi di Agnone (Isernia);

tale opera, previo collaudo ed esami geologici del terreno sottostante, era stata aperta al traffico nel 1982;

recentemente, a causa di un fenomeno franoso che ne ha investito le strutture portanti, il ponte è parzialmente crollato –

quali interventi si intendano adottare, sia per accertare le precise cause del crollo nonché le eventuali responsabilità,

sia per avviare in tempi brevi il ripristino o la sostituzione dell'opera parzialmente crollata in modo da limitare i gravi disagi delle popolazioni interessate. (4-03116)

PATUELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

sta emergendo un pericoloso orientamento riguardo alla prioritaria utilizzazione di terme pubbliche o a partecipazione statale da parte degli assistiti del servizio sanitario nazionale;

l'unico criterio da seguire nella scelta della struttura è quello della specifica efficacia terapeutica delle acque o dei fanghi in ordine alle varie patologie;

la prioritaria e ingiustificata utilizzazione delle strutture pubbliche e para-pubbliche comporterebbe un grave danno per la salute dei cittadini, nonché un pregiudizio per l'iniziativa privata del settore -

se non ritenga opportuno contrastare tale orientamento ribadendo il principio della libertà della scelta dei luoghi di cura, essenziale in un settore dove ogni stabilimento termale ha una specifica indicazione terapeutica. (4-03117)

PATUELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che la carenza di strutture e di personale di manutenzione delle piste e dei piazzali dell'aeroporto di Bologna produce in casi di maltempo disagi notevoli con il dirottamento e la cancellazione dei voli su detto aeroporto - quali provvedimenti intenda urgentemente adottare per fornire l'aeroporto di Bologna di servizi di qualità e quantità proporzionate all'importanza dello scalo. (4-03118)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Giusto Ivo, nato a Piombino Dese (Padova), l'11 gennaio 1927 e residente a Busto Arsizio (Varese), in via Peschiera 1.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, sarà collocato a riposo quanto prima per motivi di salute; codesto Ministero deve ancora chiedere il modello SM 110 onde poter avere il TRC/01-*bis*; la richiesta è stata effettuata nel dicembre 1982. (4-03119)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Palvarini Piera, nata a Varese il 20 gennaio 1934 e residente a Busto Arsizio in via C. Azzimonti 26.

L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, ha recentemente subito due interventi chirurgici per cui chiederà di essere collocata a riposo; codesto Ministero deve ancora chiedere il modello SM 110 onde poter avere il TRC/01-*bis*; la richiesta è stata effettuata in data 16 maggio 1983. (4-03120)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Farè Pietro, nato a Busto Arsizio (Varese) il 10 febbraio 1930 ed ivi residente in via Speranza 22.

Il Farè è dipendente del comune di Busto Arsizio, è prossimo ad essere collocato a riposo ed è in attesa del relativo decreto avendo fatta richiesta in data 21 marzo 1979, n. 42047. (4-03121)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Solferino Michele, nato a Somma Lombardo (Varese), l'11 dicembre 1934 e residente

a Busto Arsizio (Varese), in via Madonna in Campagna 2; numero di posizione 2573732; richiesta effettuata in data 27 aprile 1979, n. 63223.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio ed è in attesa del relativo decreto. (4-03122)

FELISETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza che, con una nota molto documentata e resa pubblica dalla stampa, ventun magistrati della procura e del tribunale di Modena hanno preso posizione sulla questione dell'ordine pubblico, denunciando:

1) il gravissimo incremento della delinquenza nel campo della droga, del gioco d'azzardo, dei sequestri, delle bancarotte preordinate e delle rapine;

2) la grave carenza negli organici giudiziari, di polizia giudiziaria, dei carabinieri e dei poliziotti, nonché lo scarso coordinamento fra i vari capi di polizia;

b) se e quali provvedimenti intenda assumere specie per eliminare le deficienze negli organici delle forze di polizia e per conseguire un più concreto ed efficiente coordinamento;

c) se non ritenga utile di promuovere presso la città di Modena, con riferimento a tutta l'Emilia del nord, un incontro specifico per l'esame della situazione dell'ordine pubblico con particolare considerazione agli argomenti toccati nel documento-denuncia dei ventun magistrati modenesi. (4-03123)

RALLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle difficili condizioni in cui si amministra la giustizia in Sicilia e nella provincia di Enna in modo particolare in quanto il tribunale di Nicosia, ridotto ad un solo magistrato, per svariati mesi non ha potuto funzionare, mentre il tribunale di Enna, che finora ha funzionato, per l'imminente trasferimento di uno dei magistrati, sembra destinato ad un periodo di grave crisi; si aggiunga la recente disposizione ministeriale che ha invitato i presidenti dei tribunali di Enna e Nicosia a revocare la reggenza ai vicepretori per le preture il cui ammontare di affari non supera l'indice dello 0,50 ed a sostituirli con magistrati togati: da qui è discesa la disposizione per la quale il pretore di Piazza Armerina sarà presente un giorno la settimana nella pretura di Centuripe e un altro giorno in quella di Valguarnera, mentre il pretore di Barrafranca andrà ogni quindici giorni nella pretura di Aidone ed in quella di Villarosa e, nel caso di un suo imminente trasferimento quale sostituto procuratore della Repubblica a Nicosia, tutto questo lavoro in ben sei preture sarà svolto dal titolare di Piazza Armerina; situazione analoga per il pretore di Nicosia che un giorno la settimana deve recarsi presso le preture di Regalbuto e di Troina e per il pretore di Leonforte che un giorno la settimana deve recarsi ad Agira;

se non ritiene che la soluzione trovata finisca per rallentare o addirittura paralizzare l'amministrazione della giustizia in queste preture;

se è a conoscenza che, proprio per questa pesante situazione, gli avvocati dei fori di Enna e Nicosia si sono astenuti dal partecipare, per una settimana, alle udienze nella speranza di attirare l'attenzione del Ministro sul problema;

se ritiene giusto che esistano comuni dove si amministra la giustizia una volta la settimana o addirittura due volte al mese;

se non ritiene opportuno a questo punto restituire la reggenza ai vicepretori o, comunque, trovare altre doverose soluzioni che eliminino i gravi inconvenienti sopra denunciati. (4-03124)

STERPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che l'ar-

ticolo 5 della legge n. 348 del giugno 1973 esclude chiaramente che la gestione dei servizi mensa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato possa essere subconcessa a terzi, così come del resto fu ribadito e precisato con circolare del direttore generale delle stesse ferrovie il 14 dicembre 1981 n. P. 9 C. U. – perché lo stesso direttore generale ne ha sospeso poi l'efficacia con altra circolare inviata telegraficamente, con palese, grave inosservanza della legge. (4-03125)

CANNELONGA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

già con interrogazione n. 4-02683 del 14 febbraio 1984 è stata denunciata la tendenza delle ferrovie dello Stato a sostituire, in provincia di Foggia, corse locali di treni con servizio di autopullmans;

tale orientamento si avvia solitamente presentando la sostituzione come soluzione temporanea estiva che poi diventa invariabilmente permanente come appunto è già avvenuto sulla tratta Foggia-Poggio Imperiale;

un nuovo atto in tale direzione è stato compiuto sulla tratta Ofantino-Margherita di Savoia, provocando le giuste preoccupazioni e proteste del consiglio comunale di Margherita di Savoia che tra l'altro ha denunciato, nella seduta del 5 marzo 1984, il fatto gravissimo che la democratica e istituzionale rappresentanza della città non è stata nemmeno consultata;

nel caso specifico di questa tratta possono esserci anche conseguenze negative nel settore turistico e termale –

quali interventi urgenti intenda operare per porre fine a tale situazione e per ripristinare su questa e altre tratte della provincia normali, e magari migliori, collegamenti con treni anziché con autopullmans che rendono, questi ultimi, più pericolosi i trasferimenti delle popolazioni e più caotico il traffico dei comuni attraversati. (4-03126)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il detenuto Franco Giomo si trova in stato di carcerazione preventiva da circa tre anni presso la casa circondariale di Bologna;

in occasione di una recente visita medica è stato accertato che all'occhio destro il *virus* è diminuito a 3/10, mentre lo stesso, all'inizio della detenzione era di 10/10;

la direzione della casa circondariale di Bologna si rifiuta di far sottoporre Franco Giomo a visita specialistica –

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza al fine di far sottoporre il detenuto Franco Giomo a visita specialistica. (4-03127)

GRIPPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in relazione alla vicenda del quotidiano *Il Diario* di Napoli e Caserta, che cessò le sue pubblicazioni il 9 gennaio 1981 ed i cui editori erano gli amministratori della SEC S.p.a. (Società editrice campana), dichiarata fallita l'8 giugno del 1983.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere in che modo il Governo intenda tutelare i diritti dei giornalisti e dei dipendenti che in questa vicenda sono stati totalmente e decisamente calpestati da una gestione irresponsabile da parte della proprietà. Diritti che i dipendenti del giornale hanno inteso salvaguardare anche in sede penale attraverso un esposto presentato alla procura della Repubblica di Napoli il 9 febbraio 1984 per gli accertamenti delle eventuali responsabilità. (4-03128)

GRIPPO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere con quali provvedimenti si intende intervenire per sanare una situazione di grave ingiustizia che potrebbe avere rifles-

sioni non indifferenti sulla stessa funzionalità di importanti settori operativi dell'amministrazione delle poste.

Difatti nei concorsi interni per l'accesso ai livelli 4 e 5 si è privilegiata l'anzianità generica e non la professionalità.

È da rilevare che il 70 per cento dei lavoratori addetti alla ripartizione nel compartimento di Napoli risulta praticamente escluso dall'inquadramento nel livello di competenza pur operando in questo difficile settore da oltre vent'anni.

Il beneficio dell'anzianità di servizio, legittimo in linea di principio non può escludere la professionalità acquisita in anni di attività e consolidata dalla partecipazione a corsi professionali.

Di conseguenza potrebbe verificarsi l'assurdo del blocco quasi totale dell'ufficio ripartizione se i lavoratori interessati dovessero essere impiegati nei compiti del livello di inquadramento.

La funzionalità di questo ufficio è quindi affidata a lavoratori ai quali viene richiesta, e da decenni, una prestazione di livello superiore.

Il riconoscimento della giusta professionalità, oltre ad essere un atto di giustizia, eliminerà una situazione di tensione e di malessere fra i lavoratori riportando in un ambiente di lavoro complesso e difficile quella serenità indispensabile al raggiungimento dei fini produttivi dell'azienda. (4-03129)

GRIPPO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per impedire che la società SIRMA di Frattamaggiore (Napoli), operante nel settore siderurgico, seconda lavorazione, proceda al licenziamento del 50 per cento dei lavoratori.

Tale azienda è investita già da 5 anni da una crisi aziendale che poteva essere risolta se la Finanziaria Meridionale e la GEPI fossero intervenute sollecitamente consentendo la ristrutturazione ed il mantenimento sul mercato della società SIRMA.

Successivamente la ben nota crisi siderurgica ha ulteriormente compromesso una situazione di per sé grave.

I lavoratori della SIRMA non chiedono interventi assistenziali, ma si rendono conto che in una situazione occupazionale disastrata, quale è quella della provincia di Napoli, le possibilità di mobilità spontanea sono inesistenti e che pertanto il licenziamento significa l'espulsione dal mercato del lavoro.

Una prospettiva tanto drammatica non può non essere rappresentata al fine di prevedere per questi lavoratori, comunque del comparto siderurgico, l'inserimento nel piano complessivo di mobilità dei lavoratori del settore o in alternativa l'esame delle possibilità, che certamente esistono, di una ristrutturazione in positivo dell'azienda al fine di mantenere l'attuale livello occupazionale. (4-03130)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione del signor Carlo Sartorini, nato a Quarona (Vercelli) il 7 maggio 1920 e residente a Busto Arsizio (Varese), in via Ronchetto 19, posizione CPDEL Divisione V/1 n. 2348254.

L'interessato è un ex dipendente del comune di Busto Arsizio, è stato collocato a riposo il 1° giugno 1980 e percepisce ancora un assegno provvisorio.

Le particolari condizioni del Sartorini, sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-03131)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica per riscatto di servizi intestata a Dina Alpegiani, nata a Bobbio (Piacenza), il 10 luglio 1948, numero di posizione 7086778, divisione IV CPDEL; l'interessata è dipendente dell'ospedale San Carlo Borromeo di Milano e risiede a Busto Arsizio (Varese) in via C. Correnti 5. (4-03132)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso:

che il Consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia) all'unanimità ha espresso un voto di protesta per il provvedimento limitativo dell'esercizio ferroviario – tratto Ofantino-Margherita di Savoia – nel periodo estivo: esercizio ferroviario che, come ha comunicato il sindaco di Margherita di Savoia, sarà sostituito con autoservizi;

che è stata denunciata l'insufficienza del servizio sostitutivo in relazione alle esigenze della città (turismo, terme, ecc.) –

quali provvedimenti in considerazione delle prospettate esigenze, intenda adottare per il ripristino dell'esercizio ferroviario sul tratto Ofantino-Margherita di Savoia, previa immediata revoca delle suindicate disposizioni limitative.

(4-03133)

CONTU, PIREDDA, SODDU E CARRUS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere – premesso:

che a conclusione di una lunga battaglia di tutte le forze politiche regionali, il Comitato interministeriale per la programmazione economica il 27 febbraio 1981 accoglieva la proposta formulata il 7 marzo 1980 dalla Giunta regionale della Sardegna, concernente la delimitazione delle zone interne relative agli interventi per la realizzazione in Sardegna del progetto speciale 33 (PS 33) con fondi a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

che detta delimitazione comprendeva 179 comuni;

che il 27 giugno 1981 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha assegnato alla regione Sardegna un finanziamento di sei miliardi e centosessantadue milioni e che successivamente la Giunta regionale ha deliberato di destinare i suddetti fondi per finanziare un programma di studi e progettazioni esecutive al fine di realizzare un consistente « parco progetti » che consenta di utilizzare pienamente i finanziamenti che si rendono disponibili in futuro direttamente da parte della Cassa per il Mezzogiorno o di altri soggetti (Stato, regione, province ecc.);

che la stessa Giunta regionale stabiliva che nella fase di formazione del programma fossero coinvolti gli organismi comprensoriali e le comunità montane, attribuendo a ciascuno, in relazione alla superficie e alle popolazioni interessate, una quota di finanziamento per un complessivo importo di 5 miliardi ripartito secondo criteri specifici;

che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con decreto del 15 dicembre 1982 ha approvato e reso esecutivo il programma 1981 relativo al progetto speciale 33 (P.S. 33) per le zone interne della Sardegna);

che per indicazione dell'assessore regionale alla programmazione le comunità montane e gli organismi comprensoriali interessati hanno intrattenuto rapporti diretti con la Cassa per il Mezzogiorno che ha prestato la necessaria assistenza per la predisposizione delle singole « schede progetto » che individuavano le opere da progettare o gli studi di intervento;

che alla comunità montana Monte Acuto di Ozieri era stato assegnato un finanziamento di lire 480 milioni (oltre spese generali ed IVA) per onorari di progettazione;

che questa comunità ha predisposto conseguentemente, tra le prime in Sardegna, avvalendosi del proprio ufficio tecnico, per l'individuazione puntuale e finalizzata delle opere da progettare per complessive presunte lire 30 miliardi, tenendo conto in particolare delle linee di sviluppo dell'intero territorio comunitario e in coerenza con i principi informatori del progetto speciale 33 (P.S. 33);

che la Cassa per il Mezzogiorno ha completato favorevolmente la istruttoria delle indicate « schede progetto », ricono-

scendo così la piena validità tecnico-economica delle scelte operate -

i motivi per i quali il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno oggi rifiuta la concessione del finanziamento in quanto non sarebbero più disponibili i fondi a suo tempo stanziati ed approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore della Sardegna. (4-03134)

CONTU, SODDU, PIREDDA E CARRUS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali la Cassa per la piccola proprietà contadina ha speso in Sardegna nel 1982 (ultimi dati a disposizione) la somma di lire 895.881.539 per ettari 570, mentre nell'Emilia-Romagna ha speso la somma di lire 11.060.078.246 per ettari 1.540.

Per sapere se non ritenga tutto ciò altamente sperequativo e in ultima analisi altamente lesivo degli interessi dell'isola anche alla luce delle centinaia di domande inevase ancora giacenti presso la Cassa e se non abbia pertanto intenzione di correggere l'indirizzo sinora seguito destinando i fondi del 1983-84 anche e soprattutto in favore della Sardegna. (4-03135)

CONTU, SODDU, PIREDDA E CARRUS. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali motivi si oppongono alla realizzazione in Sardegna del centro di ricerca della società Alluminio Italia giacché in questi giorni si ha notizia della acquisizione di un'area nel comune di Novara con relativo progetto finalizzata alla costruzione nella stessa città del predetto centro.

Tutto ciò sarebbe in aperto contrasto con quanto dichiarato a suo tempo sia dal Ministro delle partecipazioni statali sia dal presidente dell'EFIM che della stessa direzione dell'Alluminio Italia.

Al contrario in Sardegna i progetti relativi sono stati già accettati dal comune di Assemini (provincia di Cagliari), che ha infatti rilasciato da tempo la relativa licenza di edificazione.

Il trasferimento dell'ISML a Novara d'altronde creerebbe i presupposti per un definitivo affossamento del centro in Sardegna annullando quindi uno strumento idoneo per il rilancio di questo comparto produttivo nella stessa isola.

Gli interroganti chiedono di conoscere pertanto quali azioni intenda assumere per garantire il puntuale adempimento di quanto a suo tempo fu programmato. (4-03136)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se sia informato della grave situazione socio-economica nel comune di Talana in provincia di Nuoro, ove su 1.250 abitanti ben 140 sono disoccupati e un numero elevatissimo i sottoccupati.

Per conoscere - premesso:

che il comune è compreso in un progetto pilota CEE dell'importo di circa due miliardi;

che tuttora nulla è stato erogato o speso;

che i lavori di costruzione della strada provinciale Villagrande Strisaili-Talana sono fermi;

che per l'abbattimento dei capi suini a causa della peste suina africana e per il calo del prezzo del latte di pecora gli allevatori ed i pastori della zona sono in gravi difficoltà -

quali interventi urgenti intenda disporre in favore della popolazione di detto comune. (4-03137)

MACIS, BOCCHI, CHERCHI, MACCIOTTA E RIDI. — *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso:

che la Federazione CGIL-CISL-UIL, a seguito dell'assemblea dei lavoratori delle Ferrovie Complementari della Sardegna di Macomer, denunciò con documento del 9 marzo 1981, le gravi irregolarità commesse dal signor Mulliri Fabio, funzionario del settore trazione. consistenti nel-

l'aver utilizzato per profitto personale i mezzi ed il lavoro dei dipendenti del deposito e autoservizi di Macomer;

che in particolare venne denunciata l'utilizzazione da parte del Mulliri della officina autoservizi e del personale: 1) per la verniciatura della propria autovettura e per altri lavori di modifica all'impianto elettrico; 2) per la costruzione di un carrello per trasporto imbarcazioni; 3) per la costruzione di testate di lettini rustici in legno; 4) per la costruzione di cancelli e ringhiere per la propria abitazione;

che a seguito delle dichiarazioni dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori delle Ferrovie Complementari della Sardegna vennero promosse indagini sulle irregolarità denunciate e su altri gravi abusi dai carabinieri di Macomer, che riferirono alla procura della Repubblica di Oristano;

che secondo notizie apparse sulla stampa, all'epoca dei fatti, la direzione delle Ferrovie Complementari della Sardegna che, come è noto, è sottoposta a gestione commissariale governativa, avrebbe aperto un'inchiesta sulla gestione del deposito e autoservizi di Macomer –

1) quali siano state le iniziative assunte dalla direzione compartimentale e dalla direzione delle Ferrovie Complementari della Sardegna in merito ai fatti di cui in premessa e in particolare se sia stata aperta una inchiesta amministrativa e in caso affermativo quali siano stati i risultati e quali i provvedimenti assunti;

2) se sia stata promossa l'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria di Oristano e, in caso affermativo, chi siano gli imputati e quali le imputazioni, e in quale fase si trovi il relativo procedimento. (4-03138)

MACIS, BELLOCCHIO, BIRARDI, COCCO E MACCIOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quale sia stato il gettito dell'IVA relativo al commercio delle aragoste per l'anno 1983 a seguito dell'aumento dell'aliquota al 38 per cento, entrato in vigore il 4 ottobre 1982;

quale maggior gettito sia provenuto rispetto agli esercizi precedenti, globalmente, e limitatamente ai prodotti pescati in Italia;

quali conseguenze siano derivate all'attività di pesca delle aragoste, esercitata nel nostro paese, a seguito dell'aumento della aliquota dell'IVA;

le ragioni per le quali vengono mantenute aliquote assai squilibrate tra prodotti alimentari di « lusso » quali le aragoste (38 per cento) e i tartufi (18 per cento). (4-03139)

MANCA NICOLA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere – premesso che:

con i decreti del Presidente del Consiglio del 3 novembre 1983 e del 22 novembre 1983 sono stati individuati gli enti nei confronti dei quali si applica l'articolo 40 della legge 30 marzo 1983, n. 119, e che anche le Comunità montane con bilanci di entrata superiore al miliardo e popolazione superiore agli 8.000 abitanti vi sono ricomprese;

le Comunità montane toscane che rientrano in questa situazione sono essenzialmente quelle coincidenti con le associazioni intercomunali, di cui svolgono compiti e deleghe, in quanto i trasferimenti della regione Toscana per la gestione delle deleghe comportano il superamento della soglia del miliardo nell'entrata;

sui bilanci di previsione del 1983, le Comunità montane hanno collocato nel titolo IV (spese di investimento) la maggior parte delle somme trasferite dalla regione Toscana per la gestione delle deleghe;

stante l'attuale normativa, che non consente in sostanza più di due prelievi del 6 per cento ciascuno (al massimo) dell'ammontare complessivo dei soli primi tre titoli dell'entrata (e non del quarto) si arriverebbe all'assurdo che le comunità monta-

ne non potrebbero materialmente spendere quanto serve per il regolare funzionamento dell'ente;

il decreto-legge n. 5 del 25 gennaio 1984 all'articolo 1, quarto comma, prevede che sia il Ministero del tesoro a disciplinare con propri decreti la materia -

se tali decreti prevedano meccanismi tali da consentire alle comunità montane la reale possibilità di utilizzo dei fondi disponibili senza costringere al blocco ed alla creazione forzata di residui, considerando inoltre che le comunità montane vengono già colpite da questa normativa con la perdita degli interessi attivi sulle giacenze di cassa e che i fondi assegnati dalle leggi finanziarie sono largamente insufficienti a coprire le sole spese del personale. (4-03140)

POTÌ. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se è vero che il comune di Lequile, provincia di Lecce, con 7.139 abitanti, nell'anno 1983 non avrebbe applicato la sovrimposta sul reddito dei fabbricati e, in caso affermativo, se sia a conoscenza delle motivazioni addotte.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se esiste obbligatorietà per l'applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica per l'anno 1984 e, nel caso affermativo, quali sono le ragioni per cui nel comune di Lequile tale addizionale non sarebbe stata applicata. (4-03141)

VENTRE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere -

premesso che:

con decreto ministeriale del 2 luglio 1982, riguardante i nuovi criteri per l'assegnazione dei comuni e delle province alla classe superiore, agli effetti della qualifica del segretario generale, il Ministro dell'interno ha esteso il beneficio anche alle segreterie delle amministrazioni provinciali, con la seguente precisazione: « L) Segreterie provinciali: L'articolo 1 della legge n. 604 del 1962 si applica anche alle segreterie provinciali con le modalità di cui alla lettera H »;

la precisazione è talmente generica che la divisione ministeriale a ciò preposta non ha potuto dare corso alle varie richieste che sono pervenute dalle amministrazioni provinciali interessate, per cui è stato richiesto parere al Consiglio di Stato, senza del quale non sarà possibile prendere in esame le suddette richieste;

considerato che:

appare, se non ingiustificabile, quanto meno strana una consulenza *a posteriori*, dopo l'emanazione di un decreto ministeriale, circa la estensibilità o meno del beneficio anche alle province (pur avendolo sancito), e che è doveroso porre all'attenzione del Ministro dell'interno la palese sperequazione delle situazioni determinatesi laddove le segreterie di alcune province sono di classe inferiore rispetto a quelle di taluni capoluoghi, le cui segreterie comunali sono state elevate alla classe 1/A, pur appartenenti a province con segreterie di classe 1/B;

la sperequazione deriva principalmente dalla circostanza che condiziona la classe delle segreterie provinciali alla demografia del comune capoluogo, disattendendo i principi di netta ed autonoma distinzione di un ente (provincia) rispetto all'altro (comune) -

quali urgenti ed indifferibili provvedimenti di natura amministrativa sono stati o si intende adottare per eliminare le sperequazioni in atto e per rendere coerente il complesso delle norme in materia. (4-03142)

PERRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che, maturato il diritto al transito in ruolo, tutto il personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di terza e di quarta categoria è stato collocato nei ruoli della Presidenza del

Consiglio, mentre tutto il personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di prima categoria (ottavo e settimo livello) e di seconda categoria (settimo e sesto livello), pur avendo anche esso maturato il diritto al transito in ruolo, non è stato collocato in ruolo - se ritenga di dovere intervenire affinché si provveda sollecitamente al dovuto collocamento in ruolo del suddetto personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di prima e seconda categoria, utilizzato dall'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica, ponendo fine alla grave disparità di trattamento che è stata perpetrata e che si protrae da oltre un anno, in contrasto con precisi disposti legislativi e con grande nocumento dei diritti e dei legittimi interessi di qualificati impiegati dello Stato. (4-03143)

USELLINI, SANGALLI E ORSENIGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni e del commercio con l'estero.* — Per sapere - premesso:

che il prossimo 5 maggio scade la data ultima per l'adesione dell'Italia a *Expo '86*, l'esposizione mondiale sui trasporti e le comunicazioni che si svolgerà a Vancouver (Canada) dal 2 maggio al 13 ottobre 1986;

che già tutti i paesi industrializzati del mondo (tra cui USA, URSS, Cina, Giappone, Germania, Olanda, Francia, Gran Bretagna, Australia, Singapore, ecc.) e decine di altri paesi hanno dato la loro adesione alla manifestazione;

che altri paesi emergenti si preparano ad occupare il posto lasciato « libero » dall'Italia;

che *Expo '86* si presenta come la più importante rassegna mondiale del settore degli ultimi decenni (l'ultima analoga si è svolta a Monaco nel 1960);

che l'esposizione, organizzata sotto il patrocinio del Bureau International des Expositions (BIE) di Parigi, ha già ottenuto dal Governo federale del Canada e dal Governo provinciale della British Columbia (Canada) uno stanziamento di un miliardo di dollari canadesi pari a circa 1.300 miliardi di lire;

che l'imponente rassegna estesa su 52 ettari nel centro della città di Vancouver vedrà la partecipazione di 20 milioni di visitatori, 1.600.000 tecnici, operatori economici, industriali, governanti, scienziati e di decine di migliaia di giornalisti scientifici, economici, dei grandi *mass-media*;

che *Expo '86* rappresenta la vetrina ideale per la presentazione della produzione italiana nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni (ad esempio l'Italia è prima nel mondo nella costruzione di aliscafi e tra le più avanzate nel campo dei trasporti ferroviari, su strada e delle telecomunicazioni);

che questo fa logicamente presupporre grandi vantaggi economici e di immagine per l'industria italiana e l'intero paese;

che durante la presentazione di *Expo '86*, avvenuta a Bologna il 27 febbraio 1984, il commissario generale di *Expo '86*, l'ambasciatore canadese Patrick Raid, ha manifestato il suo stupore perché l'Italia non ha ancora dato la sua adesione ufficiale, o almeno una lettera di impegno, per la partecipazione alla manifestazione, unico tra i paesi industrializzati, come si è detto -

quali iniziative intenda assumere il Governo per assicurare una presenza ufficiale italiana, che salvaguardi gli interessi della nostra industria, della nostra tecnologia, della nostra immagine interna ed internazionale avvalorata da scienziati e da ricerche note in tutto il mondo, rendendo concorrenziale il mercato italiano con l'acquisizione di commesse incentivanti la ripresa economica e tali da garantire la creazione di nuovi posti di lavoro. (4-03144)

SAPIO E ANTONELLIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso:

che il Ministero del lavoro emana con forti ritardi i decreti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende in crisi con gravi conseguenze per i lavoratori interessati che in alcuni casi non percepiscono salario da oltre un anno;

che questa situazione di disagio è più accentuata in aree industriali con moltissime aziende in crisi quali quelle ricadenti nel nucleo industriale di Frosinone-Anagni-Colleferro-Cassino –

quale è la situazione delle pratiche di cassa integrazione guadagni per le seguenti aziende: Marini di Cassino, SNIA di Colleferro, SNIA fibre di Paliano, Vetroblok, Videocolor, Centro Arredamenti Rustici di Anagni, Confezioni Cira di Palestrina, Confezioni Claravola di Zagarolo, Mamma Francesca di Paliano, Bottini Emilio, Meri Dalma Cip-200, Merimec, Sicma ed Unicar di Anagni. (4-03145)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

la lunghezza della strada statale 16 da San Paolo di Civitate a San Severo è di circa 12 chilometri; la strada è abbastanza trafficata in quanto collega San Severo con San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti, e numerosi altri paesi nel basso Molise;

la suddetta strada è in completo stato di abbandono;

il fondo stradale è sconnesso: vi sono diverse buche ed avvallamenti che, in caso di pioggia, si riempiono d'acqua a causa delle banchine non curate, manca la segnaletica orizzontale al centro e ai lati della strada, come pure mancano i catarifrangenti laterali e quando c'è nebbia, evenienza non rara, la visibilità è scarsa;

la strada è sprovvista di una sufficiente segnaletica verticale e tutto ciò rappresenta enorme pericoli per l'incolumità dei cittadini –:

quali siano i motivi dello stato di abbandono del tratto della statale 16 che collega San Severo, uno dei più importanti centri pugliesi, a San Paolo Civitate, Serracapriola, Chieuti, ed al basso Molise;

quali provvedimenti intenda adottare per la eliminazione dei lamentati inconvenienti. (4-03146)

GABBUGGIANI, FERRI E PETRUCCIOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

una ingiustificata discriminazione è attuata dall'amministrazione nei confronti del personale « culturale » (Istituti di Cultura, scuole italiane all'estero, letterati presso Università straniere...) che presta servizio all'estero alle dipendenze del Ministero degli affari esteri cui molto spesso è negato, con procedure a dir poco singolari, di usufruire degli stessi diritti riconosciuti e concessi al restante personale del Ministero degli affari esteri (ambasciate, consolati) in servizio nel medesimo paese straniero;

tale discriminazione diviene intollerabile allorché essa investe, come avviene da due anni a questa parte, il settore retributivo: si negano infatti, senza la minima giustificazione, al personale « culturale » gli adeguamenti dell'indennità di sede giudicati indispensabili e concessi al restante personale in considerazione dell'aumento del costo della vita;

dopo l'approvazione del bilancio 1983 del Ministero degli affari esteri, la Commissione permanente di finanziamento del suddetto Ministero predispose, come di sua competenza, l'adeguamento delle indennità di servizio all'aumentato costo della vita per il personale in servizio in quei paesi ove tale aumento risultava particolarmente grave: per la sede di Parigi tale adeguamento comportava un incremento dell'indennità di servizio pari al 14,91 per cento

a decorrere dal 1° aprile 1983 e che a tale adeguamento venne escluso, senza motivarne le ragioni nonostante le richieste degli interessati, il solo personale « culturale » reclutato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

dopo l'approvazione del bilancio 1984 del Ministero degli affari esteri, la Commissione di finanziamento, riunitasi ad inizio gennaio, ha predisposto ulteriori adeguamenti delle indennità di servizio: che continuando con l'esempio della sede di Parigi la predetta Commissione ha proposto un adeguamento del 14,51 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984. Anche da tale secondo adeguamento risulta escluso il solo personale « culturale » reclutato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

stabilito che gli adeguamenti di tale indennità di servizio (od assegno di sede) sono decisi in base a criteri di valutazione che risultano identici, perfino nella loro formulazione, nei testi legislativi riferentisi al personale del Ministero degli affari esteri, la mancata applicazione al personale « culturale » delle decisioni prese per il restante personale del Ministero degli affari esteri ribadisce l'arbitrarietà della discriminazione e ne sottolinea l'illegalità -

le ragioni politiche e amministrative del mancato aumento per il personale culturale che ha identiche esigenze di alloggio, vitto che del personale direttivo, di concetto e esecutivo delle ambasciate e dei consolati che ha potuto beneficiare per restare sull'esempio della Francia di un aumento di indennità del 30 per cento nel corso degli ultimi due anni, e se ciò è dovuto a leggerezza al momento della formulazione dei bilanci o ad inefficienza operativa da parte dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. (4-03147)

DE MICHIELI VITTURI E PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se sia a conoscenza di quanto è stato deciso dal Commissario generale del Governo presso la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, in merito alla recente approvazione da parte di quell'Assemblea circa la proroga di incarichi a « tempo pieno » conferiti con legge regionale 20 maggio 1976, n. 714, e già prorogati con legge 23 dicembre 1981, n. 93, a sindaci o loro delegati o altri amministratori di comuni disastrati dal sisma del 1976 per provvedere alla ricostruzione;

quale rilievo il Commissario generale del Governo intenda dare alle osservazioni ed alle rimostranze del Gruppo consiliare del MSI-DN che ha eccepito l'arco di tempo trascorso dal sisma, la ricostruzione che è stata effettuata e quindi la illegittimità di una nuova proroga per mancanza dell'oggetto. (4-03148)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se è vero che il CIPE riunitosi in data 7 marzo 1984 ha deciso, per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, tra l'altro, la chiusura dello stabilimento di Cecina (Livorno);

se non intendono intervenire presso la « RIBS », finanziaria pubblica per il risanamento del settore, al fine di ottenere un finanziamento atto a salvare lo stabilimento di cui sopra;

se non ritengono che la chiusura dello stabilimento posto sulla costa tirrenica non rappresenti un gravissimo danno economico anche in considerazione che tutta la campagna circostante ha predisposto la coltura della barbabietola. (4-03149)

FERRARINI, ALBERINI E LODIGIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che:

la suprema Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 4247 del 21

settembre 1978 ha stabilito che i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, numero 336, e successive modificazioni ed integrazioni non spettano sulle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria INPS ai dipendenti pubblici ex combattenti o assimilati;

in conseguenza di ciò diversi enti pubblici si rifiutano di versare all'INPS i valori capitali corrispondenti ai benefici concessi in applicazione della predetta legge;

il Consiglio di amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 212 del 28 ottobre 1983 (inviata dallo stesso istituto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e al Ministero del tesoro), ha deciso di definire provvisoriamente le domande ancora in corso di trattazione senza l'applicazione dei suddetti benefici e di procedere all'annullamento o alla diminuzione delle pensioni già liquidate qualora entro 6 mesi dalla deliberazione stessa (e cioè entro il 28 aprile p. v.) non saranno adottate le necessarie iniziative legislative e amministrative ai fini di una interpretazione autentica della normativa in esame -

quali iniziative intendono adottare per sanare la delicata e grave situazione. (4-03150)

MATTEOLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere - premesso che la Federazione del PCI di Livorno, una delle più prestigiose nella storia del comunismo italiano, tanto che nella città labronica nacque il 21 gennaio 1921 il PCI, ha inviato ai compagni e alle compagne la lettera che si riporta:

« Cara Compagna/o, nei prossimi giorni verrà a farti visita un incaricato della Cooperativa CO.PER, per l'acquisto che sarà una tua libera scelta di una batteria di pentole garantite a vita, posate, bicchieri cristallo, piatti porcellana, trittico, coordinati di biancheria.

L'iniziativa si propone di garantire lavoro a centinaia di operai facendoti risparmiare un 40 per cento sul prezzo di costo.

Abbiamo accolto la richiesta dei compagni della CO.PER dopo avere avuto un giudizio positivo della loro serietà dalle federazioni del partito della Lombardia, Emilia e Toscana dove la cooperativa opera da anni, partecipando ai nostri Festival esponendo i propri articoli.

Ti preghiamo pertanto di ricevere cordialmente i compagni incaricati, che saranno muniti di tessera di riconoscimento e sono: Molè R. Coluccia, Sannicandro, Toso, Muscianese, Mancini, Coldirana, Maniscalco, Ronchetti, Segale, Scalinci.

Qualsiasi persona al di fuori dei nominativi sopra citati non è autorizzata.

L'acquisto può essere effettuato in contanti o a rate con consegna immediata.

Certi di fare cosa gradita ai nostri iscritti, porgiamo fraterni saluti.

L'amministratore (Rolando Mazzantini).

Importante: Riconsegnare al compagno incaricato la presente lettera » -

se tale disinvolta iniziativa, per cui dal verbo di Gramsci si è passati a propagandare le pentole (garantite a vita), rispetti almeno le norme in vigore per tutti i cittadini italiani, in particolare per ciò che riguarda l'IVA. (4-03151)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che l'interrogante è già intervenuto in merito -:

1) a che punto è la pratica di riversibilità della pensione di vedova di guerra della signora Spada Francesca deceduta nel 1978, a favore della figlia Cassani Clelia, nata il 22 novembre 1921, residente a Bologna, via Massarenti 264, posizione n. 2306028. L'interessata presentò richiesta di riversibilità in data 6 febbraio 1980 alla direzione provinciale del tesoro di Bologna ottenendone parere negativo;

2) se, dichiarando l'interessata di essere gravemente ammalata e non idonea a lavori proficui, non debba essere sollecitamente chiamata a nuova visita medica. (4-03152)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che l'interrogante ha già rivolto domanda in merito - se è possibile sollecitare la pratica dell'invalido di guerra Lestini Giacomo nato a Conversano il 16 gennaio 1923, residente a Bari, via Gentile 41/A.

La prima pratica porta il n. di protocollo 9103562; la seconda in data 14 febbario 1983 ha il n. 252334. (4-03153)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione di guerra del signor Tarantino Giuseppe, nato a San Severo l'11 febbraio 1907 ed ivi residente in via Arno, 4.

La pratica porta il n. 1486462. Il ricorso alla Corte dei conti del lontano 1966 porta i nn. 660795 e 849636. (4-03154)

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che con atto n. 1358201 del 28 novembre 1983 del Ministero del tesoro, è stata emessa la determinazione concessiva di trattamento pensionistico di guerra a favore della signora Emanuela Villafranca Soissons, vedova Drugman - i motivi per cui detta pratica, che si trascina da 16 lunghi anni, non sia stata ancora evasa. (4-03155)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

nel 1977 l'amministrazione provinciale di Pisa e il comune di Casciana Terme (Pisa), riuniti in consorzio per la costruzione della strada provinciale Collemontanino-Parlascio, invadevano, senza averne le prescritte autorizzazioni di legge, il terreno di proprietà della signora Cammilli Elvira in Dal Canto, utilizzando, fra l'altro, del materiale inerte, prelevato, anche questo arbitrariamente, in altra parte del terreno;

i legittimi proprietari, danneggiati nella loro proprietà, fin dal giugno 1977, hanno inoltrato esposti e denunce;

con esposto del 1° agosto 1977, sono stati interessati anche i carabinieri di Casciana Terme e, in seguito a ciò, è seguito un colloquio fra il pretore di Pontedera, dott. De Palma, e i denuncianti;

il vice sindaco del comune di Casciana Terme, Dal Canto Alfiero, riferì ai proprietari danneggiati che lo stesso pretore di Pontedera aveva invitato l'amministrazione comunale « a fare presto a completare i lavori », altrimenti sarebbe stato costretto a intervenire;

la vicenda si protrae da ormai sette anni senza concludersi -

quali provvedimenti si intendano prendere per ripristinare giustizia in una situazione così palesemente violata. (4-03156)

FANTÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che:

nel comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) da anni funziona un istituto professionale per l'industria e l'artigianato, coordinato all'istituto professionale di Reggio Calabria;

negli ultimi anni sono aumentate le iscrizioni degli alunni di Villa San Giovanni e dei numerosi comuni vicini e che la scuola dispone oggi di locali nuovi e più grandi -

se non ritiene di dover concedere l'autonomia del predetto istituto - così come ripetutamente richiesto dai cittadini e unitariamente dalle forze politiche locali. (4-03157)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere -

premesso che sono allo studio le nuove convenzioni tra il Ministero delle poste

e delle telecomunicazioni e la concessionaria per la gestione del traffico telefonico nazionale e internazionale e dei nuovi servizi;

considerato che in atto siamo in presenza di una gestione mista giustificata tecnicamente dal fatto che nella rete attuale sono distinte ed individuabili le due componenti delle reti, la commutazione (in parte dell'ASST e in parte della SIP) e la trasmissione per la rete primaria gestita dall'ASST;

tenuto presente che la nuova rete dati, avviandosi verso la numerizzazione non permette più una netta distinzione fra commutazione e trasmissione –

quali indirizzi ha indicato il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione perché nel piano delle nuove convenzioni si possa avere una concreta e costruttiva distinzione dei gestori per evitare duplicazioni e ritardi nella gestione dei servizi. (4-03158)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere –

premesso che in occasione del dibattito del bilancio postelegrafonico 1984 presso la X Commissione sono stati evidenziati gli investimenti dell'Amministrazione postelegrafonica per la realizzazione della rete Telex-Dati a commutazione di circuito per il servizio telex ed il servizio dati, in massima parte costruita ed in grado di accogliere l'attuale richiesta di utenza teletex;

considerato che detta rete potrà accogliere una utenza teletex fino a 35.000 unità (utenze previste fino al 1980 con la potenzialità delle centrali ordinate da parte dell'Amministrazione postelegrafonica);

tenuto presente che l'attuale utenza telex avrà convenienza a scegliere il nuovo servizio teletex per la trasmissione di testi scritti quando realizza un traffico elevato (utenza affari che supera i 600 minuti mensili di traffico telex e che è circa il 23 per cento del totale dell'attuale utenza che è di 60 mila unità);

tenuto presente che tutte le parti politiche hanno sollevato il problema di evitare al momento qualsiasi doppione di rete senza sensibili benefici per la qualità del servizio –:

quali studi di carattere tecnico ed economico sono stati fatti dal Consiglio superiore tecnico nel prevedere la distribuzione dei nuovi servizi nelle tre reti esistenti e sottospecificati in attesa della realizzazione della Rete integrata nella tecnica e nei servizi;

quali sono le ultime indicazioni del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni in merito alla distribuzione dei nuovi servizi sulla rete fonia-dati (gestita dalla SIP), Telex-Dati (in atto gestite dalla Amministrazione postelegrafonica) e dalla Rete ITAPAC, la cui rete primaria è in atto gestita dall'Amministrazione postelegrafonica attraverso i tre Nodi (NCP-Nodi a commutazione di pacchetto) di Milano, Roma e Torino, il Centro di manutenzione internazionale di Roma ed in corso di istallazione altri due nodi Firenze e Napoli e 31 ACP per successivamente completare la rete con i 12 nodi previsti nel piano di sviluppo quinquennale della Nuova Rete Dati approvato dal Consiglio superiore tecnico;

per quale data sarà aperto il servizio Teletex nella rete Telex-Dati da parte dell'Amministrazione postelegrafonica;

se e per quale data è prevista l'apertura del servizio Teletex nelle altre due Reti considerando che la potenzialità della rete Telex-Dati, già ordinata, è in grado di accogliere l'utenza Teletex prevista fino al 1990 con possibilità di ampliamenti modulari. (4-03159)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla definizione della domanda di pensione di guerra del signor Tornatore Alfio di Rosario, nato ad Acireale il 5

ottobre 1910 ed abitante in Via Marzulli n. 83 Acireale (Catania).

Ricorso alla Corte dei Conti n. 781.720, trasferito al Ministero del tesoro per la revisione amministrativa ai sensi della legge 28 luglio 1971, n. 585, articolo 13. (4-03160)

TRINGALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che:

il signor Brischetto Santo nato in Acireale il 31 agosto 1922 e abitante in via Rossa, n. 9 - Santa Tecla di Acireale, titolare della pensione n. 50011450 cat. VO, sede INPS di Catania, ha presentato domanda di ricostituzione della pensione per contributi anteriori alla decorrenza originata della stessa e, contestualmente, domanda di supplemento per contributi successivi a detta decorrenza, dal 1/75 al 10/80;

l'INPS in data 25 marzo 1982 ha comunicato di avere accolto le due richieste di ricostituzione della pensione con promessa di « evidenziare il nuovo importo della pensione nel prospetto dimostrativo - Mod. TE 08 - che verrà inviato alla S.V. non appena completate le operazioni di ricalcolo » –

quali ostacoli si oppongono alla riliquidazione della pensione del signor Brischetto Santo, con pagamento di quanto dovutogli per arretrati, atteso che sono trascorsi due anni dalla predetta dichiarazione dell'INPS (25 marzo 1982). (4-03161)

TRINGALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che:

il signor Incognito Antonino, nato a Capo d'Orlando (Messina) il 4 aprile 1919 ed abitante in Acireale (Catania), via Scaccianoce n. 64, ha presentato, in data 18 dicembre 1980, alla sede INPS di Catania, domanda per la liquidazione del trattamento di famiglia (assegni familiari per la moglie a carico) sulla sua pensione numero 50019639 cat./VO –

quali motivi ostano alla definizione di detta pratica e, inoltre, quali provvedimenti ritiene di dovere assumere al fine di evitare tempi di attesa, decisamente iniqui per i pensionati, atteso che la liquidazione dei trattamenti di famiglia viene dall'INPS considerata alla stregua delle pratiche di ricostituzione, per contribuzione, delle pensioni. (4-03162)

FANTÒ, VIOLANTE E FERRI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere – premesso che:

il sacerdote di Africo Nuovo, don Giovanni Stilo, molto chiacchierato per vicende di mafia, sarà processato per favoreggiamento per aver aiutato il mafioso siciliano Antonino Salomone, dopo la fuga di quest'ultimo da un paese friulano dove si trovava al soggiorno obbligato;

da quanto sembra il don Stilo avrebbe ospitato in casa sua il *boss* siciliano durante la latitanza;

il Salomone si è costituito ai carabinieri proprio nel comune di Africo;

il don Stilo fa ancora parte, nonostante innumerevoli denunce, di un gruppo di lavoro « anti-mafia » costituito presso l'assessorato alla pubblica istruzione della regione Calabria –

se non ritengono di dover intervenire per eliminare un fatto così scandaloso che indebolisce la credibilità delle istituzioni nella lotta alla mafia e inficia l'efficacia delle stesse lodevoli iniziative, dello stesso Ministero, per mobilitare la scuola contro la mafia. (4-03163)

CASATI E ARMELLIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere – premesso che:

la direzione generale dell'istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione ha inviato, con circolare n. 341 del

12 dicembre 1983 ad alcuni istituti tecnici commerciali, un documento intitolato « Progetto IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale). Proposte di ristrutturazione del corso per ragionieri e periti commerciali », redatto a cura di una Commissione coordinata dall'Ispettrice centrale A. Barella;

i docenti sono stati invitati a sperimentare il progetto che viene presentato come conforme « a quanto indicato nel progetto di riforma delle superiori », anche se non esiste un progetto di riforma, ma piuttosto la proposta del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore che è attualmente all'esame del Senato con tre disegni di legge (n. 52, 216 e 398);

nel presupposto di una nuova qualificazione dei diplomati degli istituti tecnici commerciali il suddetto progetto propone agli insegnanti di sperimentare nuovi programmi nei quali, tra l'altro, è prevista l'eliminazione della stenografia –

in base a quali motivazioni e criteri chi ha predisposto il progetto IGEA ha omesso la stenografia quale disciplina di insegnamento dal biennio iniziale degli istituti dipendenti dall'istruzione tecnica quando sembra assodata la validità e l'importanza in campo pedagogico e didattico dell'insegnamento della stenografia amanuense nel biennio iniziale e della stenografia a macchina applicata al *computer* con l'elaborazione dei testi, nel triennio finale di indirizzo amministrativo, economico-aziendale e tecnico degli istituti dipendenti dalla direzione generale dall'istruzione tecnica;

se la Commissione che ha redatto il progetto e la direzione generale dell'istruzione tecnica abbiano valutato i risultati di serie indagini quali quella del CISEM dell'assessorato della pubblica istruzione della provincia di Milano dalle quali risulta che è attualmente molto richiesto l'impiegato stenografo in lingua straniera ed abbiano tenuto conto che la stessa Commissione consultiva interparlamentare per la riforma del Codice di procedura penale ha a suo tempo evidenziato la necessità dell'inserimento nell'amministrazione giudiziaria dello Stato di un rilevante numero di stenografi a macchina forniti di diploma di scuola secondaria superiore;

se si sia tenuto conto di ciò che avviene in altri paesi europei nei quali detta disciplina viene valorizzata (basti pensare all'Austria, paese che ha attuato di recente la riforma della scuola secondaria superiore ed ha previsto un numero complessivo di nove ore settimanali di lezioni negli istituti tecnici commerciali per la stenografia amanuense e a macchina, applicata al *computer* con l'elaboratore dei testi);

quali iniziative intenda adottare il Ministro in ordine al problema presentato. **(4-03164)**

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso:

che in data 17 dicembre 1979 la Giunta municipale di Firenze deliberò lo acquisto di un albergo denominato Albergo Nazionale posto in Firenze, piazza Santa Maria Novella, da tempo praticamente abbandonato, da destinare ad alloggio per studenti fuori sede e che il contratto di acquisto fu stipulato in data 21 giugno 1981;

che il contratto di vendita fu firmato per conto della società proprietaria dall'ingegner Valdemaro Barbetta, noto in Toscana per aver partecipato a numerose speculazioni edilizie, al prezzo di lire tre miliardi, ristrutturazione compresa;

che a lavori quasi ultimati, « grazie » all'intervento dell'Opera universitaria, fu modificato il tipo di ristrutturazione e quindi stipulato un nuovo contratto che ha fatto salire la spesa totale a lire cinque miliardi, pari a circa 60 milioni a stanza -:

se risulti loro che:

l'acquisto e la relativa ristrutturazione sarebbe stato ritenuto dal giudice Nannucci irregolare tanto da emettere ordine di cattura nei confronti del signor Giovanni Signori, già coinvolto in altre indagini giudiziarie;

il reato contestato al Signori sarebbe quello di concussione in concorso con pubblici ufficiali;

tutta la vicenda sarebbe venuta alla luce grazie al ritrovamento di alcune lettere incrociatesi tra l'ingegner Barbetta, il signor Lanfranco Lagorio ed il Signori stesso;

se anche in considerazione del fatto che sono coinvolti pubblici ufficiali e che fatti criminosi si sono susseguiti in questi ultimi tempi all'interno di amministrazioni locali toscane non intendano, ciascuno nelle rispettive competenze, intervenire con un'indagine amministrativa.

(3-00739)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e per gli affari regionali.* — Per sapere - premesso che:

a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche del periodo febbraio-marzo 1984, si sono verificati allagamenti in agro di Zapponeta (Foggia) e nei confinanti comuni con distruzione totale delle colture esistenti;

detto evento calamitoso è successivo a tre anni di siccità, che, come è noto, hanno aggravato la già critica situazione del settore agricolo meridionale e, particolarmente, di quello di Foggia e della Capitanata;

tra l'altro, le colture praticate sugli arenili di Zapponeta, Margherita di Savoia e Manfredonia sono danneggiate per la mancanza di idonea canalizzazione ed in conseguenza del cattivo uso delle vasche delle saline di Stato di Margherita di Savoia, nelle quali, specie in quelle condotte dai privati a destinazione diversa dalle attività cui sono normalmente destinate, viene immessa acqua in quantità tale da aggravare il pericolo di allagamenti;

la regione Puglia non ha liquidato quanto dovuto ai coltivatori della zona per le precedenti siccità con la motivazione del mancato accredito da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste dei fondi necessari -:

quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire ai coltivatori delle zone suddette di fronteggiare la crisi conseguente alla siccità ed alla perdita delle

colture nell'annata in corso, per la sospensione dei pagamenti dei contributi agricoli unificati, per l'immediato pagamento di quanto dovuto ai coltivatori della zona in conseguenza degli eventi degli anni scorsi;

quante vasche delle saline dello Stato di Margherita di Savoia siano state date in concessione e, nell'affermativa, l'uso effettivo, il canone e se detto canone sia regolarmente corrisposto;

se, d'intesa con la regione interessata, siano allo studio iniziative dirette ad evitare gli inconvenienti lamentati dai cittadini della zona. (3-00740)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri della sanità e per gli affari regionali.* — Per sapere – premesso:

che nella città di Foggia dalla USL sono stati adottati provvedimenti di decentramento degli uffici amministrativi in conseguenza dei quali il cittadino ammalato per la richiesta di esami, per il pagamento del *ticket*, per la prenotazione presso il poliambulatorio e per le prestazioni specialistiche deve recarsi in posti diversi; fatto che assurdamente richiede buone condizioni economiche e di salute, non occupazione in normali attività lavorative;

che a causa del decentramento e del complicato *iter* burocratico, ai medici degli ospedali riuniti di Foggia, non ancora presidio multizonale, non viene fornito in tempi brevi quanto indispensabile per il normale svolgimento delle attività nell'interesse dei malati e della collettività –

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per l'accertamento delle responsabilità in relazione ai fatti di cui sopra e per eliminare i lamentati inconvenienti. (3-00741)

ALMIRANTE, DE MICHIELI VITTURI E PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se siano a sua conoscenza le condizioni finanziarie della benemerita Lega Nazionale di Trieste che, fondata nel 1891 nella Venezia Giulia e nel Trentino nel nome della difesa della lingua e della cultura italiana, a sostegno delle battaglie generose e delle attese nazionali di tutti gli irredenti, risorta nel 1946, in regime di occupazione alleata, per rappresentare un vincolo nazionale che unisse tutti gli italiani al di sopra dei loro partiti e frenare gli altrui appetiti nazionalistici, costituendo ancora una volta, in Trieste rimasta italiana attraverso cinque secoli di dominazione austriaca, un centro di difesa della cultura e della lingua italiana a fronte di chi al bilinguismo italo-tedesco intende sostituire quello italo-sloveno, che nutre obiettivi che vanno ben al di là della tutela delle minoranze linguistiche fino a diventare oggetto di trattative internazionali e strumento, addirittura, di invenzione di minoranze che non sono mai esistite e che mai, neppure in regime di occupazione jugoslava, durante la guerra, hanno accettato di essere considerate tali, come quelle delle Valli del Natisone, versa oggi in condizioni tali che se ne deve temere la liquidazione.

Per conoscere se – nel quadro di una politica di frontiera che ogni Stato nazionale conduce, in difesa degli irrinunciabili diritti di cui è portavoce, « politica » che non postula la mortificazione di minoranze linguistiche che però, in uno stato unitario, non possono essere né « nazionali », né « etniche » e che sono tenute alla lealtà nei confronti dello Stato di cui sono cittadini con tutti i diritti e i doveri che da tale Stato derivano;

in considerazione del moltiplicarsi dei contributi per iniziative che arrivano, come si è detto, fino alla invenzione di minoranze che tali non hanno voluto mai riconoscersi – non ritenga di disporre gli interventi necessari e sufficienti a far sopravvivere nella dignità che ne è stata sempre il segno distintivo, l'opera civile della Lega Nazionale che è ed è destinata a restare punto di riferimento soprattutto per gli italiani della Venezia Giulia e del confine orientale in generale, che sempre più

temono di essere destinati a subire le mortificazioni patite dagli italiani dell'Alto Adige e che meritano la tutela che le minoranze linguistiche hanno ottenuto e stanno per vedere trasformata in privilegio. (3-00742)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che l'interrogante ha illustrato già i vari aspetti della questione –:

1) per quali motivi non si è provveduto alla identità di ruolizzazione. Risulta evidente infatti l'identità fra le due figure di ricercatori, quella universitaria confermata, quale primo e specifico organo istituzionale di ricerca, iscritto per questo nell'apposito ruolo di attività didattica, e quella degli osservatori astronomici e vesuviani per i quali si è provveduto attraverso il giudizio esterno sulla triennalità didattica, con la legge 21 agosto 1980, n. 28;

2) come mai non è stato preso in considerazione il fatto che, nella legge n. 382 del 1980, articolo 34, lo stato giuridico dei ricercatori confermati è uguale a quello degli assistenti universitari di ruolo, i quali, a norma di detta legge, hanno il diritto di partecipazione al concorso;

3) perché mai, pur avendo la legge n. 382 chiaramente dichiarato che nell'anno accademico 1981-1982 vi sarebbero stati liberi concorsi di associatura con circa 4.000 posti, tali concorsi non sono stati neppure banditi, con grave danno degli interessati. (3-00743)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che lo spirito della legge n. 270 è quello di risolvere la questione del precariato –:

1) come mai non s'intende provvedere alla immissione in ruolo di coloro che, quantunque abilitati dall'anno 1976, hanno ottenuto la supplenza annuale da parte del provveditore solo nell'anno 1982-1983, avendo comunque, specie nelle scuole non statali, esercitata attività didattica inerente alla disciplina di abilitazione;

2) se non ritenga che la immissione in ruolo anticipato di quanti rientrano nell'articolo 38 sia giustificata solo se non capovolge i valori ed i diritti acquisiti attraverso i concorsi. (3-00744)

* * *

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, e per gli affari regionali, per conoscere – premesso che:

la crescente diffusione degli incendi dolosi impone una nuova strategia di prevenzione e di repressione;

occorre procedere alla organizzazione della prevenzione degli incendi boschivi;

è necessaria la sensibilizzazione dei cittadini, perché spesso gli incendi sono causati da comportamenti non riconducibili alla prudenza ed alla diligenza che tutti devono osservare nell'interesse della collettività –

se si intende dar luogo, con l'urgenza che la situazione richiede, ad un piano che preveda:

la diffusione di regole di comportamento;

la massima diffusione del volontariato di prevenzione;

corsi di addestramento antincendio riservati ai soldati di leva;

la sollecita approvazione della normativa sulla prevenzione degli incendi in agricoltura;

il rinnovo dell'accordo per la costituzione di scorte di prodotto chimico ritardante;

la manutenzione e l'ampliamento della rete radiotelefonica di supporto;

un migliore coordinamento dei servizi;

la revisione e la soluzione dei « vuoti » che anche a livello di organico si lamentano nelle varie strutture territoriali.

(2-00285) « AGOSTINACCHIO ».

* * *

MOZIONE

La Camera,

premesso:

che in data 7 marzo 1984 il CIPE ha approvato il piano bieticolo-saccarifero;

che obiettivo primario del piano dovrebbe essere la programmazione della produzione bieticola al fine di adeguare ai bacini di produzione agricola la localizzazione degli impianti industriali di trasformazione;

che il piano approvato per quanto attiene il bacino veneto orientale - Friuli-Venezia Giulia - è contraddittorio, in quanto da un lato definisce dette zone come bacino di alta produzione e in via di ampliamento (trattandosi tra l'altro di coltivazione necessaria per la rotazione agricola) mentre per contro si prevede la chiusura dell'unico zuccherificio esistente nella zona, quello di Ceggia, unico esistente dopo la già avvenuta chiusura negli anni scorsi degli altri impianti di San Michele al Tagliamento e di Villanova di Fossalta;

che la chiusura di Ceggia, richiesta dalla società Eridania, comporterebbe la necessità di trasferire le barbabietole almeno al più vicino degli stabilimenti di trasformazione che permarranno in funzione, quello di Pontelongo, che non è però in grado di ricevere tutta la produzione del Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia, senza forti investimenti di ristrutturazione, come per Ceggia;

che, fra l'altro, la distanza media fra luogo di produzione e di trasformazione supera i 100 chilometri, per cui il solo costo di trasporto ammonterebbe a 5-6 miliardi all'anno a prezzi attuali, a cui si aggiunge un grave intralcio e disagio al traffico, in stagione fortemente turistica, nello svincolo stradale di Mestre-Venezia;

che in data 31 gennaio 1984 i sindaci dei comuni di San Donà di Piave, Portogruaro, Oderzo, i presidenti delle amministrazioni provinciali di Venezia e Treviso riuniti in assemblea hanno formulato un documento di osservazioni allo schema di piano, che prevede fra l'altro il mantenimento dello zuccherificio di Ceggia. Documento che non è stato tenuto in nessun conto dal CIPE, così vanificando il dettato del decreto-legge n. 731 del 1983, convertito nella legge n. 546 del 1983, che prevede per la formulazione del piano bieticolo saccarifero la consultazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché la realizzazione del piano a mezzo di interventi delle RIBS, e quindi con un forte impegno di risorse pubbliche, preveda per le ragioni sopraindicate il mantenimento e la ristrutturazione dello zuccherificio di Ceggia, con l'obiettivo anche:

a) di salvaguardare l'occupazione diretta nello zuccherificio ammontante a 90 unità fisse e 250 stagionali;

b) di evitare che nella zona Veneto orientale-Friuli Venezia Giulia i produttori agricoli siano incentivati a passare ad altra coltivazione con grave perdita di occupazione anche in questo settore.

(1-00057) « FERRARI GIORGIO, PATUELLI, BOZZI, SERRENTINO ».

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma